REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
E-mail: abbonati@regione.liguria.it
E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo e 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."
CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:
Canone globale: e 160,00 - Parte I: e 40,00 - Parte II: e 80,00 - Parte III: e 40,00 - Parte IV: e 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di e 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione e 5,00 - Testo e 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.
TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

International Printing s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1546
Recepimento programma nazionale di ricerca sanitaria 2014-2016. **pag. 6**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1553
LR 16 /6/2009 n. 24 ''Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL), articolo 4: adozione prima stesura ''Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" relativa a 525 percorsi per uno sviluppo complessivo di 3.420,004 km. **pag. 7**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1554
Programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni (l.r. 10/2008 e s.m. e i.) per l'anno 2014 - secondo stralcio - per euro 963.160,72. **pag. 9**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1563
Aggiornamento Disposizioni di attuazione per l'attivita' agrituristica di cui alla legge regionale 21 Novembre 2007, n. 37 e sue mm e ii. **pag. 18**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1567
Parere - ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della L.R. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di S. Bartolomeo al Mare (IM). **pag. 57**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1569
Modalità operative per la redazione del Piano di Utilizzo ex D.M. 161/12 nell'ambito dei procedimenti di VIA regionale. Approvazione ai sensi art. 16 della l.r. 38/1998 e s.m. e i. **pag. 57**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1570
Approvazione Patto d'Area tra Regione Liguria, Comune di Sestri Levante, C.C.I.A. Genova, Ascom Confcommercio di Sestri Levante, CIV "I Carruggi di Sestri Levante", proprietari di immobili di Sestri Levante. L.R. 1/07 e D.C.R. 31/12 e ss.mm.ii **pag. 58**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1577
Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona - Variante alla S.S. 1 tratto Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore. Approvazione modifica del Piano di Gestione delle terre di cui all'art. 5 DM 161/2012. **pag. 69**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12.12.2014 N. 1594
Approvazione schema di convenzione con ITACA per la messa a disposizione del sistema informatico per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione del prezzario ITACA. **pag. 71**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.12.2014 N. 1598
L.R. 02/01/2007, n. 1 ''Testo unico in materia di commercio" e s.m. Modifica date di decorrenza dei periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi invernali nell'anno 2015. pag. 75

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.12.2014 N. 1604
Art. 42 Lr. 20/2006: aggiornamento del Programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo relativamente al triennio 2014-2016. pag. 76

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.12.2014 N. 1608
Aggiornamento del PAC, costituito dal prospetto del PAC e relazione di accompagnamento, inerente le Aziende Sanitarie, IRCCS, GSA e Consolidato regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 739 del 21 giugno 2013. pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.12.2014 N. 1611
L.r. 20.8.1998 n. 28 ''interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace". Approvazione ed ammissione a contributo di una proposta d'intervento in tema di educazione alla mondialità ed alla pace. pag. 90

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19.12.2014 N. 1613
Approvazione programma di valutazione della qualità dell'aria ex art. 5 del D.lgs. 155/10. pag. 91

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 14.11.2014 N. 400
Approvazione graduatoria della selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di esperto in monitoraggio gestione di habitat. pag. 94

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 14.11.2014 N. 401
Approvazione graduatoria della selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di esperto in monitoraggio gestione di specie. pag. 96

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.11.2014 N. 4608
Pratica: D/6383. Derivazione: Sorg.te trib. Rio della Presa (bac. T. Chiaravagna). Titolare: Gavoglio Grazia ed Altri. Concessione di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Genova. Domanda in data 06.12.2007. pag. 99

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.11.2014 N. 4609
Pratica: D/6475. Derivazione: rio Treganega (bacino: torrente Recco).Titolare: Rovegno Remo. Certificato Di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso Irriguo, in Comune di Recco, assentita a Rovegno Remo con provvedimento dirigenziale n. 2393 in data 10.06.2014. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data 14.10.2014. **pag. 100**

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.11.2014 N. 4611
Pratica: D/3755. Derivazione: Sorg.te 'Taraghetto' tributaria del T. Sturla (Bacino T. Entella). Titolare: Cella Marco e Curotto Giovanni Battista. Rinnovo della Concessione con subingresso di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Borzonasca già assentita a Cella Ettore e Curotto Giovanni Battista con Decreto n. 581 in data 31.05.1985. Domanda in data: 14.03.2008. **pag. 100**

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 14.11.2014 N. 4612
Pratica: D/6355. Derivazione: Torr. Ponzema (bac. torr. Stura). Titolare: Idroelettrica Murens s.r.l.. Concessione di derivazione acqua per uso Idroelettrico in Comune di Campoligure. Domanda in data 09/03/07. **pag. 101**

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA 03.12.2014 N. 4928
Pratica: D/6579. Derivazione: T. Cornia (bac. T. Entella) Titolare: Valentina Pozzi, Cambiaghi Edilia e Luca Ghigo. Concessione di derivazione acqua per uso Idroelettrico in Comune di Moconesi Domanda in data 19.07.2013. **pag. 101**

PROVINCIA DI GENOVA
Ditte: Consorzio Rurale di Arzeno; Pozzo Franco; N.R.G. s.r.l.; Montanino s.r.l.. Domande per concessione derivazione acqua. **pag. 102**

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE – TERRITORIO – URBANISTICA - UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 4.12.2014 N. H2/1346
Variante al PRG vigente finalizzata alla costruzione di nuova area ecologica in Via Lagoscuro in Comune di Pompeiana. Prat. n. 33/2014. Proponente: Comune di Pompeiana. **pag. 103**

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCA DI SAVONA 11.11.2014 N. 5496
Concessione per derivare ad uso irriguo da n. 1 pozzo ubicato nel bacino del fiume centa al N.C.T. foglio 9 Mapp. 252 in località Teciallo del Comune di Cisano sul Neva. Concessionario: Buccinà Maria. pag. 105

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1546**

Recepimento programma nazionale di ricerca sanitaria 2014-2016

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- l'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. che prevede la destinazione di una quota del Fondo Sanitario Nazionale al finanziamento di attività di ricerca;
- l'articolo 12 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. che stabilisce che il programma di ricerca sanitaria è adottato dal Ministero della Salute, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Visto l'Accordo sancito, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano "Proposta del Ministero della Salute di Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016"; (rep. Atti n. 141/CSR del 16 ottobre 2014);

Preso atto che la proposta di programma presentata dal Ministero della Salute è stata condivisa in sede di istruttoria tecnica con le regioni alle quali la regione Liguria ha partecipato attivamente;

Dato atto che durante l'istruttoria tecnica le regioni hanno proposto al Ministero alcuni emendamenti cercando di recuperare parte del lavoro dell'apposito gruppo istituito in seno alla Commissione nazionale di ricerca sanitaria (al quale la Liguria aveva partecipato con il proprio rappresentante) al fine di porre maggiormente l'attenzione sulla ricerca sanitaria traslazionale che, a parere delle regioni, è quella di cui ha bisogno il servizio sanitario nazionale;

Dato atto che si è, inoltre, proposto di vincolare lo schema di bando allegato al programma solo per l'anno 2014 e di iniziare un percorso condiviso tra le regioni per proporre uno schema di bando per le annualità successive più confacente agli indirizzi strategici del programma;

Preso atto che il Ministero della Salute ha accettato gli emendamenti formulati dalle regioni;

Considerato che i principi e l'approccio previsti dal programma nazionale di ricerca sanitaria sono condivisibili e costituiranno il punto di partenza per la elaborazione di un programma regionale della ricerca sanitaria;

Ritenuto, pertanto, di procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'accordo anzidetto, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Su proposta del Vicepresidente della Giunta regionale e Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

a) di recepire l'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016"; (rep. Atti n. 141/CSR del 16 ottobre 2014) ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

b) di dare atto che il "Programma nazionale della ricerca sanitaria 2014-2016" consta di un allegato

costituito dallo schema di bando di ricerca sanitaria valevole per l'anno 2014 che viene trattenuto agli atti del settore;

c) di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento nel sito istituzionale della regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1553**

LR 16 /6/2009 n. 24 "Rete di fruizione escursionistica della Liguria" (REL), articolo 4: adozione prima stesura "Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria" relativa a 525 percorsi per uno sviluppo complessivo di 3.420,004 km.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE

la legge regionale 25 Gennaio 1993, n. 5, "Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato Alta Via dei Monti Liguri e disciplina delle relative attrezzature";

la legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, "Rete di Fruizione Escursionistica della Liguria" e, in particolare, l'articolo 4, comma 2, che stabilisce che la Giunta regionale provvede alla costituzione della 'Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria' su proposta delle Province e degli Enti Parco;

le deliberazioni della Giunta Regionale:

n. 1212 del 22 ottobre 2010 "Approvazione delle Linee Guida per la formazione della Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria";

n. 1124 del 16 settembre 2011 "Approvazione delle Linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici";

nn. 1791/2009 e 1626/2010 di assegnazione alle Province delle risorse disponibili sui capitoli 2509 "Attività per la formazione e gestione della rete escursionistica della Liguria" e 2501 "Contributi agli Enti delle Amministrazioni locali per l'attuazione del programma regionale annuale per la rete escursionistica della Liguria" degli esercizi finanziari 2009 e 2010;

DATO ATTO

che in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, nonché alle indicazione contenute nella suddetta Deliberazione della Giunta regionale n. 1212/2010 relativa alle linee guida per la formazione della Carta inventario, i soggetti proponenti hanno provveduto ad inoltrare alla Regione le proposte di iscrizione relativamente a 525 percorsi per uno sviluppo totale di 3.420,004 km suddivisi come indicato nella tabella sotto riportata:

PROVINCE	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	totale
SVILUPPO IN KM	505,383	657,205	1.459,775	797,641	3.420,004

come specificato nel riepilogo "Allegato C" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che, come disposto dalle Linee guida regionali, sulla base al Catasto nazionale dei sentieri CAI, ciascun percorso è caratterizzato da un codice alfanumerico di 11 caratteri atti ad identificare: regione, provincia, ambito della Carta inventario, settore della Carta inventario, numero del percorso, codice anagra-

fico del manutentore, gerarchia e difficoltà di percorrenza;

che i dati relativi ai 525 percorsi sono stati acquisiti, da Agosto 2012 ad Ottobre 2014, con riferimento alle "Specifiche per la realizzazione dei Data Base Topografici di Interesse Generale dell'Intesa Stato Regioni Enti Locali sui Sistemi Informativi Territoriali (IntesaGIS)" ed in conformità agli standard cartografici definiti nella citata d.G.R. n.1212/2010, su una base cartografica di dettaglio equivalente a quello della scala 1:25.000 - errore medio di graficismo pari a 5 m;

RILEVATO

che le Province di Imperia, Genova, Savona e La Spezia, nonché l'Associazione Alta Via dei Monti Liguri, hanno inoltrato istanza per l'iscrizione di 427 percorsi, riportati nel documento "allegato A" che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, per uno sviluppo totale di 2.891,569 km, che soddisfano appieno i requisiti di legge, suddivisi come indicato nella tabella sotto riportata:

PROVINCE	Imperia	Savona	Genova	La Spezia	totale
SVILUPPO IN KM	505,383	657,205	1.459,775	797,641	3.420,004
NUM. PERCORSI	25	61	277	162	525

Che la Provincia di Genova ha altresì inoltrato istanza per l'iscrizione di 98 percorsi, riportati nel documento "allegato B" che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, aventi sviluppo complessivo di 528,435 Km, per i quali non è stata prodotta la documentazione atta a comprovare una adeguata programmazione del monitoraggio e degli interventi di manutenzione, non essendo stato ancora individuato il soggetto preposto alla gestione;

EVIDENZIATO

che requisiti fondamentali per l'iscrizione dei percorsi alla Carta Inventario e per l'accesso a contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell'escursionismo, così come definite nell'articolo 2 della citata l.r. 24/09, sono:

- proprietà pubblica ovvero uso pubblico,
- individuazione del soggetto preposto al monitoraggio e alla manutenzione;

che ai fini dell'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, sia necessaria l'approvazione definitiva della Carta Inventario;

RITENUTO

di adottare la 'Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria', formata dai percorsi di cui agli allegati "A" e "B" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

che per i percorsi di cui all'"Allegato B", l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale 16 Giugno 2009, n. 24, debba essere subordinato all'individuazione del soggetto preposto al monitoraggio e alla manutenzione;

di pubblicare i dati cartografici sul visualizzatore della Regione Liguria all'indirizzo web 'geoportale.regione.liguria.it' anche al fine di consentire agli interessati di formulare eventuali osservazioni volte ad ottenere, per quanto di interesse, modifiche o correzioni del tracciato dei percorsi di cui agli allegati "A" e "B";

di stabilire che le osservazioni debbano essere inoltrate alla Regione entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale sul sito web della Regione nonché sul portale cartografico all'indirizzo web 'geoportale.regione.liguria.it';

di provvedere con successivo atto all'approvazione della Carta inventario;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è stato sottoposto alla verifica di legittimità del funzionario competente;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse finanziarie e controlli, patrimonio e amministrazione generale, istruzione, formazione, università, formazione ed educazione ambientali, parchi

DELIBERA

per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati:

di adottare la 'Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria' costituita dai 525 percorsi di cui agli allegati "A", "B" e "C" (riepilogo) che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e dai dati cartografici della banca dati regionale pubblicati sul web all'indirizzo 'geoportale.regione.liguria.it';

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web 'www.regione.liguria.it' e sugli altri siti dei dipartimenti regionali;

di disporre la pubblicazione dei dati cartografici sul portale web 'geoportale.regione.liguria.it';

di affidare al Settore Progetti e Programmi per la Tutela e la Valorizzazione Ambientale, trascorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, l'istruttoria delle eventuali osservazioni al fine della predisposizione delle controdeduzioni;

di provvedere con successivo atto all'approvazione della 'Carta Inventario dei percorsi escursionistici della Liguria';

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegati omessi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1554**

Programma di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni (l.r. 10/2008 e s.m. e i.) per l'anno 2014 - secondo stralcio - per euro 963.160,72.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI i commi 10 bis e 10 ter dell'articolo 31 della legge regionale n. 10 del 20 aprile 2008 e s.m. e i. "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008" che destina risorse derivanti da de-finanziamento, revoca, rinuncia e ribassi al finanziamento dei "Programmi di interventi infrastrutturali urgenti" a favore dei Comuni e demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri e delle modalità di selezione degli interventi da finanziare nei suddetti programmi;

VISTO l'art. 15 quater della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2009)", come modificato dalla l. r. 3 giugno 2009, n. 19 che ha introdotto per l'anno 2009 un Programma di Investimenti a favore

dei comuni definendo l'articolazione degli interventi in diverse aree;

VISTA la legge regionale 05/08/2014 n. 19 - "Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria, (legge finanziaria 2014) e altre disposizioni finanziarie e conseguenti variazioni al bilancio di previsione";

VISTA la legge regionale 31/10/2014 n. 29 – Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2014 ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 26 marzo 2002, n. 15;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1054 del 7 agosto 2012 ad oggetto "Criteri e modalità di selezione degli interventi da finanziare nei Programmi di investimenti infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni (L.R. 10/08 e s.m. e i.)" che stabilisce, tra l'altro, che "il Programma (PICO) debba essere attuato attraverso un'azione di regia regionale (omissis) nel rispetto degli stanziamenti annuali di bilancio disponibili e sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti col presente provvedimento (omissis) addivenendo ad una selezione tra i progetti e le proposte progettuali pervenute all'amministrazione regionale, a condizione che gli stessi non siano già stati ammessi a finanziamento su altri fondi (comunitari, nazionali e regionali)";
- n. 1079 del 14 settembre 2012, di rettifica della citata deliberazione di Giunta regionale n. 1054/2012, che esclude dalla suddetta condizione gli interventi di completamento di opere già avviate;

ATTESO
- che la Giunta regionale approva i rispettivi programmi di interventi infrastrutturali di area e i criteri di graduazione individuati alla conclusione della loro elaborazione e dell'istruttoria relativa di cui sopra da parte dei dipartimenti regionali competenti per materia, assegnando i contributi ai soggetti beneficiari e rinviando a successivo provvedimento i relativi impegni;
- che sul bilancio di previsione 2014 sono disponibili, a seguito di variazioni di bilancio approvate con l.r. 05/08/2014 n. 19 e l.r. 31/10/2014 n. 29, al cap. 9060 UPB 2.214 "Programma di investimenti infrastrutturali a favore dei comuni l.r. 03 giugno 2009, n. 19" risorse per euro 785.000,00, al cap. 9061 U.P.B. 2.214 "Programma di interventi infrastrutturali a favore dei comuni" risorse per euro 131.017,72 ed al cap. 9063 U.P.B. 2.214 "Programmi di interventi infrastrutturali a favore dei comuni destinati alla realizzazione di parcheggi pubblici" risorse per euro 47.143,00, per un totale di euro 963.160,72;

DATO ATTO
- che ai sensi della citata DGR 1054/2012 e sue modificazioni ed integrazioni sono finanziabili le seguenti categorie di intervento:
- Completamento di interventi già avviati, integrazioni o adeguamento di opere incomplete, ed integrazione di reti;
- Messa in sicurezza o ripristino di danni causati da eventi e fenomeni imprevisti;
- Interventi di realizzazione di parcheggi rotativi e/o di interscambio, nonché di tutela dell'incolumità e di miglioramento delle condizioni di circolazione dei pedoni, anche su viabilità minore;
- Opere di ausilio alle Forze dell'Ordine ed interventi tesi a consentire maggiori garanzie di sicurezza;
- Interventi innovativi di carattere ambientale che prevedano l'impiego di energie alternative;
- Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, atte a compensare carenze funzionali pregresse e ad assicurare piena funzionalità alle opere;
- Interventi infrastrutturali finalizzati alla riduzione del degrado e del disagio sociale in aree suburbane e periurbane;
- che ciascuna proposta di interventi infrastrutturali di area prevede il cofinanziamento minimo richiesto al Comune nella misura del 20% della spesa ammissibile ed un livello minimo di progettazione preliminare;
- che, sempre sulla base della citata deliberazione, il Programma può essere suddiviso in più pro-

grammi per area di intervento e segnatamente:
- viabilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
- edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
- tutela ambiente e parchi;
- beni culturali e infrastrutture sportive;
- politiche sociali;

VISTA la nota del Direttore Generale del Dipartimento Programmi Regionali, Porti, Trasporti, Lavori pubblici ed Edilizia prot. IN/2014/18291 in data 22 settembre 2014 che ha richiesto ai dipartimenti interessati di trasmettere proposte di priorità secondo quanto stabilito dalla citata DGR 1054/2012;

CONSIDERATO
- che sono pervenute indicazioni di priorità per l'inserimento di interventi a favore di comuni nel Programma 2014 – secondo stralcio - per le diverse aree di intervento e segnatamente:
- per la viabilità e mobilità nota del Settore Progetti, Infrastrutture. Viabilità, Porti e Logistica del 10 dicembre 2014 prot . IN/2014/24449;
- per la riqualificazione urbana nota del Settore Programmi Urbani Complessi del 10 dicembre 2014 prot. IN/2014/24481;
- per l'edilizia scolastica nota dell'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici dell'11 dicembre 2014 prot. IN/2014/24483;
- per la cultura nota del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura del 2 dicembre 2014 prot. IN/2014/23747;
- per lo sport nota del Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura dell'11 dicembre 2014 prot. IN/2014/24511;
- per la Protezione Civile nota del settore Protezione Civile ed Emergenza del 10/12/2014 prot. IN/2014/24465;
- per i servizi sociali nota del Dipartimento Salute e Servizi Sociali prot. In/2014/24494 del 10 dicembre 2014;
- che tutti gli interventi corrispondono ad almeno una delle categorie individuate dalla DGR 1054/2012;

DATO ATTO
- che sulla base dei fabbisogni evidenziati le risorse disponibili sono ripartite come segue:
- viabilità e mobilità per euro 476.160,72;
- edilizia pubblica e scolastica per euro 38.000,00
- riqualificazione urbana per euro 146.000.00;
- infrastrutture sportive per euro 250.000,00;
- beni culturali per euro 38.000,00;
- politiche sociali per euro 15.000,00;

RITENUTO:
- che gli impegni regionali di spesa, relativi agli interventi individuati, debbano essere necessariamente assunti dalle strutture competenti in materia entro il 31 dicembre 2014, fatta esclusione per le risorse di cui al cap. 9063 per le quali si provvederà all'impegno nell'esercizio finanziario 2015 per le motivazioni di seguito esplicitate;
- che le strutture competenti provvederanno pertanto, entro il 31 dicembre 2014, ad assegnare ed impegnare provvisoriamente le relative risorse con decreto dirigenziale, con esclusione dei fondi di cui al cap. 9063;
- che le strutture competenti provvederanno altresì entro il 28 febbraio 2015 alla conferma definitiva del contributo a seguito del positivo esito della verifica tecnica prevista alla citata DGR 1054/2012 – ovvero alla sua eventuale revoca a seguito di verifica negativa -, nonché a fornire le necessarie prescrizioni tecnico-operative ed attuative;

CONSIDERATO che i fondi di cui al cap. 9063, derivanti dal rientro di quote dei mutui concessi per la realizzazione di parcheggi pubblici rotativi di cui alla l.r. 25 marzo 1997, n. 10, non sono impegnabili fino all'effettiva riscossione delle relative quote da parte della ragioneria regionale;

RITENUTO:
- che tali risorse quantificate in sede di assestamento del bilancio 2014 in euro 47.143,00, debbano essere concesse per il finanziamento dell'intervento proposto dal Comune di Lucinasco (IM) in quanto lo stesso, coerente con le finalità di stanziamento delle risorse riassegnate, necessita tuttavia di tempi più lunghi per la progettazione definitiva e l'avvio dei lavori ed è, pertanto, rinviabile al 2015;

- che l'impegno di spesa e la conferma del contributo vengano effettuati, previa verifica tecnica positiva ai sensi della citata DGR 1054/2012, non appena le risorse siano state effettivamente riscosse;

RITERNUTO pertanto di approvare il Programma di investimenti a favore dei Comuni' per l'anno 2014 – secondo stralcio- a favore degli interventi comunali afferenti le diverse aree sopra riportate;
SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale;

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato,

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 10 del 20 aprile 2008 e s.m. e i. nonché dell'articolo 15 quater della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Legge finanziaria 2009) e secondo quanto stabilito alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1054 del 7 agosto 2012, l'allegato 'Programma di investimenti a favore dei Comuni' per l'anno 2014 – secondo stralcio- allegato che costituisce parte essenziale ed integrante della presente deliberazione;

2. di dare mandato alle strutture competenti di provvedere, entro il 31 dicembre 2014, all'assegnazione ed all'impegno provvisori, a favore degli interventi individuati nell'allegato alla presente deliberazione, delle risorse disponibili sul bilancio di previsione 2014 al cap. 9060, U.P.B. 2.214 per un importo di euro 785.000,00 ed al cap. 9061 U.P.B. 2.214 per un importo di euro 131.017,72, per un totale complessivo di euro 916.017,72;

3. di stabilire che l'assegnazione definitiva del contributo avverrà, con atto separato da adottarsi da parte delle strutture competenti, entro il 28 febbraio 2015, a seguito del positivo esito della verifica tecnica prevista alla DGR 1054/2012 sopra richiamata – ovvero all'eventuale revoca a seguito di verifica negativa;

4. di concedere al comune di Lucinasco (IM) un contributo per la realizzazione di un parcheggio pubblico rotativo mediante utilizzo delle risorse di cui al cap. 9063 U.P.B. 2.214 per un importo di euro 47.143,00, dando atto che l'impegno di spesa e la conferma del contributo verrà effettuata, previa verifica tecnica positiva ai sensi della citata DGR 1054/2012, non appena le stesse risorse saranno effettivamente riscosse dalla ragioneria regionale;

5. di dare atto che i relativi benefici finanziari matureranno dal momento dell'impegno di spesa;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PROV	COMUNE	OGGETTO DELL'INTERVENTO	COSTO DELL'OPERA (€)	CONTRIBUTO REGIONE (€)	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE	AREE	CAP.	CRITERI
IM	ARMO	Messa in sicurezza della viabilità di accesso alla Frazione Trastanello	42.600,00	29.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	2-3
IM	CIPRESSA	Rifacimento pavimentazione nel tratto iniziale di Via Casanova e realizzazione condotta acque piovane	37.500,00	29.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	2-3
IM	LUCINASCO	Parcheggio per il miglioramento circolazione centro storico Borgoratto	100.000,00	47.143,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9063	3
IM	MOLINI DI TRIORA	Messa in sicurezza ponte carrabile in frazione Gavano	55.000,00	39.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	2-3
IM	POMPEIANA	Ridisegno dell'intersezione viaria tra la sp. n. 50 e piazza Dante, per favorire e la regolare circolazione veicolare, pedonale e della sosta.	120.000,00	49.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	3-6
IM	TERZORIO	Interventi urgenti di ripristino lungo la strada di collegamento con il comune di Pompeiana	18.000,00	14.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	2-3

PROV	COMUNE	OGGETTO DELL'INTERVENTO	COSTO DELL'OPERA (€)	CONTRIBUTO REGIONE (€)	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE	AREE	CAP.	CRITERI
SV	ARNASCO	Rimozione frana e ripristino muro di sostegno in località Castiglione	4.114,00	3.017,72	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9061	2-3
SV	MALLARE	Realizzazione posteggio pubblico a servizio del polo scolastico del capoluogo	49.300,00	35.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	3
SV	SASSELLO	Opere di manutenzione straordinaria della strada comunale "Viale Europa"	31.250,00	24.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	3
SV	STELLA	Parcheggi a servizio della Borgata Rovieto Superiore e adeguamento della viabilità	40.000,00	28.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	3
GE	BOGLIASCO	Realizzazione di un ascensore di collegamento tra la Via Aurelia e la sala comunale “Berto Ferrari”	100.000,00	35.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9061	6
GE	RONCO SCRIVIA	Messa in sicurezza viabilità comunale in località Malvasi	29.000,00	20.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	2-3

PROV	COMUNE	OGGETTO DELL'INTERVENTO	COSTO DELL'OPERA (€)	CONTRIBUTO REGIONE (€)	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE	AREE	CAP.	CRITERI
GE	ROSSIGLIONE	Messa in sicurezza percorsi pedonali in fregio alla Strada Statale 456 in Via Airenta	70.500,00	45.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	2-3
SP	CALICE AL CORNOVIGLIO	Messa in sicurezza area parcheggio località Valdonica	25.348,34	19.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9060	3
SP	LEVANTO	Lavori di ripristino della viabilità comunale in prossimità dell'abitato di Pastine	97.000,00	60.000,00	Settore Progetti, infrastrutture, Viabilità, Porti e Logistica	Viabilità e mobilità	9061	3
GE	GENOVA	Adeguamento impianti scuola musicale Giuseppe Conte di Genova Pegli	10.000,00	8.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Beni culturali	9060	6
SV	MILLESIMO	Messa in sicurezza della Torre Medioevale del castello nel comune di Millesimo	49.346,00	30.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Beni culturali	9060	6
SV	ALTARE	Manutenzione straordinaria palestra scuole medie "V. Brondi"	65.100,00	30.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Infrastrutture sportive	9060	6

PROV	COMUNE	OGGETTO DELL'INTERVENTO	COSTO DELL'OPERA (€)	CONTRIBUTO REGIONE (€)	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE	AREE	CAP.	CRITERI
SV	PONTINVREA	Completamento impianto piscina/palestra presso la zona sportiva comunale	57.500,00	37.000,00	Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo	Infrastrutture sportive	9060	1-6
GE	GENOVA	Sistemazione area a verde pubblico parrocchia "S. Maria Assunta" in Rivarolo	70.284,20	35.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Infrastrutture sportive	9060	6
GE	GENOVA	Realizzazione tensostruttura Bocciofila San Rocco	26.000,00	20.000,00	Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo	Infrastrutture sportive	9060	6
GE	GENOVA	Realizzazione nuova vasca centro polisportivo "Tea Benedetti" - Borzoli	30.000,00	15.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Infrastrutture sportive	9060	6
GE	GENOVA	Rifacimento campetto polivalente in Sampierdarena a seguito di avvenimento alluvionale	20.000,00,	15.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Infrastrutture sportive	9060	2-6
GE	SERRA RICCÒ	Centro polifunzionale in frazione Orero	300.000,00	50.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Infrastrutture sportive	9060	6
GE	SESTRI LEVANTE	Realizzazione adeguamento e potenziamento struttura sportiva istituto "G.Natta"	75.000,00	28.000,00	Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo - Settore	Infrastrutture sportive	9061	6

PROV	COMUNE	OGGETTO DELL'INTERVENTO	COSTO DELL'OPERA (€)	CONTRIBUTO REGIONE (€)	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE	AREE	CAP.	CRITERI
GE	VOBBIA	Ultimazione lavori area verde attrezzata e impianto sportivo	25.000,00	20.000,00	Settore Sport, Tempo Libero, Programmi Culturali e Spettacolo	Infrastrutture sportive	9060	6
IM	DOLCEDO	Ripristino danni plesso scolastico comunale	13.664,00	8.000,00	Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici	Edilizia pubblica e scolastica	9060	2-6
SV	MIOGLIA	Ripristino centrale termica dell'edificio scolastico comunale	65.000,00	30.000,00	Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici	Edilizia pubblica e scolastica	9060	6
SV	PLODIO	Intervento di riqualificazione energetica di edifici comunali sede di municipio e polisportiva	50.000,00	30.000,00	Settore Programmi Urbani Complessi	Riqualificazione urbana	9060	5
GE	FASCIA	Lavori urgenti sistemazione edificio comunale	30.000,00	20.000,00	Settore Programmi Urbani Complessi	Riqualificazione Urbana	9060	6
GE	GORRETO	Riqualificazione urbana del centro storico di Gorreto 2° lotto	225.000,00	28.000,00	Settore Programmi Urbani Complessi	Riqualificazione urbana	9060	6
SP	BOLANO	Realizzazione di un intervento di riqualificazione area pubblica in Ceparana	60.000,00	28.000,00	Settore Programmi Urbani Complessi	Riqualificazione urbana	9060	6-7
SP	SESTA GODANO	Lavori di riqualificazione urbana della frazione Cornice di Sesta Godano	68.000,00	40.000,00	Settore Programmi Urbani Complessi	Riqualificazione urbana	9060	6
GE	GENOVA	Adeguamento spazio associativo servizio di protezione civile Val Bisagno	14.420,00	10.000,00	Settore Protezione Civile ed Emergenza	Politiche Sociali	9060	6

PROV	COMUNE	OGGETTO DELL'INTERVENTO	COSTO DELL'OPERA (€)	CONTRIBUTO REGIONE (€)	STRUTTURA DI ASSEGNAZIONE	AREE	CAP.	CRITERI
GE	GENOVA	Realizzazione interventi manutentivi centro anziani "La rotonda"	30.000,00	5.000,00	Dipartimento Salute e Servizi Sociali	Politiche Sociali	9061	6-7
TOTALE GENERALE				963.160,72				

1 Completamento di interventi già avviati, integrazioni o adeguamento di opere incomplete, ed integrazione di reti;
2 Messa in sicurezza o ripristino di danni causati da eventi e fenomeni imprevisti;
3 Interventi di realizzazione di parcheggi rotativi e/o di interscambio, nonché di tutela dell'incolumità e di miglioramento delle condizioni di circolazione dei pedoni, anche su viabilità minore;
4 Opere di ausilio alle Forze dell'Ordine ed interventi tesi a consentire maggiori garanzie di sicurezza;
5 Interventi innovativi di carattere ambientale che prevedano l'impiego di energie alternative;
6 Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, atte a compensare carenze funzionali pregresse e ad assicurare piena funzionalità alle opere;
7 Interventi infrastrutturali finalizzati alla riduzione del degrado e del disagio sociale in aree suburbane e periurbane;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1563**

Aggiornamento Disposizioni di attuazione per l'attivita' agrituristica di cui alla legge regionale 21 Novembre 2007, n.37 e sue mm e ii.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati :

- Di approvare il testo integrato delle "Disposizione di attuazione per l'attività agrituristica" di cui alla legge regionale 21 novembre 2007,n.37 composto dai seguenti sub-allegati: n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il testo delle "Disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica" allegato alla presente deliberazione sostituisce integralmente il precedente testo approvato con DGR 1443/2012 e con DGR 1106/2013;
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della stessa;
- Di stabilire che eventuali aggiornamenti ai sub allegati n.4,n.5, n.6, possano essere effettuati con decreto del dirigente;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all'autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; alternativamente può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto .

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

Allegato 1

Disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n.37e sue mm e ii

TITOLO I
(Parte generale)

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente provvedimento detta disposizioni di attuazione della disciplina delle attività agrituristiche ai sensi dell'articolo 12 comma 1 della legge regionale 21 novembre 2007 n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo) e ss.mm.ii. che d'ora in avanti si intendono sempre implicitamente richiamate. Le tabelle e quant'altro allegato al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante.

2. In armonia con quanto previsto dalle disposizioni di legge di cui al comma 1, le attività agrituristiche sono regolamentate con il fine precipuo di contribuire allo sviluppo dello spazio rurale, alla valorizzazione dei prodotti tradizionali e di qualità, alla conservazione delle tradizioni culturali del mondo rurale e ad una corretta educazione alimentare, anche nell'ottica di migliorare l'offerta turistica complessiva del territorio regionale.

Articolo 2
(Definizioni e specificazioni)

1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.

2. Rientrano nelle attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa;
b) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, di interesse storico-ambientale legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali;
e) svolgere attività di fattoria didattica;
f) svolgere attività agri-turistico-venatorie nel rispetto della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.

3. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Si intendono familiari che prestano in modo continuativo attività di lavoro nell'impresa familiare, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari. Per attività e servizi complementari devono intendersi quelli che non realizzano la connessione con l'attività agricola.

4. Ove non diversamente precisato, laddove nel testo viene indicato "Ispettorato" si intende l'Ispettorato Agrario Regionale, nella sua articolazione per sedi provinciali.

5. Ove non diversamente precisato, laddove nel testo viene indicato "Comune" si intende il Comune ove ha sede l'immobile in cui viene svolta l'attività agrituristica.

TITOLO II
(Attività agrituristica)

Articolo 3
(Rapporto di prevalenza e di connessione)

1. Le attività agrituristiche devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve comunque rimanere prevalente. La connessione si realizza quando l'azienda agricola è idonea allo svolgimento delle attività agrituristiche in relazione alla natura e alle varietà delle attività agricole, all'estensione, alle dotazioni e caratteristiche strutturali, agli spazi disponibili, al numero degli addetti.

2. Il rapporto di prevalenza tra attività agricola e attività agrituristica, ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 37/2007, si intende soddisfatto quando il tempo lavoro, misurato in giornate lavorative, per l'attività agricola risulta superiore a quello per l'attività agrituristica.

a) il tempo lavoro necessario per la coltivazione e/o per l'allevamento, compreso il tempo lavoro necessario per la trasformazione dei prodotti e per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali;
b) il tempo lavoro connesso alle attività agrituristiche.

3. Per il calcolo delle giornate lavorative relative alle attività agricole si sommano fra loro i valori che assume il parametro tempo di lavoro per le diverse coltivazioni praticate nel fondo, per le pratiche silvicole e per l'allevamento degli animali, nonché per la fornitura di beni o servizi con attrezzature e risorse aziendali, purché diversi da quelli riconducibili all'attività agrituristica. Il valore da attribuire al tempo di lavoro per ciascuna attività agricola aziendale, espresso in numero di giornate lavorative/anno, si ottiene moltiplicando il valore di superficie coltivata o di capi allevati per il corrispondente valore del parametro giornate lavorative indicato nella tabella A. Per le attività aziendali di trasformazione si applicano i valori indicati nella tabella B.

4. Il calcolo del tempo di lavoro necessario per l'espletamento delle specifiche attività agrituristiche si esegue utilizzando i valori di tempo lavoro indicati nella tabella C ed il procedimento descritto nella tabella D. Per le attività agrituristiche non comprese nella tabella C dovrà essere fornita una specifica descrizione analitica del tempo lavoro necessario di cui all'articolo 20, comma 1 lettera p del presente provvedimento.

Articolo 4
(Limiti all'esercizio dell'attività agrituristica)

1. Nella quantificazione del tempo necessario per le attività agrituristiche si considerano i giorni e i periodi di apertura delle attività medesime tenendo conto che i parametri indicati nella tabella C fanno riferimento ad un periodo di apertura di 365 giorni/anno. Nel caso in cui l'apertura sia inferiore a 365 giorni/anno, fermo restando il limite minimo di cui all'articolo 14 comma 1, si applicano i coefficienti indicati nella tabella D.

2. Fermi restando i limiti all'esercizio dell'attività agrituristica di cui al comma precedente, in ogni caso non è consentito espletare:

a) un'ospitalità agrituristica superiore a 30 posti letto, in camere o unità abitative ovvero utilizzando

entrambe le soluzioni, elevabile a 38 posti letto nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 6;
b) un' ospitalità agrituristica in spazi aperti superiore a 12 piazzole , elevabile a 14 piazzole nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 6.
c) un' ospitalità congiunta delle tipologie di cui alle lettere a) e b) che, sempre nel rispetto dei relativi limiti, ecceda comunque il numero complessivo di 50 ospiti, elevabili a 58 nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 6.

3. Nella ristorazione è consentita una diversificata distribuzione giornaliera, nell'arco dell'anno, del numero dei coperti a pasto, purché venga rispettato:
a) il limite di 65 coperti a pasto con possibilità di compensazione del numero dei coperti tra i due pasti della giornata;
b) il numero complessivo dei pasti/anno autorizzati.
Nell'espletamento delle attività ristorative, la struttura aziendale e le condizioni igienico sanitarie dei locali ad esse destinate devono consentire la ricettività del numero degli ospiti previsti.

4. In aggiunta a quella consentita nei locali autorizzati, si può effettuare la somministrazione di pasti in spazi esterni, sempre che vengano rispettati i limiti di cui al comma 3 e l'attività sia svolta in idonee condizioni igienico-sanitarie.

Articolo 5
(Immobili destinati all'attività agrituristica)

1. Fermo restando quanto espressamente indicato dalla l.r. 37/2007 ed in particolare dagli articoli 5 e 6 della stessa, le caratteristiche tecnico-strutturali dei fabbricati in cui si intende realizzare l'attività agrituristica devono essere idonee al suo espletamento, in termini funzionali ed essere a norma delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza. Analogamente gli eventuali interventi di adeguamento che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto sopra indicato e di quanto previsto dall' articolo 20 .

2. Le verifiche sulla rispondenza e sul permanere dei requisiti di cui al comma 1 spettano al Comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'articolo 19, nonché nei casi di successive variazioni relative agli immobili.

3. Ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 37/2007 comma 1 e 2 lettera a), nonché del combinato disposto dei commi 2 lettera b), 3 lettera b) e 4 del medesimo articolo, possono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività agrituristica i seguenti fabbricati o parti di essi:
a) fabbricati situati sul fondo agricolo: già esistenti alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici o della richiesta di variazione dell'attività esistente. Tale disposizione si applica sull'intero territorio ligure.
b) fabbricati ubicati fuori dal fondo agricolo: quando l'imprenditore agricolo svolge la propria attività in un fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico. Essi sono:
1) l'abitazione dove effettivamente risiede l'imprenditore agricolo alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici o alla data di richiesta di variazione dell'attività esistente. Tale disposizione si applica sull'intero territorio ligure;
2) altri fabbricati, di cui l'imprenditore abbia preesistente disponibilità, già esistenti alla data di presentazione della domanda di registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici purché siti nel medesimo comune di ubicazione del fondo o in un comune limitrofo. Tale disposizione si applica nei territori dei comuni inseriti nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE) e successive modificazioni nonché nelle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;
3) altri fabbricati, di cui l'imprenditore abbia preesistente disponibilità, edificati da almeno 10 anni

purché siti nel medesimo comune di ubicazione del fondo o in un comune limitrofo. Tale disposizione si applica nei territori dei comuni individuati dal presente provvedimento ai sensi della lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 37/2007 non inclusi fra quelli montani, svantaggiati e appartenenti ad aree protette di cui al punto 2).

4. Per fondo privo di fabbricati adattabili all'uso agrituristico, si deve intendere il fondo sprovvisto di un fabbricato idoneo all'espletamento dell'attività agrituristica richiesta, in termini sia di dimensioni strutturali, sia di caratteristiche di funzionalità, oppure che i fabbricati esistenti siano indispensabili per l'espletamento della ordinaria attività agricola. La valutazione sull'idoneità strutturale o funzionale del fabbricato compete al Comune nella fase di controllo successiva alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, d'ora in avanti SCIA; la valutazione sulla indisponibilità di un fabbricato, sito nel fondo, per l'attività agrituristica in quanto necessario all'espletamento dell'ordinaria attività agricola spetta all'Ispettorato.

5. Per fabbricato di cui si abbia la preesistente disponibilità, ai sensi del comma 3 lettera b punti 2) e 3), deve intendersi il fabbricato di cui l'imprenditore agricolo o, nel caso di impresa familiare, i soggetti indicati nell'articolo 230 bis comma 3 del codice civile, ne abbiano la proprietà, l' usufrutto o la titolarità di contratto d'affitto. Nel caso del comma 3 lettera b punto 3 il contratto d'affitto deve decorrere da una data non inferiore a dieci anni prima della presentazione della SCIA
6. I fabbricati di cui al comma 3 punti 1), 2) e 3) devono avere caratteristiche di ruralità. Ai fini del presente provvedimento hanno caratteristiche di ruralità i seguenti fabbricati:

a) Quelli precedentemente destinati al servizio del fondo anche se ubicati nei centri abitati a condizione che presentino da cinque anni i requisiti di ruralità di cui all'art.9 del D.L. 30 dicembre 1993 art.557, convertito con modificazioni della legge 26 febbraio 1994 n.133 ovvero che per tali fabbricati sia stata assentita la variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10
b) quelli già riconosciuti come "rurali" nel procedimento di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici ai sensi del Regolamento regionale 23/09/2008 n. 4 (Disposizioni di attuazione per l'attività agrituristica di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37);
c) quelli per cui è possibile comprovare mediante visura storica la pregressa iscrizione al catasto come fabbricati rurali.

6 bis. Negli agriturismi in esercizio non viene richiesto il requisito di ruralità per i fabbricati di cui all'art.5 comma 3 lettera b punto 1 in quanto già autorizzati dal Reg .4/2008

7. Gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia dei locali da adibire o adibiti ad attività agrituristica, assentibili secondo le procedure edilizie previste dagli articoli da 7 a 10 della Legge regionale 5 aprile 2012 n.10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico", devono rispettare le tipologie edilizie degli edifici esistenti e, per quanto possibile, prevedere l'impiego di materiali tipici della zona in conformità alle previsioni della strumentazione urbanistica comunale, nonché osservare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni paesistico-ambientali.

8. Per gli edifici da adibire all'attività agrituristica sono consentiti ampliamenti connessi ad esigenze igienico-sanitarie o tecnologico-funzionali nel rispetto delle previsioni della strumentazione urbanistica comunale. In assenza di specifiche previsioni dei vigenti strumenti urbanistici sono consentiti nelle zone agricole gli ampliamenti fino ad un massimo del 20 per cento della volumetria esistente. In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 5 comma 6 della l.r. 37/2007, gli immobili oggetto di ampliamento sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d'uso ad agriturismo, con divieto di modificare tale destinazione per dieci anni.

9. Ove espressamente previsto dalla strumentazione urbanistica comunale sono ammessi interventi di demolizione di edifici esistenti sul fondo e non più necessari per la conduzione aziendale e l' accorpamento della relativa volumetria al fabbricato da destinare all'attività agrituristica.

L'accorpamento non può in nessun caso apportare al fabbricato un aumento volumetrico superiore al 50 per cento di quello preesistente. In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 della l.r. 37/2007, l'immobile è soggetto a vincolo decennale di destinazione ad uso agrituristico. Tali interventi di accorpamento non possono essere cumulati con gli ampliamenti previsti al comma 8.

10. Gli insediamenti esistenti destinati ad attività agrituristiche possono essere ampliati ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 10/2012 nel rispetto dei presupposti e delle condizioni ivi stabilite; la destinazione d'uso agrituristica degli edifici oggetto di tali interventi, ai sensi del comma 4 del citato articolo 12, deve essere mantenuta per venti anni.

11. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e sempreché venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto. Possono essere concesse deroghe ai locali adibiti al pernottamento nei limiti di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 6 della l.r. 37/2007.

12. Le serre esistenti sul fondo non più funzionali alla conduzione aziendale non possono essere utilizzate per attività agrituristiche di ospitalità e ristorazione e non possono costituire oggetto di interventi di demolizione ed accorpamento ad altri fabbricati da destinare all'attività agrituristica ai sensi del precedente comma 9. Fermi restando i divieti di cui sopra è consentito l'uso delle serre esistenti non più funzionali alla conduzione aziendale come locali di servizio funzionali all'attività agrituristica quali, ad esempio, attività didattiche o attività di degustazione. A tali fini sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione e risanamento conservativo delle strutture esistenti ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 della l.r. n. 16/2008 e s.m. .

13. Per unità abitativa si intende quella attrezzata per il pernottamento ed il soggiorno, dotata di servizi igienici e di servizio di cucina, anche con angolo cottura. La superficie minima dell' unità abitativa è di ventiquattro metri quadrati. Nelle unità abitative è consentita un'altezza media minima di metri 2,50

Articolo 6
(Zone a prevalente interesse agrituristico)

1. Ai sensi dell'articolo 5 comma 3 della l.r. 37/2007, sono zone a prevalente interesse agrituristico:
a) territori, o loro porzioni, dei comuni compresi nell'elenco comunitario delle zone agricole montane e svantaggiate di cui alla direttiva 75/273/CEE (direttiva del Consiglio relativa all'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE) e successive modificazioni nonché le aree protette, ivi comprese le relative aree contigue e di "paesaggio protetto", di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni;
b) i territori, o loro porzioni, dei comuni individuati al comma 2 non inclusi nelle zone di cui alla lettera a.

2. I territori di cui alla lettera b) del comma 1 sono:
a) i territori o loro porzioni, dei comuni, già individuati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. del 1597 del 16/12/2005, riportati nella tabella E;
b) porzioni dei territori dei comuni della Spezia e di Ventimiglia, definiti nell'allegato D del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
c) i territori o loro porzioni dei comuni non costieri riportati nella tabella E e non inclusi nelle lettere a) e b) del presente comma;
d) porzioni dei territori dei comuni di Cipressa e di Imperia i cui identificativi catastali sono ripor-

tati nella tabella E;
e) i territori individuati alla lettera a) del comma 1 che, a seguito di successive modifiche della normativa comunitaria e regionale, non dovessero essere più ricompresi nei provvedimenti indicati alla medesima lettera a).

Articolo 7
(Impiego di prodotti aziendali per la somministrazione)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 , comma 4 della l.r. 37/2007, nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici,e la degustazione devono essere ricavate da prodotti di propria produzione in misura non inferiore al 40 per cento. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda stessa che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole anche costituite in forma di rete di imprese operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte. Per ambito locale si intende l'ambito provinciale o quello della provincia limitrofa.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 , comma 4, della lr 37/2007 nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di propria produzione di cui al comma 1, in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.

3.Compete alla Regione la verifica delle percentuali dei prodotti dell'azienda. Tale controllo viene svolto sulla base degli indirizzi colturali in atto contenuti nella tabella F ovvero in fase di svolgimento dell'attività agrituristica, la verifica viene effettuata anche sulla base dei prodotti agricoli utilizzati nella somministrazione dei pasti e delle bevande.

4. Qualora sulla base delle valutazioni e dei calcoli di cui al comma 3 l'indirizzo colturale non fosse adeguato alla somministrazione dei pasti nelle percentuali minime di legge, si procederà alla proporzionale riduzione dei pasti massimi assentibili, rispetto a quelli determinati con il rapporto di prevalenza, fino al raggiungimento della necessaria percentuale.

Articolo 8
(Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti)

1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui ai regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e successive modifiche e integrazioni.

2. Al fine del corretto esercizio delle attività agrituristiche e tenuto conto delle caratteristiche delle stesse, nel rispetto della normativa comunitaria, sono stabilite le disposizioni tecniche in materia igienico sanitaria, riportate nell'allegato "Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione degli alimenti" . Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme igienico sanitarie vigenti.

Articolo 9
(Ospitalità in spazi aperti)

1. Per ospitalità negli spazi aperti si intende la messa a disposizione di terreni aziendali destinati a:
a) campeggiatori con tende;
b) campeggiatori con caravan;
c) campeggiatori con autocaravan;

d) aree attrezzate per pic-nic.

2. La sistemazione di ogni piazzola, nel rispetto delle caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio, deve assicurare un efficiente drenaggio e limitare la formazione di polvere, anche tramite l'inerbimento del terreno o l'utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente rurale.

3. Deve essere garantito l'ombreggiamento anche parziale della piazzola con alberi o con apposite coperture realizzate con materiali naturali.

4. L'area destinata a campeggio deve essere dotata di acqua potabile e di colonnine per la fornitura di presa elettrica in quantità adeguata rispetto al numero di piazzole esistenti. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori devono essere realizzati, per quanto possibile, all'interno di strutture edilizie esistenti, anche in aggiunta a quelli presenti per attività di alloggio e di somministrazione di pasti e bevande. Ogni servizio igienico è composto da wc, lavabo e doccia ed il loro numero complessivo deve essere in ragione di almeno uno ogni quattro piazzole. Deve essere previsto un locale multiuso dotato di lavelli e lavatoi.

5. L'area destinata a campeggio per caravan e autocaravan deve essere inoltre munita di un pozzetto agibile per acque di scarico e di uno scarico idoneo per wc chimici.

6. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole, possono essere utilizzati i servizi igienici e le forniture d'acqua e di elettricità delle strutture ordinarie dell'azienda agricola.

7. La sosta di tende, caravan, e autocaravan negli spazi aperti deve essere di tipo temporaneo e non può in nessun caso superare i tre mesi nell'arco dell'anno.

8. Non sono consentite la recinzione o la realizzazione di altre strutture per caravan o autocaravan che possano configurarsi come ampliamento della zona di preingresso ai mezzi stessi.

9. Negli spazi di cui al comma 1 l'attività agrituristica deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio.

10. Le aree attrezzate per pic-nic devono essere realizzate in armonia con le caratteristiche orografiche e vegetazionali del paesaggio e, qualora sia necessario eseguire manufatti, questi devono essere assentiti in conformità alle vigenti norme urbanistico-edilizie. In tali zone è consentita l'accensione di fuochi nel rispetto delle norme antincendio.

Articolo 10
(Piscine)

1. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque.

2.Le disposizioni relative alla conduzione delle piscine delle aziende agrituristiche sono definite dalla Deliberazione della Giunta regionale n.175 del 22/02/2013 "Piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad utenza pubblica, relative ad attività ricettive turistiche o agrituristiche (Categoria A – Gruppo a2.2) Revisione allegato D.G.R. n.905 del 30/7/2010"

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, per le piscine delle aziende agrituristiche non è obbligatoria la presenza dell'assistente bagnanti, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) individuazione e realizzazione di percorsi, anche dedicati, di facile accesso per garantire l'assistenza;
b) presenza di personale abilitato ad interventi di pronto soccorso, debitamente formato secondo

quanto prevede la normativa vigente, prontamente disponibile durante le ore di apertura della piscina.

Articolo 11
(Fattorie didattiche)

1. Per fattoria didattica si intende un'azienda agricola che svolge attività didattiche e divulgative di educazione alimentare e ambientale, volte anche a far conoscere e valorizzare le attività legate alla tradizione e alla cultura rurale. La fattoria didattica si prefigge l'obiettivo di far conoscere, attraverso l'attività agricola, la vita vegetale ed animale, il ciclo delle colture, le tecniche di allevamento, i processi di produzione dei prodotti agroalimentari, l'importanza del suolo e dell'acqua, nonché le abilità manuali e le conoscenze dell'operatore agricolo e l'importante ruolo svolto dallo stesso a livello ambientale e sociale, anche al fine di educare, in particolare i giovani, ad un consumo consapevole e ad un comportamento attivo nella salvaguardia dell'ambiente. Tali attività sono rivolte a gruppi giovanili nell'ambito di attività scolastiche o extrascolastiche, nonché a favore di altri soggetti interessati alla conoscenza e all'approfondimento di tematiche legate alla tradizione contadina.

2. L'attività di fattoria didattica rientra nell'attività agrituristica quando l'imprenditore agricolo che la esercita è operatore agrituristico. Tale attività è soggetta a quanto previsto dal presente provvedimento, laddove applicabile.

3. L'attività di fattoria didattica, se svolta da un imprenditore agricolo, che non sia operatore agrituristico, non costituisce attività agrituristica, non è soggetta alla SCIA ed è sottoposta a quanto stabilito dalla DGR 135/2006.

4. In ogni caso sia l'operatore agrituristico, sia l'imprenditore agricolo non operatore agrituristico, che intende esercitare l'attività di fattoria didattica deve sottoscrivere la "Carta degli impegni e della qualità", di cui alla citata DGR n. 135/2006.

Articolo 12
(Attività di degustazione)

1. Per degustazione si intende l'attività di somministrazione, anche ai fini promozionali, attuata presso la sede aziendale o anche fuori di essa, di assaggi di prodotti aziendali e preparazioni agrituristiche preparate in precedenza presso le aziende, ivi compresa la mescita di vini, senza che siano necessarie, al momento della fornitura al consumatore, ulteriori manipolazioni ed elaborazioni se non la porzionatura, il riscaldamento e l'eventuale conservazione refrigerata e senza che ciò si configuri come somministrazione di un pasto seppure di ridotta entità.

Articolo 13
(Altre attività agrituristiche)

1. Nell'ambito delle attività agrituristiche rientrano anche le attività ricreative, le attività culturali e di interesse storico-ambientale e la pratica sportiva, esercitate dall'imprenditore agricolo inserito nella banca dati degli operatori agrituristici e svolte nel rispetto del presente provvedimento.

2. Rientrano nelle attività ricreative,culturali e di interesse storico-ambientale l'organizzazione di intrattenimenti, di attività di animazione e di svago per il tempo libero finalizzati ad un contatto diretto con l'ambiente ed a una migliore fruizione e conoscenza del territorio, con particolare riguardo allo spazio rurale, nonché all'espletamento di attività formative, divulgative, culturali e storiche in materia di civiltà rurale e tradizione locale e di educazione ambientale.

3.Rientrano nelle pratiche sportive quelle attività collegate all'esercizio psico-fisico in ambiente natu-

rale e che si svolgono con risorse e mezzi dell'azienda agricola.

4.Per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo deve essere in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 19.

5. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande, solo se realizzano una connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali. Per connessione si intende la realizzazione di tali attività con risorse dell'azienda di chiara connotazione agricola e con esclusione dell'utilizzo di risorse estranee alla ruralità aziendale. Se tali attività non risultano in connessione con l'attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione ad esse, anche facoltativa, non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo in quanto comprese nel prezzo dell'ospitalità indipendentemente dalla fruizione del servizio stesso.

6. Per le attività di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo è tenuto a presentare, congiuntamente alla SCIA un piano dettagliato delle attività e un disciplinare di qualità che intende realizzare con le risorse agricole aziendali. L'azienda deve inoltre:
a) disporre di spazi o locali adeguatamente attrezzati per l'attività da svolgere e per il numero di ospiti, nonché idonei servizi igienici;
b) disporre di spazi idonei per il parcheggio di automezzi;
c) dare disponibilità a condurre visite guidate per illustrare le attività produttive dell'azienda;
d) prevedere la presenza di soggetti abilitati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3, qualora necessari.

7. La struttura regionale competente può dettare ulteriori specificazioni e integrazioni tecniche, per la predisposizione del piano delle attività e del disciplinare di qualità di cui alla lettera 6 .

8. Rientrano altresì nell'esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 29/1994 e del Regolamento regionale 2 aprile 1997, n.1. Per quanto attiene alla disciplina dell'attività agrituristica, le aziende agri-turistico-venatorie sono soggette alle disposizioni di cui alla l.r. 37/2007 ed a quelle previste nel presente provvedimento.
9. Qualora l'azienda agricola che esercita l'attività agrituristica non si configuri come azienda agrituristico-venatoria, l'operatore agrituristico può presentare motivata domanda affinché venga vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.. La domanda deve essere presentata secondo le modalità previste dall'articolo 8 della l. r. 29/1994.

Articolo 14
(Periodi di apertura)

1. I periodi e gli orari di apertura al pubblico dell'azienda agrituristica sono lasciati alla libera decisione dell'operatore, purché:
a) non siano inferiori a novanta giorni, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare ai sensi del comma 7 articolo 4 della l.r. 37/2007;
b) siano annualmente comunicate al Comune le eventuali variazioni apportate nel corso dell'esercizio dell'attività. In mancanza di comunicazione si intendono confermati i dati dell'anno precedente;
c) siano resi pubblici all'ingresso della struttura destinata all'attività agrituristica.

2. E' consentito, previa comunicazione al Comune e per conoscenza all'Ispettorato, sospendere, per un tempo limitato, la ricezione degli ospiti nei periodi stabiliti purché sia rispettato il limite minimo dei 90 giorni di apertura previsto dal comma 1.

Articolo 15
(Obblighi nella gestione dell'attività agrituristica)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 14 della l.r. 37/2007, l'operatore agrituristico è tenuto a presentare annualmente alla Provincia ai sensi del comma 1 lettera h) dell' articolo 14 medesimo, una dichiarazione contenente le tariffe che intende praticare per l'anno successivo entro il termine e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 novembre 2014 n. 32 "Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche". In difetto, si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente.

Articolo 16
(Targhe identificative)

1. I soggetti che intendono esercitare l'attività agrituristica , successivamente all'attribuzione della sigla identificativa , regionale di cui all'art 19 comma 5 sono tenuti ad apporre all'ingresso del luogo ove viene espletata l'attività medesima, in modo stabile e ben visibile una targa avente le caratteristiche e il marchio nazionale dell'agriturismo come definito nell'allegato 6

Articolo 17
(Classificazione)

1. Le aziende agricole che offrono ospitalità di cui all'articolo 2 della lr 37/2007 e all'articolo 2 del presente provvedimento sono tenute obbligatoriamente a definire la classificazione della propria struttura in base alle linee guida previste per la classificazione riportate nell'allegato 4;
2. L'azienda dichiara i requisiti posseduti e il livello di classificazione appartenente contestualmente alla presentazione della SCIA, utilizzando l'apposita scheda riportata nell'allegato 5, tale allegato deve essere presentato anche nei casi di subentro e variazione dell'attività;
3. Alle aziende già autorizzate che svolgono attività di ospitalità, entro il 31 dicembre 2015, in fase di prima attuazione si applicano le norme di cui all'art.25;

TITOLO III
(Funzioni amministrative)

Articolo 18
(Ulteriori requisiti per l'inizio dell'attività agrituristica)

1. In aggiunta a quanto disposto dal titolo II, per l'inizio dell'attività agrituristica devono sussistere i seguenti requisiti:

a) il soggetto richiedente deve essere iscritto al Registro delle Imprese Agricole presso la Camera di Commercio e titolare di Partita IVA con campo di attività nel settore agricolo;
b) il soggetto richiedente, fatto salvo il caso in cui abbia ottenuto la riabilitazione, non deve:

– aver riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate, frode nell'esercizio del commercio, prodotti con marchi abusivi) o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
– essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni;
– essere stato dichiarato delinquente abituale.

c) l'azienda agricola deve richiedere, per le attività collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all'allevamento animale, l'impiego di almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU), nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 6, e di almeno una ULU nelle

restanti zone. Una ULU corrisponde a 288 giornate lavorative annue. Rientrano nelle attività collegate alla coltivazione del fondo e all'allevamento anche quelle direttamente espletate dall'imprenditore agricolo per la manipolazione e trasformazione dei prodotti strettamente di propria produzione. Il calcolo delle giornate lavorative per la determinazione della ULU o della mezza ULU viene effettuato con i parametri riportati nelle tabelle A e B. Qualora l'azienda agricola operi in più comuni, la ULU minima per svolgere l'attività agrituristica è quella riferita alla zona ove viene effettivamente esercitata l'attività stessa. Se tale attività viene svolta in più comuni, di cui anche uno solo ricadente in zona a non prevalente interesse agrituristico, la dimensione minima è quella di una ULU;

d) i terreni utilizzati per il calcolo delle giornate sopradette devono essere di proprietà del richiedente ovvero nella sua disponibilità a titolo di usufrutto o in affitto.
e) le attività, sia agricole, sia agrituristiche, devono essere espletate sul territorio della Regione Liguria. Eventuali superfici agricole site in altri comuni extraregionali purché confinanti con il territorio ligure possono essere computate al fine della determinazione delle giornate lavorative agricole purché non prevalenti su quelle liguri. In tal caso, l'imprenditore agricolo deve presentare specifica dichiarazione, nella quale attesti di non aver utilizzato le medesime superfici per il computo del tempo lavoro agricolo, ai fini dell'espletamento di attività agrituristica nella regione confinante

Articolo 19
(Inizio dell'attività agrituristica)

1. L'attività agrituristica può essere iniziata con la presentazione di SCIA al SUAP (Sportello unico per le attività produttive), ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.160/2010.
2. I contenuti della SCIA necessaria per l'inizio dell'attività agrituristica sono specificati all'articolo 20.
3. Il SUAP è titolare dell'istruttoria ai sensi del citato articolo comma 5 del DPR 160/2010. A tale proposito, entro 7 giorni dal ricevimento della SCIA il SUAP invia copia della SCIA all'Ispettorato al fine dell'espressione da parte dello stesso di un parere vincolante relativo agli elementi di cui l'articolo 20 comma 1 lettere da c) a p). L'Ispettorato esprime tale parere, con la possibilità di formulare prescrizioni, entro 30 giorni dal ricevimento di copia della SCIA da parte del SUAP.
4. Il SUAP, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta gli eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3 della L. 241/1990 e ssmm.ii., dandone comunicazione all'Ispettorato.
5. L'Ispettorato tiene ed aggiorna la banca dati degli operatori agrituristici, con i dati di cui all'articolo 20 lettere da c) a p), comunicando all'interessato e al SUAP la sigla identificativa regionale attribuita.
6. I dati e le informazioni sono resi in forma di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, ai sensi della vigente normativa (artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445).

Articolo 20
(Contenuti della SCIA)

1. Qualora per l'insediamento dell'attività agrituristica non siano previsti interventi urbanistico-edilizi, la SCIA contiene:

a) Indicazioni anagrafiche;
b) Indicazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 18 comma 1 lett. a) e b);
c) la descrizione dell'ordinamento colturale e zootecnico e delle attività connesse con il calcolo delle relative giornate agricole avvalendosi prioritariamente del fascicolo aziendale di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione del-

l'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173) conformemente a quanto stabilito dalla circolare dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura n.ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005;

d) l'indicazione dei fabbricati da utilizzare nell'attività agrituristica e le modalità del loro utilizzo. Qualora si utilizzi un fabbricato fuori dal fondo, l'indicazione dei fabbricati presenti nell'azienda agricola;

e) il numero dei posti letto nei locali aziendali e/o il numero delle piazzole negli spazi aperti, qualora previsti per l'esercizio dell'attività;

f) il numero dei coperti e la percentuale dei prodotti agricoli aziendali da destinare agli ospiti nella somministrazione di pasti e bevande, qualora si effettui ristorazione;

g) i percorsi didattici per le fattorie didattiche;

h) il programma di attività e il disciplinare di qualità dei servizi offerti per le attività agrituristiche diverse da quelle di cui alle precedenti lettere e), f) e g) ;

i) la descrizione delle attività complementari, qualora previste;

j) l'analisi dettagliata per il calcolo del tempo lavoro necessario per le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell'azienda non riconducibili alle attività agrituristiche, qualora espletate;

k) l'indicazione del foglio di mappa con evidenziate le particelle aziendali;

l) l'indicazione del foglio di mappa con evidenziati i fabbricati
m) la planimetria dei fabbricati qualora non sia presente il progetto di ristrutturazione edilizia;

n) dichiarazione che i terreni utilizzati per l'attività agrituristica siano di proprietà, comproprietà, usufrutto o in affitto con contratto regolarmente registrato;

o) la sottoscrizione della "carta degli impegni e della qualità" nel caso di fattorie didattiche;

p) descrizione analitica del tempo lavoro necessario per le attività agrituristiche non comprese nella tabella C ;

q) gli idonei titoli edilizi dei fabbricati ad uso agrituristico;

r) dichiarazione di conformità alle vigenti normative degli immobili e delle strutture, comprensiva degli eventuali titoli edilizi, e di rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e annonaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso;
s) dichiarazione del possesso del certificato di agibilità o, nel caso di edifici ultimati prima del 27 luglio 1934 e non oggetto di successivi interventi edilizi idonei ad influire sulle relative condizioni di igiene e sicurezza, attestazione di tecnico abilitato della conformità dell'immobile alle vigenti normative igienico-sanitarie e di sicurezza.;
t) eventuale dichiarazione di avvenuta notifica ai sensi del regolamento (CE) n.852/2004;
u) dichiarazione relativa alla classificazione di cui all'allegato 5

2. Qualora per l'insediamento dell'attività agrituristica siano previsti gli interventi urbanistico-edilizi di cui all'art.5 commi 7,8 e 9 si applicano le procedure di cui al capo II della l.r. 10/2012 nel cui ambito deve essere verificata anche la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica relativamente alla prevalenza e connessione dell'attività agricola rispetto all'attività agrituri-

stica. In ogni caso a lavori edilizi ultimati, avendo conseguito il certificato di agibilità, prima dell'avvio dell'esercizio dell'attività il titolare è tenuto a presentare una SCIA semplificata al SUAP dichiarando che nulla è variato dell'attività agrituristica richiesta e nella consistenza dell'attività agricola dichiarata..

3. Nel caso previsto dal comma 2, qualora dopo gli interventi urbanistico-edilizi vi sia variazione nell'attività richiesta, deve essere presentata una SCIA ai sensi del comma 1 comprensiva della documentazione elencata.
4. La competenza in ordine alla valutazione ed alla verifica relativamente alle lettere da c) a p) ed u) del comma 1 è in capo all'Ispettorato con le modalità stabilite dal presente provvedimento.
5. I modelli per la presentazione della SCIA sono predisposti a cura dell'Ispettorato che redige altresì i modelli per le richieste di cui agli articoli 21 e 22

Articolo 21
(Cessazione dell'attività e Cambio titolarità)

1. In caso di cessazione dell'attività agrituristica, l'operatore agrituristico è obbligato a comunicare al SUAP l'avvenuta cessazione entro 30 giorni dalla medesima. L'Ispettorato, su comunicazione del SUAP, provvede alla cancellazione dalla banca dati degli operatori agrituristici.

2. In caso di mutamento di titolarità nell'azienda agrituristica il soggetto subentrante, che deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 37/2007, , deve presentare SCIA al SUAP per iniziare l'attività agrituristica con le indicazioni dell'articolo 20 comma 1 lettere a) e b) corredata da dichiarazione relativa all'assenza di variazioni nell'azienda agricola e nell'attività agrituristica di cui all'articolo 22 comma 5. Nel caso in cui siano intervenute le predette variazioni il subentrante deve presentare la SCIA di cui all'articolo 20, completa di tutti i suoi elementi.

Articolo 22
(Verifica dei requisiti per l'attività agrituristica e variazioni della stessa)

1. L'Ispettorato verifica, almeno ogni tre anni il permanere dei requisiti per l'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'articolo 20 comma 1 punti da c) a p) ed u) verificando in particolare:

a) la sussistenza del rapporto di prevalenza e di connessione tra attività agricola e attività agrituristica effettuando gli opportuni calcoli;
b) verificare le superfici effettivamente coltivate e le tipologie di coltura;
c) verificare la tipologia e la consistenza degli allevamenti;
d) attribuzione corretta della classificazione e all'accertamento dei requisiti dichiarati

2. Nelle fasi di controllo, l'Ispettorato può avvalersi di idonei strumenti informatici che consentano di gestire in maniera integrata dati riferiti al territorio, nonché di banche dati autorizzate disponibili sul web.

3. Nei casi riscontrati di perdita dei requisiti, l'Ispettorato avvia il procedimento di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica e ne dà comunicazione all'operatore interessato e al SUAP, specificando le irregolarità riscontrate.

4. Gli operatori agrituristici sono tenuti a comunicare al SUAP, le variazioni che subentrino nella consistenza dell'azienda agricola e nell'esercizio della attività agrituristica entro 30 giorni dalle stesse.

5. Le variazioni da comunicare, diverse dal cambio di titolarità o dalla cessazione dell'attività di cui all'articolo 21 in particolare riguardano:

a) variazioni nella consistenza dell'azienda agricola . Si intendono tali quelle connesse alla Superficie Agricola Utilizzata, all'ordinamento colturale e alle tipologie degli allevamenti.

b) variazioni negli immobili adibiti all'attività agrituristica. Si intendono tali quelle connesse alla capacità ricettiva dei medesimi ivi compresi ampliamenti, riduzioni ovvero diversa localizzazione dell'attività.
c) variazioni dei limiti dell'attività agrituristica. Si intendono tali quelle relative:
1) al numero dei posti letto (in camere o in unità abitative indipendenti);
2) al numero dei posti a tavola per la ristorazione;
3) al numero delle piazzole e degli ospiti negli spazi aperti;
4) ai programmi di attività e ai disciplinari di qualità dei servizi offerti per le altre attività agrituristiche;
5) ai giorni e al periodo di apertura dell'attività;
6) alla classificazione dell'azienda agrituristica;
7) all'apertura di ulteriori attività agrituristiche.

6. Il SUAP entro 7 giorni dalla SCIA di variazione ne invia copia all'Ispettorato al fine dell'espressione da parte dello stesso di parere vincolante. L'Ispettorato entro 30 giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP si pronuncia in merito alle variazioni richieste, con la possibilità di formulare prescrizioni, dandone comunicazione al SUAP.

7. In caso di inadempienza o mancata comunicazione da parte dell'operatore agrituristico, l'Ispettorato assume i conseguenti provvedimenti previsti dalla l.r. 37/2007.

8. L'Ispettorato provvede ad aggiornare la banca dati degli operatori agrituristici, a seguito delle variazioni che intervengano nella consistenza dell'azienda agricola nell'esercizio dell'attività agrituristica e nella classificazione attribuita.

Articolo 23
(Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività)

1. Nei casi di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica di cui all'articolo 15 della l.r. 37/2007, il SUAP ne da comunicazione all'imprenditore agricolo e all'Ispettorato. L'operatore interrompe l'attività agrituristica dal ricevimento della comunicazione di revoca dell'autorizzazione. La prosecuzione costituisce esercizio abusivo dell'attività agrituristica.

Articolo 24
(Vigilanza e controllo)

1. Fatta eccezione per le verifiche di cui all'articolo 22 svolte dall'Ispettorato, la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui alla l.r. 37/2007, sono esercitate in base a quanto disposto dall'articolo 16 della legge regionale medesima dai Comuni interessati nonché dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti. Nell'ambito dei compiti di vigilanza il Comune è tenuto altresì a verificare il corretto svolgimento delle attività agrituristiche e la corretta esecuzione dei lavori sotto l'aspetto urbanistico-edilizio ed a vigilare affinché nessuno svolga le attività previste per il settore agrituristico od utilizzi la denominazione "agriturismo" senza essere in possesso di regolare titolo abilitativo.

2. I controlli effettuati dall'Ispettorato e dal Comune presso l'azienda agrituristica sono svolti, di norma, in forma congiunta.

TITOLO IV
(Disposizioni transitorie e finali)

Articolo 25
(Disposizioni transitorie)

1.Gli operatori agrituristici che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento risultano iscritti nell'elenco regionale di cui al Regolamento regionale 4/2008, sono automaticamente inseriti nella banca dati di cui all'articolo 19, salva l'integrazione di eventuali dati e informazioni mancanti.

2. Ai procedimenti di iscrizione all' elenco regionale di cui al Regolamento 4/2008 o di variazioni già in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento del loro avvio. Successivamente alla registrazione nella banca dati degli operatori agrituristici o all'accoglimento delle variazioni agrituristiche, si applicano le disposizioni dl presente provvedimento.

3. Per i soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al Regolamento regionale 4/2008 n. 4 allo scadere dei tre anni della loro iscrizione nel caso in cui non abbiano iniziato l'attività agrituristica, l'Ispettorato procede alla cancellazione, fatto salvo il caso in cui siano in corso realizzazioni strutturali inerenti l'attività medesima.

4. I soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al Regolamento regionale 4/2008 che non hanno ancora intrapreso l'esercizio dell'attività agrituristica entro tre anni dalla loro iscrizione devono presentare SCIA di cui all'articolo 19 comma 1 con i seguenti elementi:

a. dichiarazione del mantenimento dei requisiti per la registrazione nell'elenco sopra menzionato
b. dichiarazione di conformità degli immobili e delle strutture a quanto previsto dal presente regolamento, comprensiva degli eventuali titoli edilizi, e di rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana e annonaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso;
c. dichiarazione della conformità igienico-sanitaria degli immobili destinati all'attività agrituristica o certificato di agibilità di cui all'art. 37 della l. n. 16/2008 e s.m.;
d. eventuale dichiarazione di avvenuta notifica ai sensi del regolamento (CE) n.852/2004;

Il SUAP entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA invia copia al fine dell'aggiornamento della banca dati degli operatori agrituristici

5. I soggetti già esercitanti l'attività agrituristica alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento possono mantenere le targhe identificative di cui all'articolo 16, disciplinate dalla normativa sull'agriturismo in vigore all'atto della loro prima iscrizione.

6. Fino all'attivazione del SUAP la presentazione delle segnalazioni di cui all' articolo 19 viene effettuata presso il Comune.

7. Entro il 31 dicembre 2015, le aziende agrituristiche già autorizzate che offrono ospitalità devono presentare all'Ispettorato competente apposita dichiarazione dei requisiti posseduti e il livello di classificazione appartenente, utilizzando l'allegato B, tale dichiarazione può essere presentata anche nei casi di subentro e variazione dell'attività rispettando il termine sopracitato.
8. Entro il 31 dicembre 2015 tutte le aziende agrituristiche autorizzate devono esporre la targa identificativa di cui all'articolo 16 del presente provvedimento;
9. Restano valide fino alla sostituzione della targa di cui all'art.16 del presente provvedimento e comunque al 31 dicembre 2015 la tipologia di targa stabilita all'art 16 della dgr 1443/2012 e sue mm.ii.;

Allegato 2

"Disposizioni igienico sanitarie per la preparazione e somministrazione di alimenti"

(Art. 8 delle Disposizioni attuative per l'esercizio dell'agriturismo di cui alla legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 e ss.mm.)

Articolo 1
(Notifica di inizio attività e variazioni di attività)

1. L'operatore che intende avviare attività di agriturismo che preveda la produzione, la somministrazione e/o la cessione a terzi di alimenti e bevande, ivi comprese la degustazione di prodotti aziendali, è tenuto a notificare lo svolgimento di tali attività ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

2. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione (art. 6 Reg. CE 852/2004) avviene tramite il modello previsto della Deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 411 del 21/04/2011. Con la presentazione della notifica di inizio attività ai fini della registrazione l'operatore autodichiara il possesso dei requisiti igienico – strutturali previsti dalla vigente normativa.

3. Ogni modifica significativa successiva all'inizio della attività è soggetta a contestuale notifica ai sensi del Regolamento CE 852/2004, come previste nella parte II del modulo della notifica di inizio attività ai fini della registrazione (Notifica delle variazioni successive all'inizio attività) di cui alla suddetta DGR 411/2011.

4. La notifica di inizio attività ai fini della registrazione e le successive notifiche sono presentate al Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente per territorio e l'inizio della attività è contestuale alla sua presentazione

Articolo 2
(Locali e spazi dedicati alla somministrazione di pasti)

1. Nell'ambito delle strutture per lo svolgimento dell'attività di agriturismo deve essere individuato un locale di somministrazione di dimensioni proporzionali al numero dei coperti consentiti, con aerazione sufficiente e dotato di dispositivi idonei ad evitare la presenza di roditori, di altri animali e di insetti ove necessario.

2. Nei casi in cui non si disponga di un locale per la somministrazione, è consentito l'uso di spazi esterni prossimi ai locali di preparazione adeguatamente protetti da intemperie e da pericoli di contaminazione.

3. I pasti, le colazioni e le merende in nessun caso possono essere consumati all'interno della cucina e dell'eventuale laboratorio.

4. Per quanto non espressamente specificato si rimanda al Reg. CE 852/2004 Allegato II e successive modificazioni.

Articolo 3
(Degustazione prodotti aziendali)

1. La degustazione dei prodotti aziendali è consentita in area distinta dal laboratorio e dalla cucina , anche in spazi all'aperto, o nell'ambito di manifestazioni al di fuori dell'azienda previa notifica come previsto dalla DGR 411/2011.

2. In ogni caso e soprattutto quando venga utilizzato uno spazio all'aperto, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

3. Per la preparazione degli alimenti per le degustazioni possono essere utilizzati il laboratorio

aziendale, la cucina individuata ai sensi delle presenti disposizioni.

4. Dovrà essere previsto l'utilizzo di stoviglie monouso o di attrezzature idonee al lavaggio delle stoviglie destinate alla degustazione. Devono essere assicurate, se necessario, corrette modalità di trasporto, conservazione ed esposizione nel rispetto dei principi e delle norme di corretta prassi igienica.

Articolo 4
(Locali e spazi dedicati alla preparazione dei pasti)

1. Nell'azienda di agriturismo che prevede attività di preparazione e somministrazione di pasti per un massimo di 10 posti a tavola, il locale cucina coincide con la cucina domestica. La cucina domestica, intesa come cucina di un immobile che deve possedere le caratteristiche di cui all'articolo 5 della l.r. 37/2007 e può essere diverso da quello dove risiede l'imprenditore, dovrà comunque possedere i requisiti previsti dalle disposizioni contenute nella normativa vigente e nei regolamenti edilizi e di igiene per i locali ad uso abitativo; dovranno essere previsti idonei dispositivi atti ad evitare presenza di roditori e di altri animali e insetti.
2. L'azienda di agriturismo che prevede l'attività di preparazione e somministrazione di pasti per un numero superiore a 10 posti a tavola dovrà essere dotata di locale cucina rapportato al numero di pasti preparati, ben areato e illuminato, in possesso dei requisiti specifici previsti dall'Allegato II del Regolamento CE 852/04 e da quanto indicato nelle presenti disposizioni. Tale locale può essere utilizzato dall'imprenditore agricolo anche per la preparazione di pasti per autoconsumo.

Articolo 5
(Utilizzo delle cucine per la produzione di alimenti)

1. Nel locale cucina, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2, è consentita la preparazione in quantità non superiori a 50 Kg/settimana per ciascun prodotto di:

a) insaccati;
b) formaggi;
c) pasta alimentare fresca;
d) conserve vegetali;
e) frutta sciroppata, cotta, candita;
f) confetture;

2. Le lavorazioni dovranno essere svolte rigorosamente in tempi separati tra di loro e dalla preparazione e cottura dei pasti.
3. Ogni ciclo di preparazione dovrà essere preceduto e seguito da accurato lavaggio e disinfezione delle superfici, suppellettile ed altra attrezzatura utilizzata.
4. Gli alimenti possono essere destinati esclusivamente alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale.
5. Per la quanto attiene i prodotti dell'alveare si fa riferimento alla DGR. 1691 del 29/12/2011 "Applicazione del Reg. (CE) 852/2004 nell'ambito dell'apicoltura e prodotti derivati destinati all'alimentazione umana e definizione del piccolo quantitativo".

Articolo 6
(Laboratori per alimenti)

1. Qualora sia prevista la preparazione di quantitativi superiori a quelli indicati all'articolo 5 e/o la successiva commercializzazione anche al di fuori dell'azienda, per tale preparazione dovranno essere impiegati appositi locali diversi dalla cucina i cui requisiti sono definiti dalla vigente normativa comunitaria o se del caso dalla DGR 1286 del 19 ottobre 2012.

Articolo 7
(Locali adibiti a servizi igienici)

1. I locali adibiti a servizi igienici non comunicano direttamente con i locali adibiti a produzione,

preparazione, confezionamento, somministrazione, stoccaggio e vendita di alimenti e bevande e sono dotati di:
a. pareti e pavimenti disinfettabili;
b. fornitura di acqua potabile, calda e fredda;
c. lavelli provvisti di comando non manuale, distributori automatici di sapone e di sistema igienico di asciugatura.

2. In relazione alla tipologia di attività svolta sono previsti almeno:
a. servizi igienici funzionali alla sala di ristorazione e/o all'area attrezzata ad uso degli avventori;
b. servizi igienici funzionali al locale cucina in uso agli operatori alimentari.

I servizi di cui al secondo comma lettera a), possono identificarsi con quelli delle camere solo nel caso in cui si somministrino pasti unicamente agli ospiti alloggiati e che queste siano ragionevolmente vicini alla sala da pranzo.

3. In caso di ristorazione rivolta anche ad ospiti non alloggiati è necessaria la predisposizione di specifici servizi igienici.

4. Nei casi di attività di ospitalità con somministrazione pasti, qualora il locale cucina coincida con la cucina domestica ai sensi dell'art. 4 primo comma, il servizio di cui al secondo comma, lettera b), può essere identificato con quello in dotazione all'abitazione dell'imprenditore agrituristico, fermo restando che, comunque, deve essere diverso dai servizi igienici destinati agli ospiti.

Articolo 8
(Locali adibiti a spogliatoio)

1. Per l'attività di produzione, preparazione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande, è necessaria la presenza all'interno dell'attività di agriturismo di installazioni adeguate adibite a spogliatoio, che possono coincidere con l'antibagno del servizio igienico previsto dall'art. 7, secondo comma lettera b) opportunamente attrezzate con armadietti a doppio scomparto lavabili e disinfettabili.

2. Qualora le caratteristiche strutturali o gli spazi a disposizione non consentano l'individuazione di uno specifico locale può essere ritenuta sufficiente un'area adeguatamente separata all'interno di uno spazio polifunzionale.

E' fatto divieto di utilizzare a tale scopo locali di produzione, trasformazione o manipolazione degli alimenti.

3. Qualora la cucina domestica venga utilizzata come locale di preparazione pasti ai sensi dell'articolo 4 primo comma, e quindi il locale sia riconducibile all'interno dell'abitazione dell'operatore di agriturismo, si possono utilizzare come spogliatoio anche locali dell'abitazione stessa, purché diversi da quelli destinati all'alloggio degli ospiti nonché da quelli previsti per gli avventori non alloggiati.

Articolo 9
(Rifornimento Idrico)

Per quanto indicato dal Cap VII dell'allegato II del Reg CE 852/2004 dovrà essere garantito all'interno dell'attività di agriturismo il rifornimento di acqua potabile destinata al consumo umano rispondente ai parametri individuati dal D.Lvo 2 febbraio 2001 n. 31, anche attraverso l'utilizzo di sistemi di potabilizzazione (clorazione automatica, trattamento con raggi UV, ecc.) purché adeguati dal punto di vista quantitativo alle esigenze quotidiane dell'agriturismo.

Articolo 10
(Autocontrollo e procedure)

1. Gli operatori agrituristici predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE 852/2004.

2. La/le procedura/e di cui al comma precedente riguardano almeno i seguenti aspetti:
a. pulizia e disinfezione;
b. disinfestazione/derattizzazione;
c. formazione del personale;
d. congelazione/scongelazione degli alimenti (ove effettuata);
e. confezionamento sottovuoto degli alimenti (ove effettuato);
f. preparazione di prodotti preparati e trasformati, conserve e semi-conserve comprensive dei trattamenti applicati ai fini del controllo dei rischi microbiologici;
g. igiene e comportamento del personale;
h. rifornimento idrico;
i. ritiro dal mercato dei prodotti non conformi (ove necessario);
j. gestione rifiuti alimentari .

3. Deve inoltre essere garantita la tracciabilità dei prodotti alimentari.

4. Qualora la lavorazione sia finalizzata alla cessione diretta al consumatore, ad esercizi di vendita al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, sui prodotti confezionati deve essere apposta un'etichetta come previsto dalla normativa vigente in materia di etichettatura.

5. Nelle attività di agriturismo l'adozione di Manuali di corretta prassi igienica di categoria approvati ai sensi dei Regolamenti Comunitari è alternativa alla predisposizione delle procedure permanenti basate sui principi dell'HACCP, fermo restando che dovrà essere mantenuta presso l'agriturismo idonea documentazione al fine di dimostrarne l'effettiva applicazione.

Articolo 11
(Congelazione/scongelazione degli alimenti)

1. L'attività di congelamento di prodotti alimentari di origine animale e vegetale, intesa come modalità di conservazione di alimenti mediante l'impiego del freddo, è consentita a condizione che:
a. il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura di congelazione e scongelazione con riferimenti alle buone pratiche di gestione della stessa;
b. l' agriturismo sia dotato di attrezzature specificatamente dedicate che garantiscano il raggiungimento della temperatura di congelazione (indicativamente -18°C a cuore del prodotto) e il mantenimento con attrezzature idonee;
c. gli alimenti congelati siano protetti tramite confezionamento con materiale appropriato quale sacchetti, film plastici, contenitori, ecc. il cui uso è consentito per gli alimenti; le confezioni riportino almeno la denominazione del prodotto, la data di congelazione, la provenienza.
d. L'utilizzo di alimenti congelati nella preparazione dei pasti deve essere espressamente indicato nel menù.

2. Per tutti gli altri prodotti utilizzati è opportuno che siano rispettati i seguenti tempi massimi di conservazione:
a. carni: bovine 9 mesi, suine 4 mesi, vitello 6 mesi; pollame 6 mesi, coniglio 4 mesi;
b. frattaglie: 3 mesi;
c. pesci molluschi crostacei: 2 mesi
d. ortaggi, legumi:12 mesi;
e. pasta fresca: 2 mesi;
f. dolci cotti: 3-4 mesi.

Articolo 12
(Confezionamento sottovuoto)

L'attività di conservazione degli alimenti tramite la tecnica del sottovuoto è consentita a condizione che:
a) vi siano le attrezzature idonee;
b) il piano di autocontrollo aziendale preveda una specifica procedura;
c) i prodotti alimentari siano confezionati con materiale appropriato consentito per gli alimenti e riportanti sulla confezione almeno la denominazione del prodotto, la data di confezionamento, la provenienza;

Articolo 13
(Formazione)

Il titolare dell' agriturismo deve assicurare:
1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e nozioni di base in relazione al tipo di attività riguardanti:
a. la microbiologia alimentare;
b. le tossinfezioni alimentari;
c. l'utilizzo delle temperature;
d. la conservazione degli alimenti;
e. le procedure di pulizia e disinfezione;
f. l'igiene personale e buone pratiche di lavorazione;

2. che i responsabili della elaborazione e della gestione delle procedure di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del Reg CE 852/2004, o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto, oltre a quanto previsto al punto 1 anche una adeguata formazione circa :
a. applicazione dei principi del sistema Haccp;
b. nozioni di legislazione alimentare.

3. Ai fini del presente articolo si fa riferimento a quanto previsto dalla DGR 793/2012.

Articolo 14
(Macellazione nell' agriturismo)

.La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina, avicunicola, nonché della grossa selvaggina e degli struzzi è consentita in impianti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) N. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione e la fornitura occasionale, da parte dell'azienda agrituristica, esclusivamente al consumatore finale e solo su sua richiesta estemporanea nonché la somministrazione di piccoli quantitativi, fino ad un massimo di 500 capi complessivi all'anno di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevata nell'ambito della stessa azienda, purché nel pieno rispetto delle corrette prassi igieniche.

L'attività di macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina, di capi allevati in azienda oltre le 500 unità e con il limite massimo di 50 UBE/anno, finalizzata alla vendita sul mercato locale o all'utilizzazione nell'azienda agrituristica, è consentita nelle aziende agricole o agrituristiche solo se presente locale dedicato esclusivamente ed appositamente attrezzato. Tale attività è comunque soggetta a specifica registrazione ai sensi del Reg.CE 852/2004.
I requisiti dei locali e le modalità operative per tale attività sono stabiliti dalla Regione Liguria con DGR 1286/2012.

Articolo 15
(Selvaggina cacciata)

La gestione della selvaggina cacciata è regolamentata dalla D.G.R. n° 1650 del 29/12/2010 "Linee guida cessione piccoli quantitativi di carni di selvaggina selvatica dal cacciatore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale"

Articolo 16
(Trattamento scarti)

Per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti, all'attività di ristorazione prevista nell'ambito dell' agriturismo si applicano le norme previste dal regolamento CE/852/04.

Definizioni[1]

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni :

a) "alimento" o "prodotto alimentare" qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/ 83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEEe 98/83/CE;
b) "legislazione alimentare", le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati;
c) "rischio", funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
d) "pericolo" o "elemento di pericolo", agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute
e) "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;
f) "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
g) "consumatore finale", il consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare
h) "contaminazione": la presenza o l'introduzione di un pericolo;
i) "acqua potabile": l'acqua rispondente ai requisiti minimi fissati nella direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;
j) "confezionamento": il collocamento di un prodotto alimentare in un involucro o contenitore posti a diretto contatto con il prodotto alimentare in questione, nonché detto involucro o contenitore;
k) "imballaggio": il collocamento di uno o più prodotti alimentari confezionati in un secondo contenitore, nonché detto secondo contenitore;
l) "commercio al dettaglio": la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso";

[1] Definizioni tratte da:Reg.(CE) 178/2002, Reg.(CE) 852/2004, Reg.(CE) 853/2004

m) "livello (ambito) locale": viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

n) Analisi dei pericoli e punti critici di controllo: gli operatori del settore alimentare devono predisporre, attuare e mantenere una o più procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – Analisi dei pericoli e controllo dei punti critici). Le procedure devono prevedere l'identificazione dei pericoli del processo produttivo/operativo, la loro valutazione in relazione alla natura e dimensioni dell'impresa e l'adozione di misure idonee a prevenirli e controllarli. Devono essere documentate e registrate al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure previste per il controllo dei pericoli per l'alimento. Tali atti devono essere aggiornati in presenza di variazioni del processo produttivo. In alcuni processi e per alcune fasi deve prevedere anche l'adozione del metodo HACCP.

o) "UBE (Unità Bovina Equivalente) 1 UBE corrisponde a:
200 Polli (Fattore di Conversione 0,005),
200 faraone (FC 0,005),
58,8 tacchini (FC 0,017),
90.9 anatre FC 0,011),
90,9 oche (FC 0,011),
125 Conigli (FC 0,008),
250 fagiani (FC 0,004),
333,3 quaglie (FC 0,003),
333,3 piccioni (FC 0,003),
333,3 pernici (FC 0,003)

Allegato 3

Tabelle

Tabella A - Parametri di tempo lavoro per la coltivazione del fondo, le pratiche silvicole e l'allevamento animale

Per il calcolo delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione del fondo, le pratiche silvicole e l'allevamento animale, si utilizzano i seguenti parametri convenzionali indicati in tabella:

Descrizione delle colture e degli allevamenti	Giornate lavorative ad ettaro o a capo di bestiame
colture cerealicole da granella	20
foraggere annuali (mais a maturazione cerosa, sorgo, ecc.)	25
foraggere poliennali (es. erba medica, trifoglio, ecc)	40
patate	60
rose da fiore reciso in pieno campo	800
altre colture floricole poliennali in pieno campo (mimosa, ginestra, calle, ecc)	350
colture per fronde da recidere in pieno campo (eucaliptus, pittosporo, ecc.)	350
colture floricole specializzate in vaso in pieno campo (compreso piante aromatiche)	800
colture floricole annuali in pieno campo	800
colture floricole annuali o in vaso in coltura protetta	1300
colture floricole altamente specializzate da recidere in coltura protetta (rose, gerbera, orchidea, garofani)	1300
altre colture floricole poliennali in coltura protetta	800

fiori per la produzione di fiori secchi	100
orto stagionale e orto consociato con frutteto	400
orto in coltura intensiva a rotazione	600
orto in serra	800
basilico in serra	1100
vigneto specializzato	220
oliveto	140
frutteto specializzato	200
frutta in guscio	70
piccoli frutti (lamponi, mirtilli, ribes, rovo, ecc)	300
prati permanenti	15
pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità	8
pascoli permanenti a bassa resa	5
vacche da latte in stabulazione libera	13
vacche in stabulazione fissa	20
vacche nutrici	8
bovini carne/allievi	8
equini	8
fattrici equini	15
cagne fattrici*	5
pecore e capre da latte	4
altri ovini/caprini	2
suini scrofe	4
altri suini	2
allevamenti avicoli (ogni 100 capi)	3
allevamenti avicoli con allevamento a terra (ogni 100 capi)	4
animali cunicoli (giornate computate per coniglie madri)	1
api stanziali (giornate computate per alveare)	2
api nomadi (giornate computate per alveare)	3
elicicoltura (giornate a ettaro)	350
bosco	3
raccolta di funghi, frutti e altri prodotti spontanei del bosco	3
coltivazione intensiva di funghi in strutture protette o ripari naturali	2500
castagneto da frutto	80
noccioleto	100
vivaio per la produzione di piantine da orto	1100

*per le cagne fattrici deve essere rispettata la L.349/1993

Tabella B - Parametri di tempo lavoro per le attività di trasformazione dei propri prodotti in azienda

Per il calcolo delle giornate lavorative necessarie per la trasformazione dei propri prodotti in azienda, si utilizzano i seguenti parametri convenzionali indicati in tabella:

Tabella C – Parametri di tempo lavoro connesso all'attività agrituristica

trasformazione prodotti in azienda	valore
trasformazione aziendale di prodotti zootecnici	+ 10% giornate lavorative correlate al carico di bestiame
trasformazione aziendale di uva	+ 20 giornate ad ha per le superfici correlate
trasformazione aziendale di olive	+ 10 giornate ad ha per le superfici correlate
trasformazione aziendale di altri prodotti agricoli	+ 10% giornate ad ha per le superfici correlate
confezionamento aziendale di basilico a mazzetti	+ 300 giornate ad ha per le superfici correlate
trasformazione di prodotti silvicoli	+ 10 giornate ad ha per le superfici correlate

Per il calcolo del tempo lavoro necessario per le attività agrituristiche, si utilizzano i seguenti parametri convenzionali indicati in tabella:

ATTIVITA' AGRITURISTICA	Parametro
ospitalità in camere da letto	un addetto / anno ogni 26 posti-letto
ospitalità in unità abitative	un addetto / anno ogni 35 posti letto
ristorazione per la cucina	un addetto / anno ogni 30 coperti al giorno
ristorazione per la sala	un addetto / anno ogni 25 coperti al giorno
colazione	un addetto/ anno ogni 400 colazioni
merende/pranzo in fattoria didattica per i bambini	un addetto/ anno ogni 280 merende
degustazione	1 giornata ogni 30 degustazioni effettuate
fattoria didattica	1 giornata ogni 25 persone ricevute
agri-campeggio	8 giornate / anno ogni piazzola
aree attrezzate per autocaravan	5 giornate / anno ogni piazzola
ippoturismo	1 giornata / anno ogni 4 cavalli impiegati

Per le attività agrituristiche non comprese nella tabella di cui sopra necessita inserire una specifica descrizione analitica del tempo necessario, allegata alla relazione tecnica relativa all'istanza di iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici

Tabella D – Calcolo per determinare il numero di giornate lavorative per esercitare l'attività agrituristica

Per il calcolo analitico delle giornate lavorative necessarie per l'esercizio delle tipologie di attività agrituristiche richieste dall'imprenditore agricolo, si procede nel seguente modo:

a) nel caso che l'attività venga espletata tutti i giorni nell'arco dell'intero anno: si moltiplica il numero delle singole unità richieste dall'operatore agrituristico (posti letto, coperti, colazioni, degustazioni, persone ricevute e/o piazzole) con il dato indicato in colonna due della tabella sottostante, ottenendo così il numero delle giornate lavorative annue necessarie per l'espletamento dell'attività agrituristica;

b) nel caso che l'attività non venga espletata tutti i giorni nell'arco dell'intero: si moltiplica il numero delle singole unità richieste dall'operatore agrituristico con il coefficiente indicato in colonna tre della tabella sottostante ed ancora con il numero di giorni di apertura dell'esercizio agrituristico, ottenendo così il numero delle giornate lavorative annue necessarie per l'espletamento dell'attività agrituristica. I giorni di apertura non potranno essere mai inferiori a 90 giorni all'anno.

L'ammontare delle giornate lavorative annue così ottenute dovranno risultare inferiori a quelle necessarie per l'espletamento dell'attività agricola.

Esempi:

Tipologia di attività	Giornate ad anno per singola unità		Coefficiente giornaliero
(1)	(2)	(3)	(4) (valore colonna 2 diviso 365)
Camere da letto	14,03	per ogni posto letto	0,0385
Unità abitative	10,42	per ogni posto letto	0,0286
Ristorazione (cucina)	12,17	per ogni coperto	0,0333
Ristorazione (sala)	14,60	per ogni coperto	0,0400
colazione	0,91	per ogni colazione	0,0025
merende/pranzo in fattoria didattica per i bambini	1,30	per ogni colazione	0,0036
Degustazione	0,033	per ogni degustazione	0,033
Fattoria didattica	0,04	per ogni persona ricevuta	0,04
Agri-campeggio	8,00	per ogni piazzola	0,02192
Agri-autocaravan	5,00	per ogni piazzola	0,01370
ippoturismo	0,25	per ogni cavallo	0,025

Determinazione del numero di giornate lavorative necessarie per esercitare l'attività agrituristica di ristorazione per numero di 30 pasti giornalieri nel periodo primaverile-estivo per complessivi 120 giorni:

(n° pasti giornalieri) X (giorni di apertura) X (coefficienti giornalieri per cucina + sala)

30 X 120 X (0,03334 + 0,04000) = 264 giornate lavorative agrituristiche

Ovviamente l'attività agricola deve richiedere più di 264 giornate lavorative annue altrimenti si dovrà procedere alla proporzionale riduzione del numero dei coperti.

Per contro se l'azienda agricola dell'operatore agrituristico assorbe 590 giornate lavorative annue e si volesse determinare il numero massimo di pasti somministrabili nel periodo estivo per complessivi 90 giorni, si procederà nel seguente modo:

(n° giornate lavorative agricole – 1) : (coefficienti giornalieri per cucina + sala)

(590 - 1): (0,03334 + 0,04000)

589 : 0,07334 = 8.031 pasti

8.031 : 90 (giorni di apertura) = 89 pasti giornalieri

Il numero massimo delle unità agrituristiche (posti letto, coperti, colazioni, degustazioni, persone ricevute e piazzole) determinate con i meccanismi di calcolo di cui sopra non può in nessun caso superare i limiti massimi previsti dall'articolo 4 del presente regolamento. Pertanto nel caso sopra esposto gli 89 pasti dovranno opportunamente essere distribuiti tra pranzo e cena in modo che venga comunque rispettato il limite massimo di cui al comma 5 dell'articolo 4.

Tabella E – Elenco delle zone a prevalente interesse agrituristico individuate dal Regolamento

I territori ricadenti nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui al comma 2 lettere a), b) e c) dell'articolo 6 sono:

lettera a)
l'intero territorio dei Comuni di
Moneglia (GE), Diano San Pietro (IM),
la restante parte non svantaggiata dei comuni di:
Carasco (GE), Uscio (GE), Diano Arentino (IM), Dolcedo (IM), Prelà (IM), Terzorio (IM), Riomaggiore (SP),

lettera b)
la porzione di territorio dei comuni definiti svantaggiati dall'allegato D del PSR
Ventimiglia (IM) e La Spezia,

lettera c)
Provincia di Genova
L'intero territorio dei comuni di Leivi, Sant'Olcese e Serra Riccò, e la parte non svantaggiata del comune di Cogorno
Provincia di Imperia
L'intero territorio dei comuni di Civezza, Diano Castello, San Biagio della Cima, Seborga, Soldano e Vallebona
Provincia della Spezia

L'intero territorio dei comuni di Arcola, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Santo Stefano Magra e Vezzano Ligure e la parte non svantaggiata del comune di Bolano

Provincia di Savona

L'intero territorio del comune di Carcare

Lettera d)

Porzione di territori dei comuni Cipressa (IM) e Imperia con i seguenti identificativi catastali:

Imperia E 290 fogli 1,2,3,4 (frazione Poggi) G 750

Cipressa C 718 fogli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (frazione Linguelietta) E 603

Tabella F – parametri e calcoli per la valutazione in termini di valori medi stimati sulla potenzialità dell'azienda agricola a produrre prodotti utili per la somministrazione dei pasti nella ristorazione agrituristica .

Per valutare se l'azienda agricola è potenzialmente in grado con l'indirizzo culturale in atto di rispettare quanto disposto all'articolo 4 comma 4 della l.r. 37/2007 (o che ciò possa avvenire prima dell'inizio dell'attività agrituristica con un cambio dell'indirizzo colturale attuale compatibile con la tipologia dei terreni disponibili), la Regione provvede ad eseguire gli opportuni calcoli, tenuto conto di quanto riportato nella tabella seguente, che indica in percentuale la quantità di prodotti tal quali o trasformati che in termini mediamente stimati di valore possono essere utilizzati per la somministrazione dei pasti nell'azienda agrituristica.

PRODOTTI TAL QUALI O TRASFORMATI PROVENIENTI Da	% Prodotto SOMMINISTRABILI NEL PASTO	COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE
Orto in coltura intensiva	90 %	2,250
Orto stagionale	60 %	1.500
Orto consociato a frutteto	50 %	1.250
Seminativo per alimentazione umana	30 %	0.750
Oliveto	10 %	0.250
Vigneto	30 %	0.750
Frutteto specializzato o piccoli frutti	20 %	0.500
Frutta a guscio	15 %	0.375
Capi zootecnici da carne	70 %	1.750
Capi zootecnici da latte	50 %	1.250
Allevamenti da bassa corte	75 %	1.875
Bosco	10 %	0,125
Miele	2 %	0,125

Il coefficiente moltiplicatore rappresenta il rapporto tra la percentuale somministrabile e il 40% minimo richiesto per legge (ad esempio 90:40 = 2,250).

Dalla tabella emerge che i prodotti provenienti da solo oliveto o solo vigneto o solo seminativo o solo frutteti o solo bosco o solo fiori non raggiungono il 40 % e pertanto chi ha esclusivamente uno solo di questi indirizzi colturali non può esercitare attività di somministrazione pasti a meno che non si impegni a modificare almeno in parte l'indirizzo colturale prima dell'avvio dell'attività agrituristica. Per contro chi ha solo orto o solo allevamenti è in grado di superare la soglia del 40%.

Nella azienda devono quindi essere almeno presenti indirizzi colturali o di allevamento che sulla base della tabella di cui sopra raggiungano almeno il minimo del 40%.

Per esempio per la ristorazione superata tale soglia e determinato il numero massimo dei posti tavola in base al rapporto di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica, bisogna tuttavia

verificare se per quel numero di posti tavola possono essere assicurati in via preventiva almeno il 40% dei prodotti tal quali o trasformati dell'azienda, ivi compresa la eventuale quota del quarto proveniente da cooperative o consorzi a cui l'azienda agricola fa parte.

Per procedere a tale verifica necessita determinare il numero dei pasti in base al rapporto di connessione per ciascuna superficie agricola o allevamento e moltiplicarlo per il coefficiente indicato in tabella. Se la somma di tutti i pasti determinati in base al rapporto di connessione è inferiore al numero dei pasti determinati con l'applicazione dei coefficienti in tabella significa che l'azienda è in grado di assicurare il 40% dei suoi prodotti nella somministrazione. Diversamente il numero dei pasti determinati con il rapporto di connessione deve scendere a quello determinato con i coefficienti di cui in tabella, a meno che l'imprenditore agricolo non si impegni a modificare per quanto necessario il suo indirizzo colturale prima dell'inizio dell'attività agrituristica, intendendo con pasti : ristorazione, colazione ,merende pranzi per bambini in fattoria didattica.

Si riporta a titolo di esempio un calcolo ipotetico:
Nella quinta colonna il calcolo ha dato circa 15 pasti al giorno autorizzabili in funzione del rapporto

Coltivazione	Sup. (ha)	gg/ha	gg agricole	n.° pasti	coeff.	pasti effettivi
Orto annuale stabile	0,3500	600	210	7,95	2,250	17,90
Seminativo (patate)	0,2000	60	12	0,45	0,750	0,34
Oliveto	1,2000	140	168	6,36	0,250	1,59
TOTALI			390	14,73		19,83

di connessione tra attività agricola e agriturismo.

Nella settima colonna il calcolo ha dato circa 20 pasti al giorno in funzione della possibilità di assicurare il 40% di prodotto di provenienza aziendale nella somministrazione.

Il calcolo ha quindi confermato che i 15 pasti sono autorizzabili sia per il rapporto di connessione sia per la capacità di poter somministrare il 40% di prodotto di provenienza propria.

Si riporta un altro esempio differente da quello sopra riportato:
Il questo caso il calcolo evidenzia che i 15 pasti autorizzabili per il rapporto di connessione non sono

Coltivazione	Sup. (ha)	gg/ha	gg agricole	n.° pasti	coef.	pasti effettivi
Orto annuale stabile	0,0500	600	30	1,14	2,250	2,56
Seminativo (patate)	0,1500	60	9	0,34	0,750	0,26
Oliveto	2,5000	140	350	13,26	0,250	3,31
TOTALI			389	14,70		6,13

supportati dalla possibilità di poter somministrare il 40% di prodotto di provenienza propria e pertanto il numero dei pasti al giorno dovranno scendere a 6, a meno che l'imprenditore agricolo non si impegni a modificare per quanto necessario il suo indirizzo colturale prima dell'inizio dell'attività agrituristica.

Allegato 4
LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE

La Regione Liguria in ottemperanza del Decreto 13 febbraio 2013 "Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche" definisce i suddetti criteri.

I criteri sotto riportati sono stati modificati rispetto a quelli nazionali nel rispetto di quanto disposto all'allegato B del Decreto 13 febbraio 2013, tali modifiche sono state comunicate al Ministero delle Politiche agricole e Forestali con nota PG/2014/201250 del 24/10/2014 e il Ministero ha comunicato il nulla osta con nota n. 0021384 del 27/10/2014.

ATTUALITA' E FUNZIONI DELLA CLASSIFICAZIONE NELL'AGRITURISMO

1. Scopi della classificazione

I principi che guidano la definizione dei Criteri unitari di classificazione delle aziende agrituristiche si possono così sintetizzare:

rappresentare armonicamente, in un unico sistema di requisiti, punteggi e soglie di accesso, lo spirito e la "personalità" dell'agriturismo italiano nelle sue varie forme

tradurre in cinque categorie progressive la percezione, da parte dell'ospite, della complessità del servizio offerto da ciascuna azienda agrituristica;

valorizzare la caratterizzazione agricola del contesto di accoglienza, che rappresenta una delle "attese" più significative di chi sceglie l'agriturismo per le proprie vacanze;

tenere presenti le più comuni e diffuse caratteristiche di confortevolezza del servizio agrituristico, non sempre coincidenti con quelle attese dai frequentatori di altre strutture turistiche;

non considerare requisiti relativi a servizi, strutture o aspetti caratterizzanti altre forme di turismo, ma palesemente non in sintonia con la personalità dell'agriturismo italiano (questi aspetti possono essere "descritti" dalle aziende agrituristiche attraverso i propri canali di comunicazione e promozione).

Prendere in considerazione anche aspetti relativi al contesto paesaggistico-ambientale in cui si svolgono le attività agrituristiche, in quanto significativi ai fini della percezione positiva che l'ospite medio ha dell'agriturismo.

La classificazione delle aziende agrituristiche deve, come già avviene per la classificazione degli alberghi, dare al pubblico una "idea complessiva di massima" del livello di comfort (comodità dell'accoglienza), varietà di servizi (animazione dell'accoglienza) e qualità del contesto ambientale (natura, paesaggio, tranquillità) che ciascuna azienda è in grado di offrire, attraverso l'attribuzione di categorie, espresse da un numero variabile di simboli riportati in successione.

Per una facile leggibilità da parte del pubblico, occorre che la classificazione delle aziende agrituristiche sia il più possibile paragonabile alla classificazione degli alberghi e dei campeggi: non necessariamente nella scelta dei requisiti, ma piuttosto nel fare in modo che i requisiti scelti rispondano efficacemente alla composizione della "soddisfazione" dell'ospite "normale".

Si ritiene, pertanto, che le categorie di classificazione debbano essere cinque, come avviene per le altre strutture ricettive e che, per necessaria immediata identificazione del settore agrituristico, il simbolo che esprime le categorie debba essere diverso dalle stelle, utilizzate per le altre strutture ricettive.

2. Procedura di classificazione

La procedura di classificazione delle aziende agrituristiche della Regione Liguria si esplicita con un' autodichiarazione (l'azienda si attribuisce la categoria di classificazione attraverso la compilazione di un modulo recante un insieme di requisiti e le necessarie istruzioni per attribuire la categoria) l'Ispettorato agrario nell'ambito delle attività di controllo in un arco temporale di tre anni provvede all'accertamento dell'attribuzione corretta della classificazione e dell'accertamento dei requisiti dichiarati.

3. Distinzione fra classificazione e qualificazione

La classificazione si basa su "cosa" l'azienda offre, non su "come" lo offre. Si basa dunque su requisiti concretamente rilevabili; non può tenere conto dei comportamenti di gestione, che determinano la qualità dei servizi.

4. Distinzione fra classificazione e informazione

Il sistema di classificazione si esprime esclusivamente attraverso l'attribuzione della categoria. Non sono dunque immediatamente noti all'ospite i requisiti (fattori strutturali, attrezzature accessorie, varietà di servizi, paesaggio, ecc.) in base ai quali la categoria stessa è stata attribuita.

Incrociando la categoria di classificazione con l'informazione sui servizi offerti dall'azienda e sui prezzi, il pubblico potrà compiere la propria scelta con una ragionevole disponibilità di elementi significativi.

5. Classificazione e norme

Le norme (leggi e regolamenti regionali) stabiliscono le regole di base che occorre rispettare nella prestazione di ciascun servizio agrituristico. La classificazione, dando per assolto "a monte" il rispetto delle

norme (categoria 1-simbolo), tiene conto della “consistenza” complessiva dei servizi offerti, oppure, all’interno di ciascun servizio, delle variabili quantitative (obiettivamente rilevabili), che influiscono sulla soddisfazione dell’ospite.

6. Quali aziende agrituristiche classificare
L’azienda agrituristica può offrire i seguenti servizi:
- alloggio
- campeggio
- ristorazione
-degustazione
- attività ricreative, didattiche e culturali.
Si ritiene che siano da classificare, come già avviene per altri settori dell’offerta turistica, le aziende che offrono servizio di pernottamento, con o senza la prestazione di altri servizi.

7. Requisiti peculiari dell’agriturismo
Comfort, articolazione e completezza dei servizi disegnano un sistema di requisiti sostanzialmente simile a quello previsto per le altre forme di ospitalità alberghiera. Vi sono tuttavia, nella scelta del soggiorno in un agriturismo, delle aspettative dell’ospite che sono specifiche per il settore e in quanto tali sono valorizzate in questo schema di classificazione.

8. Requisiti non omogenei
Le caratteristiche delle strutture abitative e dei locali di accoglienza dell’azienda agrituristica sono spesso disomogenee, data la diversità dei territori, della storia, delle tipologie edilizie e delle strutture disponibili. E’ necessario che la classificazione vada oltre la molteplicità delle casistiche aziendali individuando, per quanto possibile, requisiti da esse indipendenti.

9. Significato della classificazione ai fini della comprensione del consumatore
Nell’elaborazione del sistema di classificazione a livello nazionale delle aziende agrituristiche, si è delineato il contenuto, in termini di percezione da parte dell’ospite, dei cinque livelli della classifica proponibile.

Categoria 1 simbolo - Azienda che offre soltanto le attrezzature e i servizi minimi previsti dalla legge in condizioni di necessaria igiene e funzionalità.

Categoria 2 simboli - Azienda che offre, in forma semplice, attrezzature e servizi oltre il minimo previsto dalla legge in un contesto organizzativo e paesaggistico-ambientale che presenta sporadiche emergenze dalla normalità.

Categoria 3 simboli - Azienda "media" che offre, con alcune rifiniture organizzative o qualità strutturali, attrezzature e servizi che evidenzino anche la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, in un contesto paesaggistico-ambientale di buona qualità.

Categoria 4 simboli - Azienda che cura armonicamente il comfort e la caratterizzazione agricola e naturalistica dell'accoglienza, mettendo a disposizione dell'ospite un complesso di attrezzature e servizi di livello elevato in un contesto paesaggistico-ambientale eccellente.

Categoria 5 simboli - Azienda che, oltre ai requisiti propri della categoria 4, presenti particolari eccellenze nella prestazione dei servizi, nelle peculiarità del contesto paesaggistico-ambientale e nella evidenza della caratterizzazione agricola e naturalistica dell'ospitalità.

10. PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE
La classificazione delle aziende agrituristiche si riferisce, come peraltro previsto dalla classificazione di altri settori dell'offerta turistica, ai casi in cui è offerta possibilità di soggiorno con pernottamento (alloggio e agricampeggio). Il pernottamento, infatti, presuppone una soglia minima di permanenza sul

posto e di consistenza d'uso dei servizi, tale da attribuire significato alla funzione orientativa e selettiva della classificazione.

La classificazione è articolata in cinque categorie ed evidenziata dalla esposizione al pubblico di altrettanti simboli così come già avviene per la classificazione degli alberghi, dei campeggi e di altre strutture ricettive turistiche (da 1 a 5 stelle).

La categoria di classificazione "uno" è attribuita comunque, con il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica effettuato ai sensi di legge. Le categorie di classificazione dalla "due" alla "cinque" sono attribuite sulla base della conformità delle aziende agrituristiche a diversi requisiti, che possono essere già previsti, oppure non previsti dalla legge regionali, oppure superiori ai minimi di legge, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio compreso tra 0,5 e 5.

I requisiti sono ordinati in 7 sezioni tematiche:

1. contesto aziendale e paesaggistico,
2. requisiti generali e di gestione,
3. Servizi e dotazioni degli alloggi,
4. Servizi e dotazioni dell'agricampeggio,
5. Servizi di ristorazione e somministrazione,
6. Servizi ed attività ricreative,
7. Attività agricole e di produzione tipica.

Le sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 sono, in realtà delle sottosezioni in quanto contribuiscono, ai fini della applicazione delle soglie di punteggio per attribuire la categoria di classificazione, a comporre una sezione tematica unica definita "requisiti generali" e riguardante il contesto aziendale complessivo a prescindere dai servizi principali di accoglienza (alloggio, campeggio e ristorazione) ai quali sono riservate, rispettivamente, le sezioni tematiche 3, 4 e 5.

Per ciascuna sezione tematica sono stabiliti i punteggi minimi (somma dei punteggi dei requisiti soddisfatti dall'azienda) che consentono l'accesso alle categorie di classificazione dalla 2a alla 5a.

Alcuni requisiti, indicati come "speciali" (complessivamente 39), sono considerati particolarmente significativi ai fini della attribuzione della categoria di classificazione. Pertanto per l'idoneità all'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", occorre necessariamente soddisfarne un determinato numero in funzione dei servizi prestati.

Un solo requisito speciale (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve essere comunque soddisfatto per l'accesso alle tre categorie superiori (terza, quarta e quinta).

L'attribuzione all'azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione è determinato come segue:

- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali);
- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione);
- soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi);
- ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati;

Categoria 1 simbolo : non è prevista alcuna condizione salvo l'esercizio dell'attività agrituristica rispettando le condizioni minime di legge.

Categoria 2 simboli : punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Punteggi minimi
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	12
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	4
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	6

Categoria 3 simboli : punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Punteggi minimi
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	24
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	8
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	8
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	12
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4	

Categoria 4 simboli : punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Punteggi minimi	Numero minimo requisiti speciali
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	35	8
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	12	3
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	12	3
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	16	3
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4		

Categoria 5 simboli : punteggi minimi per sezione tematica

Sezioni tematiche	Punteggi minimi	Numero minimo requisiti speciali
Generali (sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7)	50	10
Alloggio (sezione 3, se effettuato)	15	4
Campeggio (sezione 4, se effettuato)	15	4
Ristorazione (sezione 5, se effettuato)	20	4
E' obbligatorio il requisito speciale 3.4		

punteggi ottenuti:

tema	N.	sezione	Punteggio ottenuto	Totale sezione	Requisiti speciali
Requisiti generali	1	Contesto	10	**61,5**	**13**
	2	Accoglienza	20		
	6	Dotazione	11,5		
	7	Servizi	20		
Alloggio	3	Caratteristiche	19	**19**	**6**
Agricampeggio	4	Caratteristiche			
ristorazione	5	Caratteristiche servizio	22	**22**	**4**

					SOGLIE PUNTEGGIO PER I PASSAGGI DI CATEGORIA				REQUISITI SPECIALI		
TEMA	N.	SEZIONE	punteggio massimo	TOTALE PER SEZIONE	II	III	IV	V	TOTALE PER SEZIONE	IV	V
REQUISITI GENERALI	1	contesto	15	87	12	24	35	50	20	8	10
	2	accoglienza	23								
	6	dotazioni	22								
	7	servizi e	27								
ALLOGGIO	3	caratteristich	22	22	4	8	12	15	7	3	4
AGRICAMPEGGIO	4	caratteristich e	24	24	4	8	12	15	7	3	4
RISTORAZIONE	5	caratteristich e servizio	28	28	6	12	16	20	6	3	4
		TOTALE			26	52	75	100	40	17	22

Comparando i punteggi ottenuti con la seconda tabella si ottiene che la categoria della classifica è la V



I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria	V categoria **X**

Allegato 5

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000)

SCHEDA DI CLASSIFICAZIONE

Il sottoscritto:

Nome		Cognome
nato a		
Il		C.F.
residente a		CAP
Indirizzo		
Telefono:	cell.	e-mail:

In qualità di:
☐ titolare
☐ legale rappresentante:

dell'impresa	Forma giuridica	
Con sede legale in		CAP
Indirizzo		
Tel.	Fax	
C.F.	P.IVA	
Iscritta al registro imprese (REA) di	n.	il

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sullabase non veritiera,

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presenti nella SCIA sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto o sottoscritte e presentate insieme ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore

DICHIARA

Di possedere i seguenti punteggi relativi ai criteri di classificazione, come da seguente prospetto

1.CONTESTO AZIENDALE E PAESAGGISTICO					
	requisito	Punteggio	Requisito speciale	punteggio	Requisito speciale
1.1	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti sono collocati in un fondo di almeno 1 ha. o in borghi rurali di pregio (come definiti all'art.16 del regolamento regionale 2/2009)	2			
1.2	Il luogo non è disturbato da fonti rilevanti di inquinamento acustico (vicinanza strade, ferrovia, aeroporto, fabbriche, ecc).	3	●		
1.3	I principali edifici aziendali sono prevalentemente tradizionali del paesaggio agrario locale (cascina, masseria, borgo, casale, villa,ex-frantoi ex-stalle ecc.)	2			
1.4	Insediamenti industriali e residenziali (esclusi borghi rurali di pregio) con rilevante impatto paesaggistico sono ad almeno 2 km (in linea d'aria) dall'azienda	3	●		
1.5	Almeno un edificio aziendale è sottoposto a vincolo storico-culturale(della sopraintendenza beni architettonici e paesaggistici)	0,5			
1.6	Gli edifici destinati all'alloggio degli ospiti si trovano in zona sottoposta a vincolo naturalistico o paesaggistico.	2			
1.7	In azienda è presente un bosco/giardino/parco accessibile agli ospiti, di almeno 0,5 ettari.	0,5			
1.8	In azienda è presente un Impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile (eolico/solare/biogas). Sono esclusi gli impianti eolici e solari che occupano una superficie di oltre 2000 mq.	1,5			
1.9	L'azienda effettua la raccolta differenziata dei rifiuti e/o dispone di un impianto di compostaggio per la frazione organica dei rifiuti.	0,5			
	TOTALE SEZIONE	15	2		

2. ACCOGLIENZA E GESTIONE					
	servizio	Punteggio	Requisito speciale	punteggio	Requisito speciale
2.1	Il titolare, o suo collaboratore, abita stabilmente in azienda nei periodi dell'anno in cui si svolge l'attività agrituristica.	2			
2.2	Per almeno 12 ore al giorno èpresente in azienda, o comunque facilmente reperibile, chi possa curare il ricevimento e l'assistenza degli ospiti.	2	●		
2.3	Almeno un addetto al ricevimentoe all'assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente la lingua inglese.	2	●		
2.4	Almeno un addetto al ricevimento e all'assistenza degli ospiti parla e comprende agevolmente almeno un'altra lingua straniera.	1			
2.5	Almeno un operatore dell'azienda possiede un attestato di competenza attinente la degustazione di prodotti (assaggiatore, sommelier, degustatore diplomato, ecc.), la raccolta di funghi, frutti ed erbe selvatici, la conoscenza degli alimenti. L'azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (degustazioni, corsi, conferenze, ecc.) connesse a tale competenza	1	●		
2.6	Almeno un operatore dell'azienda possiede un attestato di guida turistica, cicloturistica/escursionistica e simili. l'azienda organizza almeno 10 iniziative l'anno (visite culturali, escursioni, ecc.) connesse a tale competenza.	1	●		
2.7	E' disponibile, per i veicoli degli ospiti, un parcheggio riservato .	1			
2.8	Nel sito internet dell'azienda e in ogni alloggio, disponibile carta dei servizi per gli ospiti dove sono indicate condizioni contrattuali, istruzioni sull'accoglienza, norme di comportamento, informazioni sui servizi essenziali disponibili nelle vicinanze.	3			
2.9	Sono in distribuzione, o disponibili per consultazione, pieghevoli, guide, libri, che illustrano attrattive turistiche del territorio	2	●		
2.10	E' offerta agli ospiti la possibilità di connessione a internet negli alloggi o in postazione dedicata.	2	●		
2.11	L'azienda è dotata di un proprio sito internet contenente informazioni generali almeno sui seguenti argomenti:- presentazione generale dell'azienda,- attività agricola ed eventuali prodotti in vendita,- attrattive del territorio circostante,- servizi alloggiativi e/o campeggio, - ristorazione - attività ricreative, didattiche e culturali, - listino prezzi, - carta dei servizi (regole dell'accoglienza) - percorso per raggiungere l'azienda. . I servizi di accoglienza sono indicati in quanto effettivamente prestati.	2	●		
2.12	Il sito internet aziendale contiene informazioni dettagliate sugli argomenti indicati al punto precedente (descrizione dei singoli alloggi, dei singoli prodotti propri in vendita, delle principali specialità offerte dal ristorante, di ciascun servizio ricreativo e culturale, ecc.).	1			
2.13	Possibilità di pagamento con Bancomat o Carta di Credito	1			
2.14	L'azienda possiede una certificazione di qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente pubblico o equivalente	1			
2.15	L'azienda possiede una certificazione di sistema qualità dei servizi di accoglienza rilasciata da ente terzo	1	●		
	TOTALE SEZIONE	23	8		

3. SERVIZI E DOTAZIONE DEGLI ALLOGGI					
	requisito	Punteggio	Requisito speciale	punteggio	Requisito speciale
3.1	Almeno metà degli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale).	1			
3.2	Tutti gli alloggi sono molto spaziosi (oltre il 25% della superficie minima prevista dalla legge regionale).	1			
3.3	E' disponibile il servizio giornaliero su richiesta di pulizia e riassetto degli alloggi (escluso cambio biancheria).	2	●		
3.4	Tutte le camere sono dotate di servizi igienici privati completi; tutti gli appartamenti dotati di almeno un sevizio igienico completo ogni due camere da letto.	5	●(*)		
3.5	Almeno metà dei bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati).	0,5	●		
3.6	Tutti i bagni sono molto spaziosi (superficie superiore a 5 metri quadrati).	0,5			
3.7	Nei bagni è disponibile per gli ospiti un set di detergenti per la persona.	1	●		
3.8	Almeno metà degli alloggi dispone di proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante).	1			
3.9	Ogni alloggio dispone di un proprio spazio esterno, o terrazza, con tavolo, sedie e ombrellone (o altro ombreggiante).	2			
3.10	L'ingresso degli edifici destinati all'alloggio e gli spazi esterni contigui a disposizione degli alloggi, sono illuminati per la fruizione notturna.	2	●		
3.11	L'azienda prepara e serve la prima colazione.	3	●		
3.12	L'azienda dispone di almeno un alloggio (camera o appartamento) e del relativo servizio igienico accessibile ai disabili	3	●		
	TOTALE SEZIONE	22	7		

4. SERVIZI E DOTAZIONE DELL'AGRICAMPEGGIO					
	requisito	Punteggio	Requisito speciale	punteggio	Requisito speciale
4.1	Le piazzole sono tutte prevalentemente ombreggiate.	4	●		
4.2	Le piazzole sono tutte con ombreggiatura naturale.	3	●		
4.3	La superficie di tutte le piazzole è superiore agli 80 metri quadrati.	3	●		
4.4	Tutte le piazzole sono allestite su manto erboso	1			
4.5	Almeno metà delle piazzole è dotata di barbecue.	1			
4.6	Almeno metà delle piazzole è dotata di tavolo e panche.	1			
4.7	Nei servizi igienici è disponibile almeno un pozzetto per lo scarico per WC chimici.	2	●		
4.8	Nei servizi igienici è disponibile almeno un wc ogni 10 ospiti.	2	●		
4.9	Nei servizi igienici è disponibile almeno una doccia chiusa ogni 10 ospiti.	1	●		
4.10	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavabo per igiene personale dotato di presa di elettricità, ogni 10 ospiti.	1			
4.11	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavello per stoviglie ogni 10 ospiti.	1			
4.12	Nei servizi igienici è disponibile almeno un lavatoio per biancheria ogni 15 ospiti.	1			
4.13	Sono disponibili prese di elettricità in tutte le piazzole.	1			
4.14	E' disponibile almeno una presa d'acqua ogni due piazzole.				
4.15	L'agricampeggio è accessibile ai disabili e dispone di almeno un servizio igienico completo ad essi dedicato	2	●		
	TOTALE SEZIONE	24	7		

5. SERVIZI DI RISTORAZIONE E DEGUSTAZIONE					
	requisito	Punteggio	Requisito speciale	punteggio	Requisito speciale
5.1	Ogni sala di ristorazione ospita non più di 65 persone	2	●		
5.2	Nel menu sono indicati i principali ingredienti di produzione aziendale.	2	●		
5.3	Nel menu è indicata la provenienza dei principali ingredienti di produzione locale (aziende agricole o artigiani alimentari).	2			
5.4	L'azienda somministra prevalentemente vini di produzione propria	1			
5.5	L'azienda somministra prevalentemente olio d'oliva e/o olive da mensa di produzione propria.	1			
5.6	L'azienda somministra prevalentemente ortaggi e legumi di produzione propria.	1			
5.7	L'azienda somministra prevalentemente carni e/o pesce di produzione propria.	1			

5.8	L'azienda somministra prevalentemente salumi di produzione propria.	1			
5.9	L'azienda somministra prevalentemente formaggi di produzione propria.	1			
5.10	L'azienda somministra prevalentemente frutta, succhi di frutta, miele e dolci di produzione propria.	1			
5.11	L'azienda utilizza e/o somministra abitualmente almeno due prodotti riconosciuti DOP, IGP, DOC, IGT e classificati tradizionali, evidenziando tale caratteristica nel menù	2	●		
5.12	L'azienda somministra prevalentemente piatti tradizionali del territorio preparati con prodotti freschi di stagione.	2	●		
5.13	L'azienda prepara menu per celiaci	2	●		
5.14	L'azienda prepara menu per vegetariani.	2			
5.15	L'azienda prepara menu interamente biologici.	1			
5.16	L'azienda non somministra prodotti congelati o surgelati che non siano propri.	2			
5.17	La sala ristorante e un annesso servizio igienico sono accessibili ai disabili	2	●		
5.18	L'azienda organizza degustazioni guidate, menu a tema, eventi enogastronomici (almeno 5 nell'anno).	2			
	TOTALE SEZIONE	28	6		

6. SERVIZI ED ATTIVITA' RICREATIVE					
	servizi	Punteggio	Requisito speciale	punteggio	Requisito speciale
6.1	A tutti gli ospiti viene proposta la visita dell'azienda con presentazione delle attività agricole.	2	●		
6.2	E' disponibile un'area relax all'aperto, attrezzata con sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni, prato- solarium (almeno 10 mq per ospite o 200 mq complessivi).	2			
6.3	Sono disponibili attrezzature per il gioco all'aperto, escluse quelle per bambini di cui al punto 6.7 (almeno uno fra ping pong, bocce, minigolf, tiro con l'arco, calcetto, pallavolo, ecc.).	1			
6.4	Si organizzano escursioni a cavallo con guida abilitata (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti).	2			
6.5	Si organizzano lezioni di equitazione con istruttore abilitato (almeno 3 cavalli disponibili per gli ospiti).	1			
6.6	Sono disponibili biciclette per gli ospiti (almeno una ogni 4 posti letto).	2			
6.7	Sono disponibili attrezzature per il gioco dei bambini (almeno 3 fra scivolo, giostrina, bilancia, ecc.) o una piscina per bambini (anche fuori terra, minimo 15 mq).	2	●		
6.8	E' disponibile una piscina per adulti (vasca interrata, con superficie minima di 25 mq).	2	●		
6.9	L'azienda è qualificata agrituristico-venatoria o faunistico-venatoria.	0,5			
6.10	L'azienda organizza servizi per il benessere della persona (centro-benessere, beauty farm, ecc.) basati prevalentemente sull'impiego di prodotti naturali propri o locali.	0,5			
6.11	Si organizzano attività didattiche legate alla conoscenza dell'agricoltura, della natura, dell'enogastronomia, dell'artigianato.	1			
6.12	L'azienda è ufficialmente riconosciuta "fattoria didattica" ed iscritta nell'apposito albo regionale	3	●		
6.13	E' presente in azienda una raccolta organizzata di testimonianze storiche dell'agricoltura e della comunità rurale (almeno 30 reperti con schede descrittive).	1			
6.14	E' disponibile una sala comune con televisione o la televisione negli alloggi.	1			
6.15	L'azienda ha stabilito convenzioni con operatori del territorio per la fruizione di servizi di accoglienza non disponibili al proprio interno (convenzioni documentate per almeno tre servizi; esempio: ristoranti, visite culturali guidate, escursioni a piedi, a cavallo, in bicicletta, centri sportivi, osservazioni naturalistiche ecc.).	1	●		
	TOTALE SEZIONE	22	5		

7. ATTIVITA' AGRICOLE E DI PRODUZIONE TIPICA					
	requisito	Punteggio	Requisito speciale	punteggio	Requisito speciale
7.1	Il titolare dell'azienda o un coadiuvante familiare è laureato o diplomato in materie agrarie, alimentari o naturalistiche.	1	●		
7.2	L'azienda è certificata biologica.	2	●		

7.3	In azienda è presente un vigneto (almeno 0,5 ettari).	1			
7.4	In azienda è presente un oliveto (almeno 0,5 ettari).	1			
7.5	In azienda è presente un frutteto (almeno 0,3 ettari).	1			
7.6	In azienda è presente un orto (almeno 500 mq).	1			
7.7	In azienda è attiva una cantina (visitabile) per la produzione di vino.	2			
7.8	In azienda è attivo un caseificio (visitabile) per la produzione di formaggio.	2			
7.9	In azienda è attivo un laboratorio (visitabile) per la produzione di salumi.	2			
7.10	In azienda è presente un allevamento dimostrativo di animali (almeno un capo tra bovini, equini, ovini, caprini, suini) e/o almeno 10 capi di animali da cortile (polli, conigli, oche, ecc.).	1			
7.11	In azienda è presente un significativo allevamento di animali (almeno 20 capi tra bovini, equini, ovini, caprini e suini, oppure almeno 80 capi di animali da cortile).	2			
7.12	L'azienda alleva api e produce miele.	1			
7.13	L'azienda coltiva o alleva almeno una specie o varietà, vegetale o animale, tradizionale del luogo, a tutela della biodiversità agraria.	2			
7.14	L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti vegetali propri allo stato fresco: (almeno 5 specie)	1	●		
7.15	L'azienda effettua la vendita diretta di carni o pesce di produzione propria	2			
7.16	L'azienda effettua la vendita diretta di prodotti propri trasformati: (almeno un genere fra vino, aceto, grappa, olio, formaggi, salumi, miele e altri prodotti dell'apicoltura, conserve di ortaggi, conserve di frutta, conserve di carne/pesce).	3			
7.17	E' disponibile un locale dedicato per degustazione e/o vendita diretta dei prodotti.	1	●		
7.18	L'azienda produce almeno una specialità riconosciuta DOP, IGP, DOC, IGT o classificata "tradizionale".	1	●		
	TOTALE SEZIONE	27	5		

(*) Il requisito speciale 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi) deve comunque essere soddisfatto per l'accesso alle 3 categorie superiori (terza , quarta, quinta)

Per l'attribuzione all'azienda agrituristica di una determinata categoria di classificazione bisogna riportare nella tabella sottostante i punteggi raggiunti nelle sezioni precedenti e comparare il risultato ottenuto con la seconda tabella secondo i seguenti criteri:

- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria sommando i punteggi delle sezioni tematiche 1, 2, 6 e 7 (requisiti generali);
- raggiungimento del punteggio minimo richiesto per la categoria relativamente alle sezioni tematiche che riguardano i servizi effettivamente prestati fra quelli delle sezioni 3 (alloggio), 4 (agricampeggio) e 5 (ristorazione);
- soddisfazione, per le categorie "tre", "quattro" e "cinque", del requisito 3.4 (dotazione di servizi igienici negli alloggi);
- ai fini dell'accesso alle categorie "quattro" e "cinque", soddisfazione del numero minimo di requisiti speciali stabilito relativamente ai requisiti generali e alle sezioni corrispondenti ai servizi effettivamente effettuati;

(per maggiori chiarimenti vedi allegato A linee guida per la classificazione)

tema	**N.**	**sezione**	**Punteggio ottenuto**	**Totale sezione**	**Requisiti speciali**
Requisiti generali	1	Contesto			
	2	Accoglienza			
	6	Dotazione			
	7	Servizi			
Alloggio	3	Caratteristiche			
Agricampeggio	4	Caratteristiche			
ristorazione	5	Caratteristiche servizio			

					SOGLIE PUNTEGGIO PER I PASSAGGI DI CATEGORIA				REQUISITI SPECIALI		
TEMA	N.	SEZIONE	punteggio massimo	TOTALE PER SEZIONE	II	III	IV	V	TOTALE PER SEZIONE	IV	V
REQUISITI GENERALI	1	contesto	15	87	12	24	35	50	20	8	10
	2	accoglienza	23								
	6	dotazioni	22								
	7	servizi e	27								
ALLOGGIO	3	caratteristich	22	22	4	8	12	15	7	3	4
AGRICAMPEGGIO	4	caratteristich e	24	24	4	8	12	15	7	3	4
RISTORAZIONE	5	caratteristich e servizio	28	28	6	12	16	20	6	3	4
		TOTALE			26	52	75	100	40	17	22

Che consente di riconoscere la seguente categoria di classifica:

I categoria	II categoria	III categoria	IV categoria	V categoria

Segnare con crocetta la categoria raggiunta

FIRMA DEL DICHIARANTE

_____

Allegato 6
Targa identificativa

Tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dell'attività di agriturismo sono tenuti ad esporre all'ingresso dell'azienda la targa identificativa che obbligatoriamente deve riportare: il marchio nazionale, il logo della Regione Liguria e la denominazione dell'agriturismo come riportato nel prototipo sottostante.

Solo le aziende che offrono ospitalità devono riportare sulla targa la simbologia della classificazione

La personalizzazione della targa con il nome dell'agriturismo ed eventualmente la classificazione deve essere effettuata dal titolare utilizzando il file sul sito regionale www.agriligurianet.it sezione agriturismo esercizio dell'attività.

Il titolare provvederà poi a stampare la targa su plexiglass con dimensioni 20x 30



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1567**

Parere - ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della L.R. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di S. Bartolomeo al Mare (IM).

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

1. di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni nei confronti del progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di S. Bartolomeo al Mare con deliberazione consiliare n. 21 del 6.12.2013, nei termini di cui all'allegato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 123 del 19.11.2014 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed integralmente nel sito informatico regionale.

Contro il presente atto può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

ILSEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1569**

Modalità operative per la redazione del Piano di Utilizzo ex D.M. 161/12 nell'ambito dei procedimenti di VIA regionale. Approvazione ai sensi art. 16 della l.r. 38/1998 e s.m. e i.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

- di approvare, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 38/1998 e s.m. e i., il documento intitolato "Modalità operative per la redazione del Piano di Utilizzo ex D.M. 161/12 nell'ambito dei procedimenti di VIA regionale"
- di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38, entro trenta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.L., fermo restando la possibilità di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1570**

Approvazione Patto d'Area tra Regione Liguria, Comune di Sestri Levante, C.C.I.A. Genova, Ascom Confcommercio di Sestri Levante, CIV "I Carruggi di Sestri Levante", proprietari di immobili di Sestri Levante. L.R. 1/07 e D.C.R. 31/12 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 3 e l'articolo122;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 17 dicembre 2012, n.31 recante :" Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni – legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio)" ed in particolare il Paragrafo 2, Lettera B) PATTI D'AREA quale innovativo strumento finalizzato :

- alla valorizzazione dei Centri storici e Centri storici e commerciali ;
- al miglioramento della qualità della vita, della vivibilità e dell'accessibilità in tali ambiti;
- all'utilizzo di immobili chiusi da molti anni soprattutto nei piani terra di tali ambiti territoriali anche a causa dei canoni d'affitto troppo elevati ;
- alla risoluzione dei problemi legati alla desertificazione dei centri storici con conseguenti problematiche anche legate alla sicurezza e all'ordine pubblico;

DATO ATTO che i protagonisti dell'Innovazione e della modernizzazione devono essere soprattutto le piccole e le medie imprese che si possono collocare all'interno del tessuto urbano senza romperne l'equilibrio esistente, senza ripercussioni sull'occupazione di lavoratori autonomi e dipendenti, migliorandone la qualità della vita e la vivibilità e che tra gli elementi dell'azione di sviluppo devono esserci :

- L'Innovazione di processo e la Qualità nel servizio
- L'Organizzazione del territorio come elemento di valorizzazione e qualità
- L'accessibilità e transitabilità
- La valorizzazione della vocazione di segmenti territoriali per migliorarne l'offerta con la gerarchizzazione e differenzazione

CONSIDERATO che tra le varie disposizioni sia normative che programmatorie con le quali la Regione Liguria intende raggiungere l' obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, ha individuato diversi strumenti tra i quali uno dei più importanti è il Centro Integrato di Via (CIV) che costituisce un esempio positivo avanzato di reti di impresa di cui al richiamato articolo 122 della L.R. n.1/2007 e s.m. e/o i.;

PRESO ATTO che il Comune di Sestri Levante riconosce tra le proprie priorità quello della tutela del commercio di vicinato, come elemento fondamentale per la salvaguardia del tessuto sociale, della vivibilità del territorio, del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'animazione territoriale, adottando politiche atte al suo sviluppo. A tal fine è in fase di predisposizione il Piano Commerciale Comunale di cui all'art. 5 L.R. 1/2007 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in data 03/05/2006 è stato costituito un Consorzio denominato "I carruggi di Sestri Levante" operante come Centro Integrato di Via con lo scopo di promuovere e valorizzare le potenzialità economiche dell'area del centro storico. La perimetrazione del CIV attualmente comprende le seguenti vie:

Corso Colombo – Via Asilo Maria Teresa – Piazza Francesco Bo – Viale della Rimembranza – Via Pilade Queirolo – Vico del Coro – Via Portobello – Piazza Matteotti – Via Byron – Via H.C. Andersen – Via Garibaldi – Via Palestro – Piazza Marsala – Via Cappellini – Via XXV Aprile – Via della Chiusa (da Via XXV Aprile a Via Val di Canepa) – Via Cappuccini – Viale Dante (da Piazza della Repubblica a Largo

Colombo) – Piazza Aldo Moro – Via XX Settembre – Via Fascie (da Piazza S.Antonio a Piazza della Repubblica) – Piazza S.Antonio – Via Stati Uniti – Via Unione Sovietica – Vico Lombardo – Via Val di Canepa (da Piazza della Repubblica a Via della Chiusa) e Vico Marina di Ponente;

CONSIDERATO che l'area interessata dal presente Patto d'Area comprende l'ambito di perimetrazione del CIV "I carruggi di Sestri Levante". Alcune limitate vie non ricadono, secondo quanto previsto nel vigente PUC, negli Ambiti di Conservazione equiparati a zona di tipo A di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 02/04/1968, e quindi non rientrano nell'area individuata come centro storico-commerciale. Essendo, però, dette vie complementari rispetto alle altre, tali da costituire un tessuto urbano omogeneo, il Comune di Sestri Levante non ha ritenuto opportuno scinderle;

CONSIDERATO, inoltre, che nell'area territoriale del centro storico-commerciale in cui insiste il CIV sopracitato sono ricompresi numerosi immobili che potrebbero essere utilizzati per l'insediamento di attività commerciali e artigianali;

PRESO ATTO delle recentissime disposizioni statali e, specificatamente, il D.L. 24 giugno 2014, n.91 convertito in Legge 11 Agosto 2014 n.116 che ha modificato il comma 2 dell'art. 31 del D.L. 6-12-2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 contenente le disposizioni in materia di Liberalizzazioni delle attività commerciali che recita:

Art. 31, comma 2 – Esercizi commerciali

- Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. "
- Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma ….. potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali ;

RILEVATO che, alla luce della disposizione di cui sopra, come stabilito anche da recenti Risoluzioni del Ministero Sviluppo Economico (n. 146930 del 11 settembre 2013) le Regioni possono limitare fino ad arrivare all'interdizione, l' insediamento di attività produttive e commerciali in precise zone del territorio , nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi enunciati dalle richiamate disposizioni statali e cioè la " tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

DATO ATTO che l'ambito territoriale in cui si realizzano gli interventi di cui trattasi rientra in una di quelle aree da salvaguardare ai sensi delle richiamate disposizioni statali e regionali;

DATO ATTO, altresì, che il presente Patto d'Area potrà essere successivamente integrato al fine della definizione più compiuta degli aspetti riportati al richiamato Paragrafo 2, lettera B) Patti d'Area della citata D.C.R. n. 31/2012 e s.m.i.. In particolare, con il supporto della Prefettura di Genova, si potrà provvedere ad individuare quelle attività che, ledendo interessi pubblici quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, conformemente a quanto previsto dal soprarichiamato art. 31 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., potranno essere interdette nell'area interessata dal presente Patto d'Area;

VISTI gli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori del PATTO D'AREA in esame riportati nel medesimo di cui all'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente PATTO D'AREA non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO per i suddetti fini di procedere alla stipula del PATTO D'AREA tra i sopra citati soggetti, al fine di formalizzare i rispettivi ruoli;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale , Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia,

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

- di approvare il Patto d'Area tra Regione Liguria, Comune di Sestri Levante, C.C.I.A. di Genova, Ascom Confcommercio di Sestri Levante , il CIV "I Carruggi di Sestri Levante", i proprietari di immobili di Sestri Levante di cui all'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- di stabilire che il suddetto Patto d'area sarà sottoscritto, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente dall'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale , Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PATTO D'AREA
(L.R. n. 1 del 02/01/2007 e s.m.i. e D.C.R. n. 31 del 17/12/2012 e s.m.i.)

Tra
la Regione Liguria
rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo e Solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca ed Innovazione Tecnologica, Energia
Renzo Guccinelli
e
il Comune di Sestri Levante
rappresentato dal Sindaco
Valentina Ghio
e
la Camera di Commercio Industria Artigianato di Genova
rappresentata dal Presidente
Paolo Odone
e
l'Ascom Confcommercio di Sestri Levante
rappresentata dal Presidente
Lara Gianelli
e
il CIV "I carruggi di Sestri Levante"
rappresentato dal Presidente
Bixio Emiliano
e
i seguenti proprietari di immobili:
Sig.ra De Nicolai Nicla proprietaria dell'immobile sito in Sestri Levante, Via XXV Aprile, 14/16
Sig. Lombardo Marco Antonio proprietario dell'immobile sito in Sestri Levante, Via XXV Aprile,

Premesso che

Il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. n. 1 del 02/01/2007 e s.m.i., disciplina l'intera materia relativa al commercio e definisce in particolare sia gli indirizzi generali, sia i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per gli insediamenti delle diverse tipologie distributive commerciali.

Il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n. 31 del 17/12/2012, ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 della richiamata L.R. 1/2007.

La Regione Liguria intende raggiungere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali. Per far ciò ha individuato diversi strumenti tra i quali uno dei più importanti è senza dubbio i Centri Integrati di Via (CIV) che costituiscono un esempio positivo avanzato di reti di impresa, strutturati - sotto il profilo giuridico - ¬come consorzi o società consortili, forma più vincolante che regola il rapporto fra le imprese aderenti e che li distingue dalle altre forme con cui vengono regolate le aggregazioni sui territori.

Nella nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla richiamata D.C.R. 31/2012, al Paragrafo 2, Lettera B) PATTI D'AREA, recentemente modificato, si stabilisce che - per la valorizzazione dei Centri Storici e Centri Storici Commerciali - possano essere effettuate, tra le altre, le seguenti attività:

1. Stipulare sulle aree perimetrale i “PATTI D'AREA” o “CONTRATTI DI QUARTIERE” tra Regione, Comune, Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del Commercio e Camera di Commercio Industria Artigianato competente per territorio, Consorzi di Imprese, Proprietari degli immobili collocati nei Centri storici in cui.:

- vengono escluse alcune tipologie merceologiche e ne vengono sostenute altre (...) ovvero s'incentiva e facilita l'entrata di alcune merceologie e se ne rende difficoltosa quella di altre sulla base di criteri prettamente qualitativi e definiti attraverso Piani di Sviluppo con l'obiettivo di concentrare imprese economiche e fisiche, capaci di fornire maggiore attrazione al territorio ed assolutamente in linea con i recenti principi di liberalizzazione contenute nei Decreti Governativi;
- viene facilitata l'apertura dei soli esercizi di vicinato;
- la Regione, il Comune, le Associazioni di Categoria del Commercio, e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente per territorio mettono in contatto i vari proprietari dei fondi per un accordo di offerta di mix commerciale;
- vengono acquisiti dei piani terra per un'offerta di mix commerciale e di servizi;
- la Regione, il Comune, le Associazioni di Categoria del Commercio, e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente per territorio organizzano con i privati la presenza di marchi diversificati grazie alla conoscenza del mercato e dei vari marchi presenti;
- vengono concordati canoni di affitto ridotti per almeno 5 anni;
- l'esercente che beneficia di tali facilitazioni si impegna a ristrutturare i locali;
- il proprietario del locale, a sua volta, per compensare il canone ridotto potrà beneficiare della riduzione delle imposte locali di una quota pari ad almeno il 20%;
- il Comune si impegna a non richiedere oneri urbanistici di sua competenza;
- si può prevedere di dare la priorità all'utilizzo dei locali ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
- si può prevedere una programmazione anche "a tema" e "per singole aree";
- si possono coinvolgere i CIV;
- si possono assegnare eventuali finanziamenti regionali e/o comunitari qualora si rendessero disponibili le relative risorse;
- possono partecipare ai Patti d’area anche le Prefetture e gli operatori commerciali che già esercitano l’attività commerciale negli immobili inseriti nell’ambito territoriale del Patto d’area alle condizioni indicate nel medesimo.

2. Creare nuove tipologie distributive integrando commercio, somministrazione, servizi, formazione a sostegno del consumo.

Protagonisti dell'innovazione e della Modernizzazione devono essere le piccole e le medie imprese che si possono collocare all'interno del tessuto urbano senza romperne l'equilibrio esistente, senza ripercussioni sull'occupazionale di lavoratori autonomi e dipendenti, migliorandone la qualità della vita e la vivibilità.

Naturalmente tutto ciò è perfettamente in linea con quanto contenuto all'art. 2 della L.R. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, il quale individua fra le finalità che si propone di perseguire tale legge regionale, anche quella di promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alle tutele e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione' di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano.

Tra gli elementi dell'azione di sviluppo devono esserci:
- L'Innovazione di processo e la Qualità nel servizio.
- L'Organizzazione del territorio come elemento di valorizzazione e qualità.
- L'accessibilità e transitabilità.
- La valorizzazione della Vocazione di segmenti territoriali per migliorarne l'offerta con la gerarchizzazione e differenzazione.

Occorre riconoscere il valore del territorio per ottimizzarne i pregi, così da permettere un insediamento ottimale delle nuove attività, che vadano a legare con le peculiarità del territorio circostante, sfruttandone appieno le potenzialità e contribuendo così alla crescita ed allo sviluppo di una identità territoriale che porterà ad una differenziazione di offerta e di domanda; questo consentirà di ritagliare uno spazio del mercato senza danneggiare altre zone, anzi creando una sinergia che porti un'evoluzione collettiva.
Si dovranno quindi trovare raccordi sul piano urbanistico, concordare piani di modifica e sviluppo con le società adibite al trasporto pubblico ed incentivare i rapporti con centri culturali e organizzazioni di eventi".

Il Comune di Sestri Levante riconosce tra le proprie priorità quello della tutela del commercio di vicinato, come elemento fondamentale per la salvaguardia del tessuto sociale, della vivibilità del territorio, del mantenimento dei livelli occupazionali e dell'animazione territoriale, adottando politiche atte al suo sviluppo. A tal fine è in fase di predisposizione il Piano Commerciale Comunale di cui all'art. 5 L.R. 1/2007 e s.m.i..

In data 03/05/2006 è stato costituito un Consorzio denominato "I carruggi di Sestri Levante" operante come Centro Integrato di Via con lo scopo di promuovere e valorizzare le potenzialità economiche dell'area del centro storico. La perimetrazione del CIV attualmente comprende le seguenti vie:
Corso Colombo – Via Asilo Maria Teresa – Piazza Francesco Bo – Viale della Rimembranza – Via Pilade Queirolo – Vico del Coro – Via Portobello – Piazza Matteotti – Via Byron – Via H.C. Andersen – Via Garibaldi – Via Palestro – Piazza Marsala – Via Cappellini – Via XXV Aprile – Via della Chiusa (da Via XXV Aprile a Via Val di Canepa) – Via Cappuccini – Viale Dante (da Piazza della Repubblica a Largo Colombo) – Piazza Aldo Moro – Via XX Settembre – Via Fascie (da Piazza S.Antonio a Piazza della Repubblica) – Piazza S.Antonio – Via Stati Uniti – Via Unione Sovietica – Vico Lombardo – Via Val di Canepa (da Piazza della Repubblica a Via della Chiusa) e Vico Marina di Ponente.

L'area interessata dal presente Patto d'Area, di cui alla allegata planimetria, comprende l'ambito di perimetrazione del CIV "I carruggi di Sestri Levante". Alcune limitate vie non ricadono, secondo quanto previsto nel vigente PUC, negli Ambiti di Conservazione equiparati a zona di tipo A di cui al Decreto Ministeriale n. 1444 del 02/04/1968, e quindi non rientrano nell'area individuata come centro storico-commerciale. Essendo, però, dette vie complementari rispetto alle altre, tali da costituire un tessuto

urbano omogeneo, il Comune di Sestri Levante non ha ritenuto opportuno scinderle.

Nell'area territoriale del centro storico-commerciale in cui insiste il CIV sopracitato sono ricompresi numerosi immobili che potrebbero essere utilizzati per l'insediamento di attività commerciali e artigianali.

Si richiamano le recentissime disposizioni statali e, specificatamente, il D.L. 91/2014 convertito in L. 116/2014 che ha modificato il comma 2 dell'art. 31 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 contenente le disposizioni in materia di Liberalizzazioni delle attività commerciali che recita:

"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma … potendo prevedere al riguardo, senza discriminazione tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possono insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

Si rileva, altresì che, alla luce delle disposizioni di cui sopra, come stabilito anche da recenti Risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico (n. 146930 del 11/11/2013) le Regioni possono limitare fino ad arrivare all'interdizione, l'insediamento di attività produttive e commerciali in precise zone del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi enunciati dalle richiamate disposizioni statali e cioè la "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali".

L'ambito territoriale in cui si realizzano gli interventi di cui trattasi rientra in una di quelle aree da salvaguardare ai sensi delle richiamate disposizioni statali.

Il presente Patto d'Area potrà essere successivamente integrato al fine della definizione più compiuta degli aspetti riportati al richiamato Paragrafo 2, lettera B) Patti d'Area della citata D.C.R. n. 31/2012. In particolare, con il supporto della Prefettura di Genova, si potrà provvedere ad individuare quelle attività che, ledendo interessi pubblici quali la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, conformemente a quanto previsto dal soprarichiamato art. 31 del D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 e s.m.i., potranno essere interdette nell'area interessata dal presente Patto d'Area.

Tutto ciò premesso e considerato

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - FINALITA'

Obiettivo comune delle parti che sottoscrivono il presente Patto d'Area è quello del miglioramento della qualità della vita nei centri storico-commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali ed artigianali.

Il Comune di Sestri Levante ha individuato quale area interessata quella di cui alla allegata planimetria.

ARTICOLO 2 - IMPEGNI DELLE PARTI

La Regione Liguria svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro costituiti tra le parti sottoscrittrici il presente Patto d'Area al fine di:

- Individuare le tipologie merceologiche da insediare;
- individuare le tipologie distributive da insediare;
- individuare i marchi diversificati in relazione ai marchi presenti;
- individuare gli immobili/piani terra in cui insediare le attività commerciali.

Il Comune di Sestri Levante si impegna a:
- Individuare gli immobili/piani terra che insistono nell'area del centro storico-commerciale interessata all'intervento in cui insediare o in cui sono già insediate le attività commerciali ed artigianali;
- Divulgare il contenuto del presente Patto d'Area ai proprietari degli immobili che insistono nell'area del centro storico-commerciale interessata all'intervento;
- Ridurre le imposte locali (IMU e COSAP) di una quota pari al 20% a favore del proprietario del locale per compensare la riduzione del canone di affitto dell'immobile interessato;
- Non richiedere oneri urbanistici di sua competenza per gli interventi per cui sono dovuti a norma di legge, ivi compreso il frazionamento, con riferimento agli immobili oggetto del presente patto, a condizione che gli stessi immobili acquisiscano e/o mantengano la destinazione d'uso commerciale/artigianale.

La Camera di Commercio, Industria Artigianato di Genova si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche alla individuazione delle priorità da inserire nel Patto d'Area e successivo atto integrativo del medesimo.

La Ascom – Confcommercio e CIV "I carruggi di Sestri Levante" si impegnano a fornire le proposte ed i progetti per meglio valorizzare il Centro storico-commerciale oggetto del presente Patto d'Area ed a fornire ulteriori elementi alle azioni di sviluppo sia per quanto riguarda l'innovazione, sia per l'accessibilità, l'organizzazione del territorio e la valorizzazione della sua vocazione commerciale.

I proprietari di immobili:
Sig.ra De Nicolai Nicla proprietaria dell' immobile sito in Sestri Levante, Via XXV Aprile, 14/16;
Sig. Lombardo Marco Antonio proprietario dell' immobile sito in Sestri Levante, Via XXV Aprile, 119;
si impegnano a:
- indicare e mettere a disposizione gli immobili/piani terra che insistono nell'area del centro storico-commerciale interessata all'intervento in cui insediare le attività commerciali ed artigianali;
- concordare, per un minimo di 6 anni, canoni di affitto degli immobili di loro proprietà ridotti di almeno il 20% rispetto a quelli stabiliti nell'ultimo contratto registrato.

ARTICOLO 3 - GESTIONE DEL PATTO D'AREA

Le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano a fornire singolarmente le informazioni sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e sulla realizzazione degli interventi oggetto del presente Patto d'Area e eventuale successiva integrazione inviando alla Regione Liguria specifici report con cadenza annuale.

Al presente Patto d'Area possono aderire, in qualunque momento, altri proprietari degli immobili che insistono nell'area interessata all'interventi di cui trattasi, diversi dai presenti sottoscrittori e previo accordo con i sottoscrittori originari, compilando il modulo "ISTANZA DI ADESIONE AL PATTO D'AREA" qui allegato quale parte integrante del presente accordo.

Il modulo "ISTANZA DI ADESIONE AL PATTO D'AREA" dovrà essere consegnato allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune.
A riguardo le parti sottoscrittrici si impegnano a coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Il presente Patto d'Area non potrà essere sottoscritto nel caso in cui il locatario e/o il gestore dell'attività sia proprietario esclusivo dell'immobile.

Il presente Patto d'Area potrà essere successivamente integrato al fine della definizione degli aspetti riportati al richiamato Paragrafo 2, lettera B) Patti d'Area della citata D.C.R. n. 31/2012.

Sestri Levante, _____

Regione Liguria
Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo e Solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca ed Innovazione Tecnologica, Energia
Renzo Guccinelli

_____

Comune di Sestri Levante
Sindaco
Valentina Ghio

_____

Camera di Commercio Industria Artigianato di Genova
Presidente
Paolo Odone

_____

Ascom Confcommercio di Sestri Levante
Presidente
Lara Gianelli

_____

CIV "I carruggi di Sestri Levante"
Presidente
Bixio Emiliano

_____

Proprietari di immobili:
Sig.ra De Nicolai Nicla proprietaria dell'immobile sito in Sestri Levante, Via XXV Aprile, 14/16

_____

Sig. Lombardo Marco Antonio proprietario dell'immobile sito in Sestri Levante, Via XXV Aprile, 119

_____

ISTANZA DI ADESIONE AL PATTO D'AREA
STIPULATO TRA
REGIONE LIGURIA
COMUNE DI SESTRI LEVANTE
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO DI GENOVA
ASCOM CONFCOMMERCIO DI SESTRI LEVANTE
CIV "I CARRUGGI DI SESTRI LEVANTE"

IL SOTTOSCRITTO

COGNOME	……..	NOME	……..
COMUNE DI NASCITA	……..	CAP.	……..
DATA DI NASCITA	……..	CODICE FISCALE	……..
COMUNE DI RESIDENZA	……..	CAP.	……..
VIA	……..	CIV.	……..
E.MAIL	……..	N. TELEFONICO	……..

NELLA PROPRIA QUALITA' DI

	PROPRIETARIO
	COMPROPRIETARIO CON ALTRI SOGGETTI CHE SI DICHIARANO CONSENZIENTI ALLA PRESENTE

DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN SESTRI LEVANTE

VIA	……..	CIV.	……..

IDENTIFICATA CATASTALMENTE COME SEGUE:

FG	MAPP	SUB	UBICAZIONE	ZC	CAT	CL	CONS	SUP. CAT.	RENDITA
……	…….	…….	…….	…….	…….	…….	…….	…….	…….

ATTUALMENTE

	UTILIZZATA PER ATTIVITA' COMMERCIALE/ARTIGIANALE
	NON UTILIZZATA PER ATTIVITA' COMMERCIALE/ARTIGIANALE

ATTESTA CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE

di aderire al Patto D'Area per l'utilizzo dell'unità immobiliare sopra identificata in conformità alle disposizioni in esso contenute e fruendo delle relative agevolazioni

Con la firma apposta in calce, il sottoscrittore, infine, dichiara:
- che tutte le circostanze, i fatti e le qualità personali indicate nel presente modulo sono di propria diretta conoscenza e corrispondono al vero;
- che tutto quanto sopra viene dichiarato a titolo di "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445;
- di essere consapevole che l'eventuale falsità di alcuna delle dichiarazioni contenute nel presente modulo o nei suoi allegati è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445.

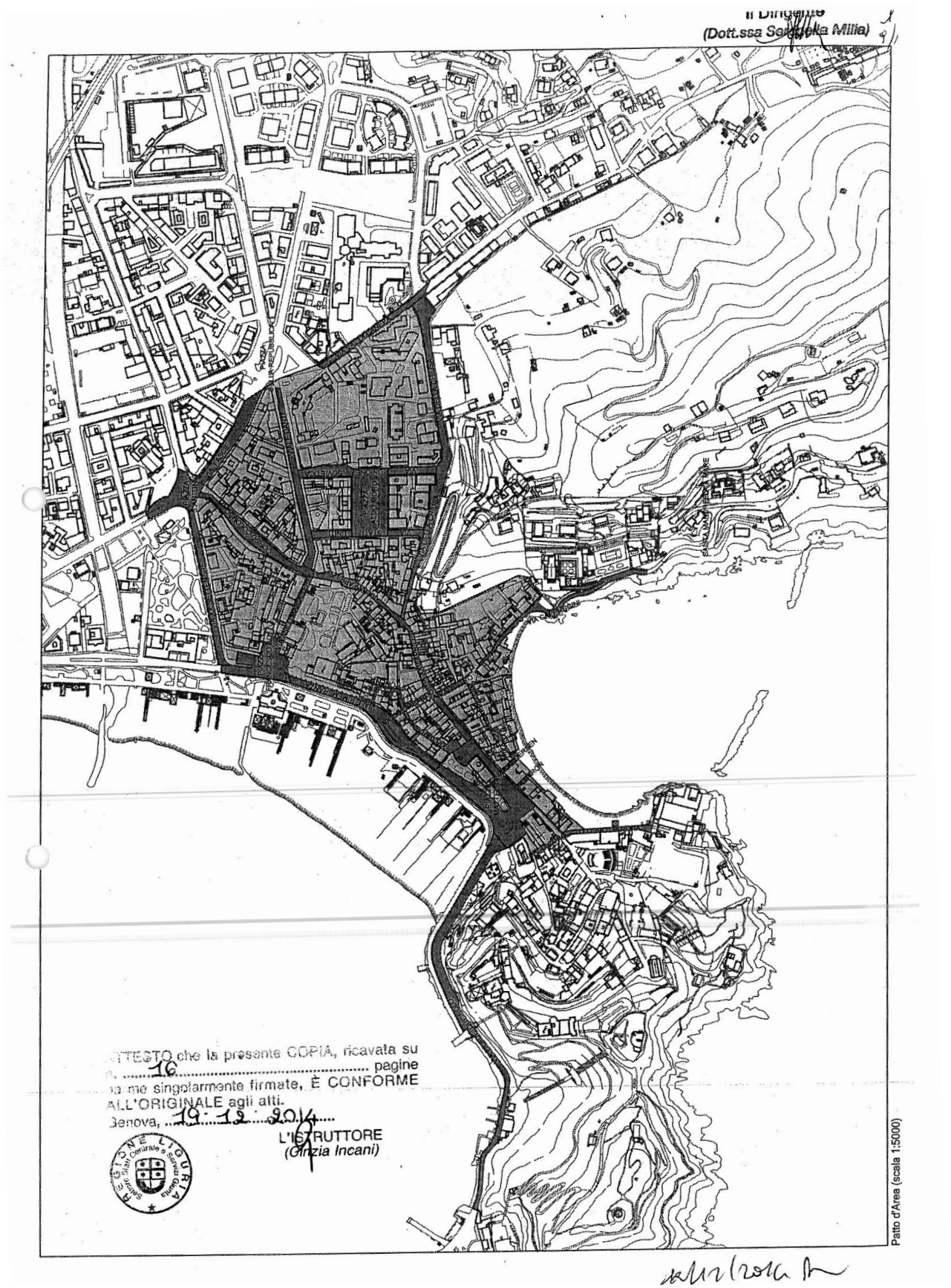
ALLEGA

	COPIA DOCUMENTO D'IDENTITA'
	COPIA ULTIMO CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (annerendo, nel rispetto della privacy, i dati sensibili)

Sestri Levante, lì ……..

FIRMA

……


Il Dirigente
(Dott.ssa Serenella Milia)
ATTESTO che la presente COPIA, ricavata su
16 pagine
da me singolarmente firmate, È CONFORME
ALL'ORIGINALE agli atti.
Genova, 19 12 2014
L'ISTRUTTORE
(Grazia Incani)
REGIONE LIGURIA
Patto d'Area (scala 1:5000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1577**

Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona - Variante alla S.S. 1 tratto Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore. Approvazione modifica del Piano di Gestione delle terre di cui all'art. 5 DM 161/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo") recante "Delega al Governo in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive";
- il capo IV del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.;
- l'Intesa Generale Quadro tra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Regione Liguria stipulata in data 6.03.2002, a seguito della variante S.S.1 Aurelia nel tratto tra Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore (SV) che è stata inclusa fra le infrastrutture di cui alla " Legge Obiettivo n°443 del 21.12.2001 "Realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici d'interesse nazionale – Delibera CIPE 21/12/2001, 1° Programma opere strategiche a livello nazionale";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 1224 del 10/10/2003 " Legge 443/2001 – Hub portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli dell'A10 di Savona ed Albisola ed i porti di Savona e Vado Ligure: Variante alla S.S. 1 Aurelia nel tratto Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore (SV) . Espressione valutazione ai sensi del DLgs n. 190/2002;
- la Conferenza di Servizi del 31/04/2004, tenutasi presso il Ministero per le Infrastrutture, con la quale è stato approvato l'intervento sopra richiamato con prescrizioni;
- la nota del 10/01/2005 n. 26 del Settore VIA con la quale si comunicava, a seguito di invio da parte di ANAS del progetto di monitoraggio ambientale, l'ottemperanza a tutte le prescrizioni ritenute necessarie per la compatibilità ambientale;
- la delibera n. 77/2007 pubblicata sulla G.U. il 21/02/2008 con la quale il CIPE ha approvato il progetto definitivo;

VISTI inoltre:
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte IV, relativa alla gestione dei rifiuti così come modificata dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 novembre 2008 relativa ai rifiuti";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTA la D.G.R. n. 1454 del 19/11/2013 "Approvazione del Piano di Utilizzo Art. 5 del DM 161/2012 Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli dell'A10 di Savona ed Albisola ed i porti di Savona e Vado Ligure: Variante alla S.S. 1Aurelia nel tratto Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore", con la quale la Giunta ha approvato il Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 D.M. 161/2012 relativo al progetto di cui sopra, relativamente ai 910.000 mc in banco di materiali da scavo, di cui parte (260.000 mc) nelle opere (riempimenti a tergo dei muri, rincalzi, fondazioni e svincoli) e parte (650.000 mc) per il riempimento della zona del radicamento a terra con prevalente funzione portuale della piattaforma di Vado Ligure e fondo nella colmata prevista nella parte nord Est della

piastra destinata ai dragaggi;

CONSIDERATO che:

- con nota CGE-0008876-P del 23 giugno 2014 assunta a protocollo con il PG/2014/126705, ANAS ha trasmesso alla Regione Liguria l'aggiornamento dei documenti del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo ex art. 5 DM 161/2012;
- l'aggiornamento introduce nuovi siti di destinazione oltre a quanto previsto dal Piano approvato e, pertanto, costituisce variante sostanziale ai sensi dell'art. 8 del D.M. 161/12 e della prescrizione di cui alla lettera F della DGR 1454/13;
- in data 16 settembre 2014, ANAS - Compartimento della Viabilità per la Liguria - ha trasmesso alla Regione ulteriori informazioni circa l'integrazione del Piano di Utilizzo Terre approvato con la citata D.G.R. n. 1454/2013, incluso l'aggiornamento del Piano di Gestione Rischio Amianto;
- il Settore VIA della Regione Liguria ha attivato il procedimento di valutazione ambientale delle modifiche alla gestione del materiale di scavo indicate nel Piano di Utilizzo rispetto al Progetto definitivo sottoposto alla procedura di VIA di cui alla DGR n. 1224/2003;
- dell'avvio del procedimento è stata data comunicazione sul sito internet della Regione Liguria e, contestualmente, il Piano di utilizzo è stato reso disponibile in via telematica per eventuali osservazioni;

CONSIDERATO inoltre che:

- la Sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, nella seduta del 28 ottobre 2014, ha reso a voti unanimi, giudizio di sostenibilità ambientale positivo con prescrizioni (parere V312c) per la modifica al Piano di Utilizzo, approvato con DGR 1454/2013 relativamente all'utilizzo di 758.000 mc di materiali da scavo, risultati idonei a seguito della caratterizzazione in fase esecutiva, delle seguenti opere:
  a) utilizzi interni, fino a 260.000 mc;
  b) Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure, fino a 277.000 mc;
- il suddetto parere all'ultimo capoverso stabilisce che l'approvazione del Piano è condizionata alla presentazione da parte di ANAS della dichiarazione di cui al comma 2, dell'art. 5 del D.M. 161/12 che indichi chiaramente i siti di destinazione per restanti 221.000 mc e la contestuale formale accettazione delle prescrizioni ivi inserite;
- il Settore Infrastrutture in data 3 dicembre 2014 ha richiesto, così come indicato nell'ultimo paragrafo del parere sopra citato, tale dichiarazione all'ANAS;
- in data 3 dicembre 2014, con nota Prot. n. 16840, l'ANAS ha trasmesso la dichiarazione richiesta;

RITENUTO, pertanto, sulla base del summenzionato parere e della nota inviata da ANAS in data 3/12/2014, di approvare la modifica del Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 del D.M. 161/2012 relativo al progetto della Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli dell'A10 di Savona ed Albisola ed i porti di Savona e Vado Ligure: Variante alla S.S. 1 Aurelia nel tratto Savona Torrente Letimbro ed Albisola Superiore;

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, Attività di Protezione Civile, Difesa del Suolo, Ciclo delle Acque e dei Rifiuti, Ecosistema Costiero, Rapporti con gli Enti Locali, e dell'Assessore Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia e Ambiente

DELIBERA

- di approvare la modifica al Piano di Utilizzo di cui all'art. 5 D.M. 161/2012 relativo al progetto della Viabilità di accesso all'Hub portuale di Savona – Interconnessione tra i caselli dell'A10 di Savona ed Albisola ed i porti di Savona e Vado Ligure: Variante alla S.S. 1 Aurelia nel tratto Savona Torrente

Letimbro ed Albisola Superiore sulla base del giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni espresso nel parere n. V312c del Comitato Tecnico Regionale della Valutazione di Impatto ambientale in data 28 ottobre 2014 che si riporta integralmente:

omissis

(consultabile sul web della Regione: ATTI PUBBLICATI-VAI AL SERVIZIO ATTI PUBBLICATI – ATTI DI GIUNTA – compilare i campi: Anno Atto 2014 e numero atto 1577)

- Avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

12.12.2014 **N. 1594**

Approvazione schema di convenzione con ITACA per la messa a disposizione del sistema informatico per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione del prezzario ITACA.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

– il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'articolo 133, comma 8, che prevede che le stazioni appaltanti provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari, e che in caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con le Regioni interessate;

– la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 recante "Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni", ed in particolare l'articolo 4, in base al quale l'Osservatorio Regionale provvede all'aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, operando con collegamenti informatici, nel rispetto di standard che consentano lo scambio delle informazioni con gli altri Osservatori regionali ed i soggetti istituzionali nazionali e comunitari che debbano accedere od utilizzare i dati raccolti, garantendo l'accesso generalizzato ai dati raccolti ed alle relative elaborazioni, e l'articolo 7, in base a cui la Regione collabora tramite l'Osservatorio con autorità ed organismi nazionali operanti nel settore degli appalti pubblici di lavori, forniture, servizi e concessioni, sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni;

CONSIDERATO che:

– ITACA (Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome ed organo tecnico della Conferenza Stato-Regioni, di cui la Regione Liguria è socio fondatore dal 1996, promuove l'adozione di tutte le iniziative necessarie per perseguire in ambito regionale gli scopi dell'Istituto e per informare a tali finalità la propria attività e quella delle amministrazioni pubbliche;
– l'attività di ITACA è articolata in aree tematiche omogenee, tra cui l'area "Capitolati tecnici e prezzari", coordinata dalla Regione Liguria;
– in esito alle attività dei gruppi di lavoro di ITACA sono state pubblicate le "Linee guida per la definizione di un prezzario di riferimento in materia di appalti pubblici", aggiornate al 19 luglio 2012;
– è stata a suo tempo predisposta un'area riservata nel sito di ITACA in cui confluiscono gli esiti delle

attività dei gruppi di lavoro costituiti nell'ambito della predetta Area "Capitolati tecnici e prezzari";
- a seguito dei processi di innovazione tecnologica in atto, si rende necessario individuare strumenti informatici idonei, quali piattaforme operative e database centralizzato, al fine di consentire una più efficiente ed efficace gestione del sistema, un aggiornamento costante alla nuova normativa e un maggiore grado di accessibilità al servizio e alle specifiche esigenze dell'utenza;
- nel corso del Consiglio Direttivo del … è stato approvato il programma di attività dell' Area "Capitolati tecnici e prezzari" che, con l'obiettivo di rafforzare le connessioni tra gruppi di lavoro e favorire una più ampia partecipazione al processo di condivisione delle voci di prezzario, prevede, tra l'altro, la messa a disposizione di un applicativo informatico articolato in profili di accesso differenziati per utenza che consenta, tra l'altro, la condivisione delle attività con modalità informatizzate (forum) e la pubblicazione on-line, che andrà a sostituire l'area ad accesso riservato in cui è pubblicata la documentazione a supporto dell'attività.
- la Regione Liguria, nell'ottica della dematerializzazione delle procedure amministrative ed in attuazione della legge regionale n. 31/07, ha sviluppato sulla base delle Linee guida ITACA un sistema informatico per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi di riferimento delle opere pubbliche, che introduce elementi innovativi rispetto all'architettura tradizionale dei sistemi di rilevazione prezzi in uso presso le amministrazioni; in particolare il sistema, che consente attraverso una diversa profilatura degli utenti la gestione anche organizzativa delle problematiche connesse alla rilevazione e formazione dei prezzi, si caratterizza tra l'altro per alcuni aspetti innovativi:

• forum di soggetti competenti in materia abilitati alla formulazione di commenti sulle voci inserite
• gestione della rilevazione prezzi con modalità di aggiornamento dinamico
• pubblicazione on-line con dettaglio analisi prezzi
• possibilità di inserimento di schede prodotto associate agli articoli

RICONOSCIUTA la difficoltà per ITACA di realizzare l'attività, oggetto della presente Convenzione, in mancanza di una struttura informatica adeguata;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha già sviluppato e gestito il proprio sistema informativo per il Prezzario regionale secondo le linee guida ITACA, avvalendosi della propria società in house Datasiel S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, opportuno, per tutto quanto sopra premesso, di approvare lo schema di Convenzione con ITACA per la messa a disposizione a titolo gratuito del sistema informatico per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione del prezzario ITACA;

SU PROPOSTA dell'Assessore Giovanni Boitano, incaricato dell'Ufficio Politiche Abitative e Lavori Pubblici, e del Presidente della Giunta Regionale, incaricato del Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali

DELIBERA

per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
- di approvare lo schema di Convenzione con ITACA per la messa a disposizione a titolo gratuito del sistema informatico per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione del prezzario ITACA;
- di dare mandato all'Assessore alle Politiche Abitative Edilizia, Lavori Pubblici, di sottoscrivere la predetta Convenzione con le modalità previste all'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., apportando al testo le eventuali modifiche non sostanziali che venissero ritenute opportune, nel rispetto dei principi della presente deliberazione nonché della normativa di riferimento citata in precedenza;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA

l'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - ITACA (in seguito denominato brevemente "ITACA") – Codice Fiscale 96321370585, con sede legale in Roma - Via del Viminale 143, rappresentato dall'Assessore Massimo Giorgetti nella sua qualità di Presidente,

E

la Regione Liguria, nella persona dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici Giovanni Boitano, all'uopo espressamente delegato,

d'ora in avanti, quando insieme, denominate "Parti"

PER

l'implementazione del sistema informatico del Prezzario ITACA.

PREMESSO che:

- l'attività di ITACA è articolata in aree tematiche omogenee, tra cui l'area "Capitolati tecnici e prezzari" coordinata dalla Regione Liguria;
- in esito alle attività dei gruppi di lavoro di ITACA sono state pubblicate le "Linee guida per la definizione di un prezzario di riferimento in materia di appalti pubblici", aggiornate al 19 luglio 2012;
- è stata a suo tempo predisposta un'area riservata nel sito di ITACA in cui confluiscono gli esiti delle attività dei gruppi di lavoro costituiti nell'ambito della predetta area "Capitolati tecnici e prezzari";
- a seguito dei processi di innovazione tecnologica in atto, si rende necessario individuare strumenti informatici idonei, quali piattaforme operative e database centralizzato, al fine di consentire una più efficiente ed efficace gestione del sistema, un aggiornamento costante alla nuova normativa e un maggiore grado di accessibilità al servizio e alle specifiche esigenze dell'utenza;
- nel corso del Consiglio Direttivo del …….. è stato approvato il programma di attività dell'Area "Capitolati tecnici e prezzari" che, con l'obiettivo di rafforzare le connessioni tra gruppi di lavoro e favorire una più ampia partecipazione al processo di condivisione delle voci di prezzario, prevede, tra l'altro, la messa a disposizione di un applicativo informatico articolato in profili di accesso differenziati per utenza che consenta, tra l'altro, la condivisione delle attività con modalità informatizzate (forum) e la pubblicazione on-line, che andrà a sostituire l'area ad accesso riservato in cui è pubblicata la documentazione a supporto dell'attività.
- la Regione Liguria, nell'ottica della dematerializzazione delle procedure amministrative ed in attuazione della legge regionale n. 31/07, ha sviluppato sulla base delle "Linee guida ITACA" un sistema informatico per la formazione, l'aggiornamento e la divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi di riferimento delle opere pubbliche, che introduce elementi innovativi rispetto all'architettura tradizionale dei sistemi di rilevazione prezzi in uso presso le amministrazioni; in particolare il sistema, che consente attraverso una diversa profilatura degli utenti la gestione anche organizzativa delle problematiche connesse alla rilevazione e formazione dei prezzi, si caratterizza tra l'altro per alcuni aspetti innovativi:

o forum di soggetti competenti in materia abilitati alla formulazione di commenti sulle voci inserite;
o gestione della rilevazione prezzi con modalità di aggiornamento dinamico;
o pubblicazione on-line con dettaglio analisi prezzi;
o possibilità di inserimento di schede prodotto associate agli articoli;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'articolo 133, comma 8, che prevede che le stazioni appaltanti provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari, e che in caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con le Regioni interessate;

RICONOSCIUTA la difficoltà per ITACA di realizzare l'attività, oggetto della presente Convenzione, in mancanza di una struttura informatica adeguata;

CONSIDERATO che la Regione Liguria ha già sviluppato e gestito il proprio sistema informativo per il "Prezzario regionale" secondo le linee guida ITACA, avvalendosi della propria società in house Datasiel S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONCORDA E SI STABILISCE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premessa

Le premesse ed i documenti richiamati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Finalità e obiettivi

Le Parti decidono, con la presente Convenzione, di attivare un rapporto di collaborazione e cooperazione per svolgere con maggiore efficienza ed efficacia le attività del Gruppo di Lavoro "Capitolati tecnici e prezzari", contribuendo anche così a:

- perseguire ed assicurare il principio di trasparenza, di concorrenza e della libera circolazione delle attività imprenditoriali su tutto il territorio nazionale;
- promuovere una corretta definizione delle analisi dei prezzi di riferimento delle opere pubbliche;
- supportare le stazioni appaltanti in una corretta applicazione della disciplina vigente in materia.

Articolo 3 – Oggetto

Per il raggiungimento delle finalità sopra enunciate, anche in riferimento ad obiettivi di economicità ed efficacia, la Regione Liguria si impegna, tramite il proprio Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, a mettere a disposizione a titolo gratuito l'applicativo informatico del "Prezzario regionale", sviluppato dalla propria società Datasiel S.p.A. per garantire la formazione, l'implementazione e l'aggiornamento del prezzario regionale nell'ambito del sito di ITACA, nel rispetto delle forme, tempi e modalità che saranno descritte in apposito allegato tecnico, trattenuto agli atti dai rispettivi Uffici, anche provvedendo al suo adeguamento in funzione delle nuove prescrizioni normative di riferimento intervenute in materia di appalti pubblici e accessibilità ai siti internet.

Tale attività è condotta in stretta relazione con il tavolo tecnico attivato con ITACA presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito delle attività connesse alla rilevazione dei prezzi. In particolare, la Regione Liguria, attraverso il proprio Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, garantisce le seguenti prestazioni:

- la messa a disposizione in modalità asp del software web di gestione del "Prezzario regionale";
- l'assistenza, anche telefonica, ai referenti tecnici di ITACA, nella fase di avviamento del sistema, in particolare in tema di:
  - abilitazione degli account degli utenti;
  - problematiche varie relative al funzionamento del sistema;
  - assistenza in occasione di iniziative specifiche in cui si debba presentare il sistema.

Articolo 4 – Oneri finanziari

Per la messa a disposizione del sistema informatico del "Prezzario regionale" della Regione Liguria non è previsto alcun onere finanziario aggiuntivo a carico delle Parti.

Restano a carico di ITACA, dopo la fase di avviamento del sistema, gli oneri per l'assistenza agli uten-

ti, gli eventuali costi per l'implementazione di funzionalità non presenti all'atto della messa a disposizione del sistema del "Prezzario regionale" ed ogni altro onere che si rendesse necessario sostenere al di fuori delle fattispecie più sopra richiamate, per cui ITACA potrà concordare con la Regione Liguria le modalità per la realizzazione degli interventi ed i relativi costi.

Articolo 5 – Responsabili del Procedimento
Sono nominati responsabili del procedimento per la conduzione della presente Convenzione l'arch. Giuseppe Rizzuto per ITACA e l'arch. Silvia Risso per la Regione Liguria.

Articolo 6 – Proprietà software
La Regione Liguria detiene la proprietà dei codici sorgente degli applicativi di base che concede in uso gratuito a ITACA per la fruizione dell'applicativo per la durata della presente Convenzione.

Articolo 7 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2016, al termine del quale le parti si impegnano ad incontrarsi al fine di stabilire se sussistano le condizioni per il rinnovo della Convenzione medesima.

Data,.....

Per ITACA
Il Presidente
Massimo Giorgetti

Per la Regione Liguria
L'Assessore
Giovanni Boitano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.12.2014 **N. 1598**

L.R. 02/01/2007, n. 1 "Testo unico in materia di commercio" e s.m. Modifica date di decorrenza dei periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione o saldi invernali nell'anno 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n.1 recante "Testo unico in materia di commercio" e successive modificazioni e/o integrazioni, ed, in particolare, l'articolo 111 (Vendite di fine stagione o saldi):
- comma 2, il quale stabilisce che le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e dal primo sabato di luglio;
- comma 2 bis, il quale prevede che la Giunta regionale, su richiesta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio e sentiti i Comuni, può, ogni anno, modificare le date di cui al comma 2;

DATO ATTO che in sede di Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome-CINSEDO, al fine di pervenire all'individuazione di una data comune in tutte le Regioni italiane per l'effettuazione delle vendite di fine stagione o saldi e, pertanto, favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, è stato approvato il provvedimento n.11/31/CR11f/C11 in data 24 marzo 2011 recante: " Indirizzi unitari delle Regioni sull'individuazione della data di inizio delle vendite di fine stagione" con il quale le Regioni concordano di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando le seguenti scadenze;
- il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;

- il primo sabato del mese di luglio

ed impegnandosi a dare seguito a tale decisione con propri atti;

PRESO ATTO di quanto comunicato in data 15 dicembre c.a. dall'Assessore Antonio Canzian , Vice Presidente della Regione Marche e coordinatore della Commissione attività Produttive in seno alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome , avente ad oggetto: "Informativa anticipo inizio saldi invernali alla data del 3/1/2015", in cui comunica che, con riferimento alla richiesta formulata dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio nazionale e, specificatamente. Federdistribuzione, Ascom-Confcommercio e Confesercenti, di anticipare i saldi invernali per l'anno 2015 dal 5 gennaio 2015, data concordata nell'Accordo soprarichiamato, alla data del 3 gennaio 2015, essa ha avuto riscontro favorevole da parte di 11 regioni, di cui, n. 2 Regioni hanno espresso parere non favorevole ma si adeguano alla maggioranza e solo la Provincia di autonoma di Bolzano ha espresso parere non favorevole.

In considerazione di ciò ritiene che le Regioni e Province autonome, nel rispetto della loro autonomia legislativa ed amministrativa, possano, esclusivamente per l'anno 2015, prevedere con propri atti di anticipare i saldi di fine stagione al giorno 3 gennaio, fermo restando il fatto che la problematica sarà affrontata nella prossima commissione politica al fine di evitare situazioni analoghe;

DATO ATTO che la Regione Liguria, ha regolarmente sentito le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio Confcommercio Liguria e Confesercenti Regionale e l'Anci Liguria le quali hanno proposto il mantenimento della data del 5 gennaio ma hanno affermato che, ritenendo indispensabile avere una data unica dei saldi , qualora a livello nazionale dovesse prevalere la data del 3 gennaio, anche esse concordano per tale data;

RILEVATO che, alla luce di quanto sopra specificato e ai sensi del comma 2-bis del citato articolo 111, la Giunta Regionale ritiene di dover procedere, pertanto, alla modifica della data prevista dal comma 2 del medesimo articolo 111, a partire dalla quale si potranno effettuare le vendite di fine stagione o saldi invernali per l'anno 2015, individuando la nuova data del 3 gennaio 2015;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli,

DELIBERA

per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'articolo 111, comma 2-bis, della l.r. 1/2007, di modificare la data prevista dal comma 2 del medesimo articolo, a partire dalla quale si potranno effettuare le vendite di fine stagione o saldi invernali per l'anno 2015, individuando la nuova data del 3 gennaio 2015;

Di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.12.2014 **N. 1604**

Art. 42 Lr. 20/2006: aggiornamento del Programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo relativamente al triennio 2014-2016.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

– la l.r. 4 agosto 2006, n. 20, recante "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale" e, in particolare, l'art. 42 che prevede, tra l'altro, quanto segue:

– al comma 1 che per la concessione dei finanziamenti regionali, nazionali e comunitari in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e di tutela delle risorse idriche si applica la procedura prevista nei commi seguenti, fatti salvi termini o procedure speciali dettate da normative statali o comunitarie di finanziamento;

– al comma 2 che la Giunta regionale approva i Programmi triennali degli interventi nei settori di cui al comma 1, anche per stralci funzionali e per singoli tematismi, sulla base dei contenuti dei piani di bacino e dei loro stralci, del piano regionale di tutela delle acque, del piano regionale di tutela dell'ambiente marino e costiero e dei programmi di intervento approvati dalle Autorità d'Ambito in base alle priorità indicate nei Piani d'Ambito;

– al comma 3 che i Programmi triennali di finanziamento sono relativi a interventi strutturali, interventi di manutenzione, studi - monitoraggi e progettazioni;

– la l.r. 8 aprile 2011, n° 7, recante "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione" e, in particolare, l'art. 4 che prevede quanto segue:

– al comma 1 che le funzioni in materia di opere di bonifica montana e manutenzioni connesse di cui al Titolo III, Capo I, della l.r. 4/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni e ad esclusione degli interventi di cui all'articolo 31, comma 1, lettere f) e g), della l.r. 4/1999, rientranti nella rete di monitoraggio regionale Remover di cui all'articolo 32 della l.r. 20/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

– al comma 2 che nei Comuni già compresi nelle Comunità montane soppresse con la presente legge le competenze di cui all'articolo 93 della l.r. 18/1999 e successive modificazioni ed integrazioni sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

– la propria deliberazione n° 1395 del 23.11.2007 recante "Criteri ed indirizzi per la programmazione regionale in materia di difesa del suolo di cui agli artt. 42 e 43 della l.r. 20/06." che ha, tra l'altro, stabilito criteri e indirizzi per la predisposizione e per l'aggiornamento del programma triennale di cui all'art. 42 della l.r. 20/2006;

PREMESSO CHE, in attuazione dell'art. 42 della l.r. 20/2006 con D.G.R. n° 1536 del 06.12.2013 è stato approvato l'aggiornamento del Programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo relativamente al triennio 2013-2015;

CONSIDERATO CHE occorre provvedere all'aggiornamento del programma triennale per il triennio 2014-2016 stralciando gli interventi che risultano finanziati attraverso i vari canali di finanziamento e inserendo gli ulteriori interventi ammissibili in linea con quanto disposto nei criteri di cui alla D.G.R. 1395/2007;

DATO ATTO CHE:

- gli interventi inseriti nel "Programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo 2013-2015" che risultano finanziati e pertanto da stralciare dallo stesso sono riportati nell'allegato 2;
- le seguenti Provincie hanno trasmesso, con le note sotto riportate, le nuove richieste di finanziamento e gli aggiornamenti delle istanze relative ad interventi valutati non ammissibili nelle precedenti programmazioni pervenute dagli Enti locali:
- Provincia di Imperia: prot. 38357 del 02.09.2014;
- Provincia di Savona: prot. 81264 del 12.11.2014
- Provincia di Genova: prot. 61330 del 19.06.2014, integrata con nota prot. 92815 del 07.10.2014;
- risultano, in particolare, pervenute n. 32 nuove richieste di finanziamento così articolate:
- n° 16 interventi strutturali;
- n° 9 manutenzioni straordinarie;
- n° 7 studi, monitoraggi e progettazioni;
- risultano altresì pervenute, attraverso le provincie o direttamente dagli Enti proponenti, aggiornamenti della documentazione a corredo delle istanze relative a 7 richieste valutate non ammissibili

nelle precedenti programmazioni così articolate:
- n° 5 interventi strutturali;
- n° 1 manutenzioni straordinarie;
- n° 1 studi, monitoraggi e progettazioni;

CONSIDERATO CHE:
- il competente settore Assetto del Territorio ha completato l'attività istruttoria sulle istanze pervenute ai fini della predisposizione della proposta di aggiornamento del Programma triennale di interventi inerenti la difesa del suolo relativamente al triennio 2014-2016 che, secondo il disposto dell'art. 42 e sulla base delle indicazioni fornite dalla richiamata d.G.R. 1395/2007:
- rappresenta il quadro programmatico che definisce i fabbisogni prioritari del settore (strutturale, manutentivo, conoscitivo) per il successivo triennio, anche in relazione alle conseguenti esigenze finanziarie;
- definisce quindi le linee programmatiche e i criteri di priorità per i successivi programmi annuali;
- comprende elenchi di interventi, suddivisi per le tre tipologie previste (interventi strutturali - interventi di manutenzione - studi, monitoraggi e progettazioni):
- articolati per territorio di competenza (territorio provinciale e/o Autorità di Bacino);
- individuati in funzione del quadro di criticità emergente dalla pianificazione di bacino ed in relazione alle attività di progettazione, studio, e monitoraggio già realizzate,
- rispondenti alle condizioni di ammissibilità previste nel paragrafo 3.2 dell'allegato 1 alla D.G.R. 1395/2007 che prevedono in particolare:
- la presenza di una progettazione a livello almeno preliminare ai sensi del d.lgs. 163/2006;
- che l'intervento sia finalizzato:
– alla messa in sicurezza o alla mitigazione di condizioni di rischio in relazione al quadro conoscitivo emerso dalla pianificazione di bacino;
– alla mitigazione di condizioni di rischio accertabili a scala locale, anche qualora non cartografate a scala di bacino;
– alla riqualificazione fluviale di corsi d'acqua e dei versanti che gravano sugli stessi;
– al ripristino della funzionalità di opere di difesa compromesse la cui perdita di efficienza possa determinare condizioni di rischio elevato e, più in generale, ad interventi di manutenzione straordinaria di opere di difesa e consolidamento.
- che l'intervento sia compatibile con il quadro conoscitivo e con le previsioni dei piani di bacino o espliciti adeguatamente le motivazioni che hanno condotto a discostarsene;
- che il progetto:
– rispetti i criteri di pianificazione e progettazione eventualmente stabiliti dalla Regione e/o dall'Autorità di Bacino competente per territorio;
– riguardi lotti funzionali;
– contenga la esplicita valutazione dei risultati attesi e degli obiettivi conseguibili in termini di protezione di aree a rischio, in relazione alle condizioni di pericolosità e rischio residuo previste a seguito della realizzazione degli interventi stessi;
– presenti contenuti adeguati per la verifica della conformità ai criteri e del raggiungimento degli obiettivi per i quali le opere sono state progettate;
- dalla suddetta istruttoria sono risultate non ammissibili le richieste elencate nell'allegato 3 e che agli Enti proponenti sarà inviata, dal competente settore, apposita comunicazione con l'indicazione dettagliata dei motivi sinteticamente riportati nella tabella al fine di permettere l'adeguamento e/o aggiornamento della progettazione per meglio corrispondere ai criteri regionali stabiliti nella citata D.G.R. 1395/2007 ai fini di una nuova valutazione all'atto della prima programmazione annuale disponibile;
- in relazione al disposto dell'art. 4, comma 2, della l.r. 7/2011 nell'allegato 3 sono stati inseriti anche i progetti presentati da Comuni ricompresi nelle soppresse Comunità Montane che, pur risultando ammissibili in linea tecnica, non risultano approvati dalla Provincia competente per territorio;

RITENUTO PERTANTO DI:
– dichiarare non ammissibili, per le motivazioni indicate a fianco di ognuno, gli interventi, di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;

– approvare, ai sensi dell'art. 42, c. 2 della l.r. n. 20/2006, l'aggiornamento del programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo, già approvato con D.G.R. 1370/2008 e ss. ii, relativamente al triennio 2014-2016 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, stralciando dal Programma gli interventi che sono stati finanziati e che non devono pertanto essere riproposti, riportati nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, e inserendo i nuovi interventi ammissibili risultanti dall'istruttoria di cui sopra;

DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario giuridico competente;

Su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, attività di protezione civile, difesa del suolo, ciclo delle acque e dei rifiuti, ecosistema costiero, rapporti con gli enti locali

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di dichiarare non ammissibili, per le motivazioni indicate a fianco di ognuno, gli interventi, di cui all'allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 42, c. 2 della l.r. n. 20/2006, l'aggiornamento del programma triennale degli interventi inerenti la difesa del suolo, già approvato con D.G.R. 1370/2008 e ss. ii, relativamente al triennio 2014-2016 di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, stralciando dal Programma gli interventi che sono stati finanziati, riportati nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, e inserendo i nuovi interventi ammissibili;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.L..

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

ALLEGATO 1

PROGRAMMA TRIENNALEDEGLI INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO 2014-2016

INTERVENTI STRUTTURALI

Bacino regionale

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
IM	Comune di Bordighera	Lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del T. Borghetto – II° lotto nel Comune di Bordighera.	5.741.000,00
IM	Comune di Cipressa	Completamento dell'intervento finalizzato al ripristino delle condizioni di sicurezza al deflusso dell'asta del Rio Piani e consolidamento del movimento franoso in atto nel Comune di Cipressa.	400.000,00
IM	Comune di Imperia	Opere di completamento sul rio Oliveto a monte e a valle del ponte su via Nazionale - Variante n. 3 nel Comune di Imperia.	650.000,00
IM	Comune di Imperia	Opere di consolidamento e collettamento acque superficiali in idoneo corpo recettore della loc. Terre Bianche nel centro abitato di Imperia capoluogo.	1.590.000,00
IM	Comune di Ospedaletti	Consolidamento del muro sottoscarpa in C.so Marconi ai piedi del versante in argine destro Rio Porrine nel Comune di Ospedaletti.	250.000,00
IM	Comune di Riva Ligure	Intervento di messa in sicurezza del rio Pinea-Pertusio, nel tratto posto a monte della S.S. n. 1 Aurelia e della pista ciclabile nel Comune di Riva Ligure	1.895.000,00
IM	Comune di San Bartolomeo Al Mare	Messa in sicurezza idraulica del Rio San Bartolomeo all'interno del centro abitato del Comune di San Bartolomeo al Mare, 3° lotto.	503.000,00
IM	Comune di Sanremo	Sistemazione idrogeologica della bassa "Valle Armea" nel Comune di San Remo.	10.556.360,00
IM	Comune di Santo Stefano al Mare	Intervento di adeguamento idraulico della sezione di deflusso del tratto focivo del Rio Santa Caterina nel Comune di Santo Stefano al Mare.	150.000,00
IM	Comune di Vallecrosia	Lavori di sistemazione ed adeguamento idraulico del tratto terminale del torrente Verbone nel Comune di Vallecrosia.	27.803.000,00
IM	Provincia di Imperia	Interventi prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio interessante il centro abitato di Mendatica - Lotti 2 e 3	2.235.000,00
SV	Comune di Albenga	Realizzazione di tratto d'argine del Rio Carenda a valle della strada comunale di Pratogrande nel Comune di Albenga.	1.200.000,00
SV	Comune di Andora	Progetto di pulizia e sistemazione idraulica del Rio Moltedo nel Comune di Andora. - 1° tratto	81.600,00
SV	Comune di Borghetto S. Spirito	Completamento dei lavori di adeguamento idraulico del T. Varatella per tutto il tratto di competenza del Comune di Borghetto S.Spirito.	2.730.000,00
SV	Comune di Ceriale	Intervento finalizzato alla messa in sicurezza del rio Largo nell'ambito del progetto di riqualificazione della Piana Ingauna di Levante nel Comune di Ceriale.	3.420.040,00
SV	Comune di Ceriale	Intervento finalizzato alla messa in sicurezza del Rio S.Rocco nell'ambito del progetto di riqualificazione della piana Ingauna di Levante nel Comune di Ceriale.	6.848.000,00
SV	Comune di Finale Ligure	Messa in sicurezza torrenti Pora e Aquila nel Comune di Finale Ligure. Progetto definitivo interventi prioritari.	6.350.013,90
SV	Comune di Quiliano	Intervento di sistemazione del tratto terminale del rio Valletta Vadone mediante realizzazione di nuova canalizzazione nel Comune di Quiliano. Opere di completamento su intervento già attuato.	850.000,00
SV	Comune di Quiliano	Completamento dei lavori di ampliamento alveo T. Quiliano tra via Dodino e la confluenza col T. Quazzola per la mitigazione del rischio idraulico nell'abitato - 1 e 2 lotto nel Comune di Quiliano.	650.000,00
SV	Comune di Savona	Sistemazione di un tratto del Rio Molinero sito in Savona, località Legino - Stralcio1.	1.100.000,00
SV	Comune di Savona	Attuazione Piani di Bacino - Interventi strutturali per la mitigazione del rischio idraulico del tratto urbano del torrente Letimbro – 4° stralcio nel Comune di Savona.	3.903.187,50
SV	Provincia di Savona	Sistemazione e messa in sicurezza idraulica di un tratto del t. Arroscia in corrispondenza del centro abitato di Villanova d'Albenga	4.066.092,66
GE	Comune di Arenzano	Interventi di mitigazione del rischio idraulico del torrente Cantarena.	690.000,00
GE	Comune di Bogliasco	Sistemazione del tratto terminale del Rio Poggio	285.000,00

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
GE	Comune di Bogliasco	Intervento di stabilizzazione delle frane a valle di Via Marconi aggravatesi a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2002 nel Comune di Bogliasco.	670.000,00
GE	Comune di Camogli	Messa in sicurezza di una porzione di versante in loc. Foce - Scogli Grossi nel Comune di Camogli.	475.000,00
GE	Comune di Genova	Completamento dell'intervento di adeguamento idraulico-strutturale del tratto terminale del t. Bisagno (2° lotto da Via Maddaloni alla Stazione Brignole) nel Comune di Genova.	95.000.000,00
GE	Comune di Genova	Sistemazione idraulica ed idrogeologica del bacino in sponda destra del torrente Sturla presso Via Induno in Loc. Bavarelli.	660.239,60
GE	Comune di Genova	Sistemazione idraulica del rio Noce nel tratto compreso tra la scuola "Delia Repetto" in Sal. Sup. della Noce e il pozzo carena in Via Benedetto XV.	10.000.000,00
GE	Comune di Genova	Sistemazione idraulica del Rio Ruscarolo nel tratto compreso tra il campo sportivo e l'attraversamento di Via Giotto	9.500.000,00
GE	Comune di Genova	Lavori di sistemazione idraulica e risanamento ambientale del tratto di sfocio del Torrente Nervi	400.000,00
GE	Comune di Genova	Opere di regolarizzazione delle sezioni di deflusso dei tratti di rivo coperto Vernazza-Puggia e del corso d'acqua limitrofo a ponente.	8.000.000,00
GE	Comune di Genova	Messa in sicurezza dell'argine del Rio Pomà interessato dalla frana di Via Canneto nel Comune di Genova.	401.268,50
GE	Comune di Genova	Sistemazione della frana in località Rio Bianco - Case Penna nel Comune di Genova.	1.025.000,00
GE	Comune di Lavagna	Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico del Rio Rezza in Comune di Lavagna.	2.500.000,00
GE	Provincia di Genova	Interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume Entella relativamente al tratto terminale nei Comuni di Lavagna e Chiavari - completamento I° lotto.	22.865.105,18
GE	Provincia di Genova	Realizzazione di un Canale Scolmatore e Sistemazione Idraulica dei Torrenti San Siro e Magistrato in Comune di Santa Margherita Ligure.	33.000.000,00
GE	Comune di Zoagli	Consolidamento e bonifica del versante in Loc. Sem Benelli nel Comune di Zoagli.	775.000,00
SP	Comune di Bonassola	Lavori di consolidamento parete rocciosa interessata da caduta massi in loc. San Giorgio nel Comune di Bonassola.	118.000,00
SP	Comune di Bonassola	Lavori di consolidamento parete rocciosa e scarpata interessata da movimenti franosi in loc. San Giorgio nel Comune di Bonassola.	42.000,00
SP	Provincia della Spezia	Riduzione dei fenomeni di dissesto geomorfologico che hanno interessato il versante di Marinasco - Strà nel Comune della Spezia in loc. S. Lucia.	635.000,00
SP	Comune di Riomaggiore	Lotto funzionale di consolidamento del versante compreso tra Manarola e Corniglia in relazione alla stabilità del sentiero turistico pedonale in corrispondenza dei debris flow della Lama della Bansuola e del Ponte nel Comune di Riomaggiore.	586.386,68

Bacino del fiume Po

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
SV	Comune di Cairo Montenotte	Sistemazione del movimento franoso lungo la strada comunale S. Anna - Pastoni nel Comune di Cairo Montenotte.	60.000,00
GE	Provincia di Genova	Intervento di mitigazione del rischio idraulico nel tratto terminale torrente Migliarese in Comune di Busalla - 2° lotto.	1.270.000,00
GE	Provincia di Genova	Intervento di completamento della sistemazione idrogeologica dell'area con definitiva messa in sicurezza del sottopasso in accesso alla stazione ferroviaria di Campo Ligure.	135.800,00
GE	Provincia di Genova	Interventi in Loc. Cimitero -S.Michele in Comune di Campo Ligure.	125.000,00
GE	Provincia di Genova	Sistemazione idraulica del torrente Scrivia in loc. Campi sportivi in Comune di Ronco Scrivia- 1 lotto funzionale.	600.000,00
GE	Provincia di Genova	Consolidamento del versante in loc. Costa Azzurra - Rio Vernette interessato da attivazione di frana a rapida evoluzione all'interno del corpo di frana di Tiglieto.	282.000,00

Bacino del fiume Magra

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
SP	Comune di Ameglia	Opere di sistemazione rio di Ameglia.	460.000,00
SP	Provincia della Spezia	Messa in sicurezza idraulica del tratto focivo del fiume Magra dal t. Isolone in sponda sinistra e dal t. Canal Grande in sponda destra fino alla foce nel Comune di Ameglia.	23.834.134,36
SP	Comune di Arcola	Messa in sicurezza abitato di Romito Magra - canale scolmatore torrente Rio Maggio nel Comune di Arcola.	9.200.000,00
SP	Provincia della Spezia	Completamento argine destro del Fiume Magra in Loc. Ceparana - 2° lotto nel Comune di Bolano.	700.000,00
SP	Provincia della Spezia	Messa in sicurezza fronte di frana lungo la SP 8 tra le loc. Molunghi e Villagrossa nel Comune di Calice al Cornoviglio.	396.000,00
SP	Consorzio Bonifica Canale Lunense	Messa in sicurezza del canale della Acque Medie da via Braccioli alla Foce nel Comune di Ortonovo - 1 lotto funzionale	2.250.000,00
SP	Comune di Ortonovo	Intervento di sistemazione idraulica di un tratto di circa 800 metri del torrente Parmignola in Comune di ortonovo	1.250.000,00
SP	Comune di Santo Stefano Magra	Messa in sicurezza del torrente Bellaso - 2° stralcio - 1° lotto - Fase A nel Comune di Santo Stefano Magra.	350.000,00
SP	Comune di Sarzana	Completamento lavori di sistemazione briglie e difese spondali sul t. Calcandola nel Comune di Sarzana - 2lotto funzionale	166.000,00
SP	Comune di Vezzano Ligure	Messa in sicurezza Torrente Cantarana e canale Molinello nel Comune di Vezzano Ligure - 2 stralcio.	300.000,00
SP	Consorzio Bonifica Canale Lunense	Sistemazione idraulica torrente Gora dei Mulini nel Comune di Ameglia.	2.326.000,00

MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Bacino regionale

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
IM	Comune di Sanremo	Sistemazione tratto alveo torrente San Martino nel Comune di San Remo.	260.000,00
IM	Comune di Sanremo	Risanamento idrogeologico e messa in sicurezza di un tratto del T.S.Francesco in corrispondenza di Via Tasciaire nel Comune di San Remo.	350.000,00
IM	Provincia di Imperia	Completamento opere di sistemazione e ripristino dell'assetto idraulico del tratto terminale del Rio Giarello in Comune di Riva Ligure.	260.000,00
IM	Comune di Taggia	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico per la difesa del suolo in Regione S.Martino e Rio Batexe-Corneo nel Comune di Taggia.	71.000,00
SV	Comune di Albenga	Rifacimento tratto di argine in gabbioni in sponda dx. del Rio Ciambellino a valle strada vicinale delle Villette nel Comune di Albenga.	57.000,00
GE	Provincia di Genova	Lavori di consolidamento del movimento franoso e di sistemazione del dissesto della rete idrografica superficiale in loc. Assalino nel Comune di Sant'Olcese.	120.000,00
GE	Comune di Sestri Levante	Lavori di manutenzione straordinaria sponda destra torrente Petronio nel Comune di Sestri Levante.	92.850,00
GE	Provincia di Genova	Rifacimento della parte terminale del deflettore tra i torrenti Secca e Pernecco e consolidamento del deflettore tratto di monte torrente Secca in comune di Serra Riccò	69.000,00

Bacino del fiume Po

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
GE	Provincia di Genova	Manutenzione periodica del reticolo idrografico superficiale relativamente al T.Stura, affluenti e subaffluenti al T.Orba e subaffluenti. Loc.Regalli in comune di Masone (2° lotto).	50.000,00
GE	Provincia di Genova	Manutenzione idrogeologica della zona di ristagno idrico in loc. Villa Rocca nel Comune di Rezzoaglio.	100.000,00

Bacino del fiume Magra

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
SP	Comune di Arcola	Manutenzione delle sponde ammalorate del canale di Ressora nel Comune di Arcola.	50.000,00

STUDI, MONITORAGGI E PROGETTAZIONI

Bacino regionale

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
IM	Provincia di Imperia	Studio preliminare per il dissesto idrogeologico in Regione Canneo nel Comune di Castellaro.	35.000,00
IM	Provincia di Imperia	Studio preliminare propedeutico alla definizione d'interventi, di sondaggi geognostici e monitoraggi integrativi e di soluzioni progettuali per l'aggiornamento del piano di evacuazione comunale nel Comune di Ceriana.	63.312,15
IM	Provincia di Imperia	Progettazione definitiva dell'intervento di ripristino dell'assetto idraulico del t. Prino (3° lotto) nel Comune di Imperia.	24.000,00
IM	Provincia di Imperia	Studio preliminare relativo a movimento franoso presso le borgate Caneto e Bonfigliara nel Comune di Ranzo e progettazione preliminare degli interventi prioritari.	60.000,00
IM	Provincia di Imperia	Completamento delle opere arginali in sponda destra del T. Nervia, a valle del ponte ferroviario in Comune di Ventimiglia.	18.000,00
SV	Comune di Alassio	Prgoetto preliminare Rio Caudi-Gonghe e Rio Tienna.	151.008,00
SV	Comune di Albissola Marina	Crollo porzione muro d'argine Torrente Sansobbia sponda destra in Comune di Albissola Marina. Progettazione preliminare sistemazione e messa in sicurezza.	25.168,00
SV	Provincia di Savona	Studio di indagine preliminare dei movimenti franosi che coinvolgono l'abitato di Eze in Comune di Calice Ligure e progettazione preliminare degli interventi prioritari.	65.200,00
SV	Comune di Finale Ligure	Progetto preliminare sistemazione idraulica torrente Sciusa 3° stralcio nel Comune di Finale Ligure.	30.678,78
SV	Comune di Loano	Studio di dettaglio e progetto preliminare tratto terminale torrente Nimbalto nel Comune di Loano.	45.000,00
SV	Provincia di Savona	Monitoraggio del movimento franoso in loc. San Giorgio nel Comune di Vezzi Portio.	38.904,00
GE	Comune di Bogliasco	Studio di interventi di miglioramento del tratto terminale del torrente Poggio nel Comune di Bogliasco.	35.000,00
GE	Provincia di Genova	Monitoraggio dell'abitato di Pratosopralacroce nel Comune di Borzonasca e progettazione preliminare degli interventi prioritari	60.000,00

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
GE	Provincia di Genova	Progetto di monitoraggio geotecnico del versante su cui insiste l'abitato di Zolezzi ai fini della valutazione del rischio idrogeologico e di una sua possibile mitigazione nel Comune di Borzonasca.	50.000,00
GE	Comune di Carasco	Studio evoluzione morfodinamica del tratto di torrente Lavagna ricompreso tra la località Bavaggi e la località Rivarola nel Comune di Carasco.	43.680,00
GE	Comune di Castiglione Chiavarese	Monitoraggio in Loc. Campegli, mirato alla riperimetrazione di aree PG3 e Pg4 nel Comune di Castiglione Chiavarese.	35.000,00
GE	Provincia di Genova	Monitoraggio del movimento franoso in località Boasi del Comune di Lumarzo.	37.745,56
GE	Provincia di Genova	Monitoraggio inclinometrico per verificare lo stato di attività delle frane in alcuni abitati da consolidare.	115.000,00
GE	Provincia di Genova	Verifica di stabilità relativa agli argini del torrente Gromolo nel Comune di Sestri Levante.	49.000,00
GE	Comune di Sestri Levante	Progettazione definitiva-esecutiva relativa ai dissesti in prossimità dell'ingresso del cimitero di Santa Vittoria di Libiola nel Comune di Sestri Levante.	6.000,00
GE	Comune di Zoagli	Progettazione completa relativamente a opere di stabilizzazione e consolidamento del versante costiero in loc. Castellaro - Comune di Zoagli	50.000,00
SP	Comune della Spezia	Monitoraggio vasta area in frana sita in Loc. Carozzo del Comune di La Spezia e progettazione preliminare delle opere di bonifica e consolidamento.	97.500,00
SP	Comune della Spezia	Studio e monitoraggio del dissesto in Loc. Vissegi del Comune di La Spezia e progettazione preliminare delle opere di bonifica e consolidamento.	85.500,00

Bacino del fiume Magra

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
SP	Provincia della Spezia	Progettazione definitiva per la messa in sicurezza T. Riccagiara nel Comune di Bolano.	61.200,00
SP	Comune di Castelnuovo Magra	Monitoraggio dei versanti a valle della strada comunale Via tra le Mura e del Palazzo Comunale nel comune di Castelnuovo Magra.	50.000,00
SP	Provincia della Spezia	Indagini geognostiche e geologico-geotecniche relative alla vasta area a rischio frana sita in Sorbolo nel Comune di Follo.	89.954,40
SP	Provincia della Spezia	Studio pericolosità idraulica e progettazione preliminare del tratto del torrente Pignone in fregio al centro abitato.	24.500,00
SP	Comune di Santo Stefano Di Magra	Monitoraggio del centro abitato di Ponzano Superiore nel Comune di Santo Stefano Magra	94.932,63
SP	Provincia della Spezia	Progetto di monitoraggio del versante in frana interessante l'abitato di Oradoro nel Comune di Sesta Godano.	55.000,00

Bacino del fiume PO

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo
GE	Provincia di Genova	Mnitoraggio delle frane interessanti gli abitati di Magnasco, Cerisola, Villa Rocca e Vicosoprano	120.000,00
GE	Provincia di Genova	Piano di monitoraggio strumentale del versante in sponda destra del Torrente Scrivia sul quale insiste la frazione denominata I Malvasi in Comune di Ronco Scrivia e progettazione preliminare degli interventi prioritari	50.000,00
GE	Provincia di Genova	Implementazione del monitoraggio geotecnico di una porzione dell'area in frana che intereessa il Comune di Tiglieto, ubicata sul versante in sponda orografica sinistra del Rio Mogliole in Comune di Tiglieto	57.498,43

ALLEGATO 2

INTERVENTI INSERITI NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO 2013-2015 FINANZIATI

INTERVENTI STRUTTURALI

Ambito	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Importo intervento	Estremi provvedimento
Regionale	IM	Provincia di Imperia	Opere di completamento del consolidamento del dissesto idrogeologico in sponda destra del T. Argentina in loc. Isolalunga - Comune di Montalto Ligure	253.000,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	GE	Comune di Leivi	Messa in sicurezza del dissesto interessante il versante sinistro del Torrente Rupinaro nel Comune di Leivi.	480.000,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	GE	Comune di Chiavari	Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale del Rio delle Lemme in Comune di Chiavari.	300.000,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	GE	Comune di Sori	Intervento finalizzato alla messa in sicurezza della tombinatura del rio Cortino (2° stralcio)	382.951,75	D.G.R. 1746/2013

MANUTENZIONI STRAORDINARIE

Ambito	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Importo intervento	Estremi provvedimento
Regionale	IM	Provincia di Imperia	Manutenzione straordinaria di opere idrauliche sul Rio Aregai in Comune di Santo Stefano al mare	95.000,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	IM	Comune di Vallecrosia	Lavori di straordinaria manutenzione e per la sistemazione del tratto terminale del Rio Berodo.	185.000,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	GE	Provincia di Genova	Ripristino dell'officiosità idraulica del fosso Gazu tramite ricostruzione di difese spondali in Comune di Sant'Olcese (1° stralcio)	350.000,00	D.G.R. 1746/2013

STUDI, MONITORAGGI E PROGETTAZIONI

Ambito	Prov.	Ente attuatore	Intervento	Importo intervento	Estremi provvedimento
Regionale	SV	Comune di Celle Ligure	Progettazione preliminare dell'adeguamento della tombinatura del Rio Ghiare nel Comune di Celle Ligure.	48.500,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	GE	Provincia di Genova	Studio idraulico e progettazione preliminare del T. Lavagna in Comune di S. Colombano Certenoli	46.000,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	GE	Comune di Zoagli	Revisione della progettazione preliminare e progettazione definitiva dell'intervento di sistemazione idraulica del T. Semorile in Comune di Zoagli	20.000,00	D.G.R. 1746/2013
Regionale	SP	Comune di Framura	Monitoraggio in continuo mediante sistema radar da terra della frana di Castagnola per un periodo di 3 anni	150.000,00	D.G.R. 445/2014

ALLEGATO 3

INTERVENTI NON AMMISSIBILI PER L'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI INERENTI LA DIFESA DEL SUOLO 2014-2016

INTERVENTI STRUTTURALI NUOVI

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo	Motivi inammissibilità (D.G.R. 1395/07 - all. 1 – par. 3.2)
IM	Comune di Armo	Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato del Comune di Armo. Completamento per tutela pubblica incolumità.	108.100,00	progetto non approvato dalla Provincia di Imperia (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
SV	Comune di Cengio	Difesa spondale tratto Fiume Bormida nei pressi della stazione di rilancio della fognatura comunale.	260.000,00	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento e progettazione non approvata dalla Provincia di Savona (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
SV	Comune di Finale Ligure	Sistemazione aree di erosione e in frana con tecniche di ingegneria naturalistica presso l'impianto di fitodepurazione in Fraz. Olle.	178.900,00	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento
SV	Comune di Giustenice	Sistemazione del dissesto idrogeolgoico a difesa dell'abitato della borgata denominata "Valsorda"	163.250,87	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento e progettazione non approvata dalla Provincia di Savona (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
SV	Comune di Giustenice	Sistemazione del dissesto idrogeolgoico a difesa dell'abitato della borgata denominata "Foresto"	201.686,06	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento e progettazione non approvata dalla Provincia di Savona (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
SV	Comune di Toirano	Sistemazione di frana di crollo lapideo in Loc. Case Garrone in frazione Carpe in Comune di Toirano	105.000,00	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento e progettazione non approvata dalla Provincia di Savona (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
SV	Comune di Varazze	Progetto di attraversamento del Rio Madonnetta in Lungomare Europa	n.d.	finalità dell'intervento diverse da quelle ammissibili
GE	Comune di Casarza Ligure	Intervento strutturale di consolidamento del tratto terminale di viabilità comunale di Olivella Caminata	63.700,00	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento e finalità diverse da quelle ammissibili
SP	Comune di Pignone	Sistemazione del movimento franoso sotto l'abitato di Villa.	856.680,00	mancanza progetto

INTERVENTI STRUTTURALI PER I QUALI È STATA AGGIORNATA LA DOCUMENTAZIONE

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo	Motivi inammissibilità (D.G.R. 1395/07 - all. 1 – par. 3.2)
IM	Comune di Airole	Lavori di sistemazione del rio Pontetto in Comune di Airole	225.000,00	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento e progetto non approvato dalla Provincia di Imperia (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
GE	Comune di Genova	Messa in sicurezza del fronte franoso on località Brasile a Genova Bolzaneto - 2° lotto.	4.878.200,74	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento
GE	Copmune di Moneglia	Regimazione idraulica del t. San Lorenzo con adeguamento delle sezioni di deflusso nel tratto a monte della copertura esistente in Comune di Moneglia	7.500.000,00	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento

MANUTENZIONI STRAORDINARIE NUOVE

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo	Motivi inammissibilità (D.G.R. 1395/07 - all. 1 – par. 3.2)
	Comune di Borgomaro	Lavori di regimentazione acque interessanti l'abitato della Frazione San Lazzaro Reale.	103.000,00	progetto non approvato dalla Provincia di Imperia (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
	Comune di Albenga	Ripristino argini sponda destra Torrente Arroscia.	180.000,00	manca progetto
	Comune di Cengio	Continuazione difesa spondale Fiume Bormida di Millesimo.	65.300,00	progetto non approvato dalla Provincia di Savona (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)
	Comune di Giusvalla	Erosione spondale in sponda sinistra rio Chicchè nel tratto che scorre in adiacenza alla strada comunale Giusvalla - Montenotte.	60.900,00	mancanza progetto
	Provincia di Savona	Consolidamento versante ed adeguamento attraversamento Rio Menè.	78.080,00	mancanza progetto
	Comune di Carasco	Lavori di riprofilatura del torrente Sturla nel tratto compreso tra Loc. Terrarossa e la confluenza con il Torrente Lavagna.	250.000,00	mancanza progetto
	Comune di Casarza Ligure	Intervento di regimazione delle acque meteoriche delle strade comunali di via Verici e via Cosata di Verici	190.000,00	inadeguatezza dei contenuti progettuali in relazione alla rilevanza dell'intervento e finalità parzialmente non conformi

MANUTENZIONI STRAORDINARIE PER LE QUALI È STATA AGGIORNATA LA DOCUMENTAZIONE

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo	Motivi inammissibilità (D.G.R. 1395/07 - all. 1 – par. 3.2)
IM	Comune di Pornassio	Ripristino della funzionalità ed efficienza idraulico/ambientale delle opere idrauliche esistenti a monte del centro abitato della fraz. San Luigi per il consolidamento del versante in comune di Pornassio	137.000,00	progetto non approvato dalla Provincia di Imperia (ex art. 4, c. 2, l.r. 7/2011)

STUDI, MONITORAGGI E PROGETTAZIONI NUOVI

Prov.	Ente attuatore	Intervento	Costo complessivo	Motivi inammissibilità (D.G.R. 1395/07 - all. 1 – par. 3.2)
GE	Comune di Genova	Progettazione preliminare delle opere di sistemazione idraulica del Torrente Cantarena - tratto tombinato sotto Via Leoncavallo, ponte di Via Ciro Menotti, ponte di Via Sestri, ponte di Via D'Andrade.	80.000,00	Assenza di elementi per valutare la congruità della richiesta
GE	Comune di Genova	Progettazione preliminare opere di sistemazione idraulica del Rio Cicala in Comune di Genova	70.000,00	Assenza di elementi per valutare la congruità della richiesta
GE	Comune di Portofino	Studi per la redazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza della Lo. San Sebastiano.	30.500,00	finalità non conforme

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.12.2014 **N. 1608**

Aggiornamento del PAC, costituito dal prospetto del PAC e relazione di accompagnamento, inerente le Aziende Sanitarie, IRCCS, GSA e Consolidato regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 739 del 21 giugno 2013.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

• D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42";

• il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze il 17 settembre 2012 recante "Disposizioni in materia di certificabilità dei bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale" (G.U. 11/10/2013 s.g. n. 238);

• il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 1 marzo 2013 ad oggetto "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC)";

• la deliberazione di Giunta Regionale n. 739 del 21 giugno 2013 ad oggetto: "Definizione e approvazione del Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), costituito dal Prospetto del PAC e relazione di accompagnamento, inerente le Aziende Sanitarie, IRCCS, GSA e Consolidato regionale";

• il decreto del Segretario Generale n. 19 del 17 luglio 2013 ad oggetto: "Costituzione gruppo di progetto in materia di Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) in ambito sanitario";

Considerato:

• che ai sensi dell'art. 2 del citato DM 17/9/2012 (Decreto Certificabilità), le Regioni devono dotarsi di una regolamentazione della materia contabile e di un sistema di procedure amministrativo contabili che ponga Aziende Sanitarie, IRCCS, GSA e Consolidato regionale, in condizione di sottoporsi alle verifiche ed alle revisioni contabili stabilite nel decreto stesso;

• che - al fine di consentire alle Regioni di dare attuazione a quanto previsto dal precedente DM 17/9/2012 - con il DM 1/3/2013 di "Definizione dei Percorsi Attuativi della Certificabilità" sono state stabilite le modalità e le tempistiche entro le quali i PAC dovranno essere approvati;

• che i requisiti comuni per il percorso attuativo della certificabilità, nonché gli adempimenti cui è tenuta ogni regione sono espressamente e puntualmente indicati nell'allegato A del citato Decreto Ministeriale del 1 marzo 2013, che ne fissa il termine per l'adozione entro il 26 giugno p.v.;

• che tali adempimenti consistono nel Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) comprensivo del Prospetto e della Relazione predisposta in accompagnamento al Prospetto di Percorso Attuativo della Certificabilità;

• Dato atto che con la deliberazione n. 739 del 21 giugno 2013 la Giunta regionale ha approvato il Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC), costituito dal Prospetto del PAC e dalla relazione di accompagnamento;

• Dato atto che il "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali", con il verbale del 22 ottobre (Allegato 3 – Percorso Attuativo Certificabilità), ha approvato il PAC subordinatamente al recepimento di alcune prescrizioni. Nello specifico ha invitato la Regione Liguria a separare il momento di applicazione delle procedure (inizio operatività), da quello di verifica, che dovrebbe essere successivo ed eseguito dopo un congruo tempo di operatività; ad evidenziare la fase d'implementazione, che dovrebbe essere ricompresa fra la redazione dei manuali e quella di applicazione (operatività) della procedura; ad evidenziare all'interno delle diverse aree di cui è composto il PAC eventuali necessità di adeguamento dei saldi di bilancio;

• Vista la differenza temporale tra la data di approvazione del PAC da parte della Regione Liguria e la data di approvazione del PAC da parte del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali"; la richiesta del Tavolo stesso di un congruo lasso temporale tra le attività di applicazione delle procedure e l'attività di verifica; l'inserimento di nuove azioni per ottemperare alle richieste del suddetto "Tavolo", si è ritenuto necessario rimodulare la tempistica della azioni contenute nel Prospetto del PAC, rispettando comunque la scadenza (non superiore a 36 mesi dalla data di approvazione del PAC), stabilita dal punto 2.1 dell'Allegato A del decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze il 1 marzo 2013;

• Ritenuto, pertanto, di procedere alle modifiche del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC), costituito dal Prospetto del PAC e dalla Relazione di accompagnamento, secondo le indicazioni fornite dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali";

• Ritenuto infine che i successivi aggiornamenti del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC), costituito dal Prospetto del PAC e dalla Relazione di accompagnamento, possano essere adottati con Decreto del Segretario Generale della Giunta regionale, in qualità di Responsabile del Coordinamento per la corretta e completa attuazione del PAC;

Su proposta del Vice Presidente e Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Di adottare per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate il Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC), aggiornato secondo le indicazioni fornite dal "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali", costituito dal Prospetto del PAC e dalla Relazione di accompagnamento, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

Di stabilire che i successivi aggiornamenti del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC), costituito dal Prospetto del PAC e dalla Relazione di accompagnamento, possano essere adottati con Decreto del

Segretario Generale della Giunta regionale, in qualità di Responsabile del Coordinamento per la corretta e completa attuazione del PAC;

Di trasmettere il presente provvedimento alle ASL e agli IRCCS regionali;

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.12.2014 **N. 1611**

L.r. 20.8.1998 n. 28 "interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e la pace". Approvazione ed ammissione a contributo di una proposta d'intervento in tema di educazione alla mondialità ed alla pace.

LA GIUNTA REGIONALE
omissis
DELIBERA

Per quanto espresso nelle precedenti premesse e considerazioni, che s'intendono qui richiamate:

1. di approvare ed ammettere a contributo la proposta progettuale sui temi della Educazione alla mondialità ed alla pace presentata in data 1.12.2014 che vede la collaborazione di una vasta rappresentanza dei soggetti no profit attivi in liguria nel predetto settore, riconoscendo nella predetta elementi d'interesse regionale costituiti dagli elementi sicuramente di carattere innovativo riscontrabili sia nelle azioni sperimentali del progetto che nell'ampia partnership coinvolta;

2. di dare atto che la proposta in parola è regolarmente sottoscritta dai rappresentanti delle Associazioni proponenti e prefigura un contributo regionale quantificato in € 50.000,00, pari al 80% del costo, imputando a carico degli attuatori il rimanente 20%;

3. di conferire mandato al Dirigente del Servizio competente di autorizzare Fi.L.S.E. S.p.A. alla liquidazione della somma di € 50.000,00 di cui sopra indicando le modalità di erogazione, che dovranno comunque prevedere un acconto non superiore al 70% ed un saldo non inferiore al 30%, nonché le quote da corrispondere ai destinatari finali, in coerenza a quanto previsto nella proposta progettuale di cui trattasi;

4. di provvedere, con successivo apposito provvedimento del Dirigente ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale n. 42/1977 e ss.mm.ii., a liquidare a Fi.L.S.E S.p.A. per i fini di cui sopra la somma di €50.000,00 (cinquantamila/00) a valere sull'impegno n. 6102/2013 assunto a favore della medesima Finanziaria con deliberazione n. 1432/2013;

5. di prevedere con ulteriore atto del Dirigente medesimo a corrispondere a Fi.L.S.E., a valere sul residuo di € 3.760,00 dell'impegno di cui sopra, quanto ad essa spettante per le attività attuate per quanto previsto dalla menzionata convenzione approvata con D.G.R. 1347/2010, sulla base di apposito rendiconto e presentazione di apposita fattura;

6. di dare atto che quanto disposto non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

7. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sia sul Bollettino Ufficiale di Regione Liguria sia sul sito web di Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

19.12.2014 **N. 1613**

Approvazione programma di valutazione della qualità dell'aria ex art. 5 del D.lgs. 155/10.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

• il d.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", che, in particolare:

definisce i criteri in base ai quali Regioni e Province autonome sono tenute a ridefinire le zonizzazioni dei territori regionali adottate ai sensi della pregressa normativa ed a procedere alla classificazione delle zone, in base alle concentrazioni inquinanti misurate o stimate in tali zone;

stabilisce i criteri per la valutazione periodica della qualità dell'aria nelle diverse zone e dispone che Regioni e Province autonome sono tenute a predisporre, sulla base della nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, una proposta di programma di valutazione della qualità dell'aria;

prevede una verifica di conformità preventiva da parte del Ministero dell'Ambiente sulla proposta di zonizzazione e classificazione e sul programma di valutazione della qualità dell'aria;

dispone che le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione devono essere gestite dalle regioni e dalle province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo delle regioni e delle province autonome ovvero, su delega, delle agenzie regionali. Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli approvati dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di delega, dalle agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte le modalità di gestione della stazione e di raccolta, trattamento e validazione dei dati. Per le stazioni di misurazione esistenti, gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le province autonome e le agenzie regionali al fine di assicurare la sottoposizione a tale controllo. Le stazioni previste nel programma di valutazione sono esercite e manutenute in condizioni atte ad assicurare le funzioni previste dal decreto;

• la d.G.r. n. 1612 del 21/12/2012 recante la "Proposta di programma di valutazione della qualità dell'aria ex art. 5 del d.Lgs. 155/2010" a suo tempo inviata al Ministero per la prevista verifica di conformità;

• il D.M. 22 febbraio 2013 recante "formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria";

• la d.G.r. n. n° 44 del 24/01/2014 recante "Adozione della zonizzazione ex art. 3 del d.Lgs 155/10 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" con la quale, a seguito di esame di congruità da parte del Ministero è stata adottata definitivamente la zonizzazione del territorio regionale ex d.Lgs 155/10;

DATO ATTO che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha esaminato la proposta di programma di valutazione della qualità dell'aria di cui alla citata d.G.r. n. 1612/2012 e con lettera prot. 0006236 del 07/03/2014 ha comunicato alcune osservazioni e ha richiesto di adeguare il progetto a tali osservazioni;
- la struttura regionale competente per materia, nel corrispondere alle osservazioni del Ministero, ha ritenuto necessario, in relazione al tempo trascorso dalla formulazione della proposta, apportare anche alcuni ulteriori aggiornamenti e adeguamenti al programma, al fine di individuare ulteriori razionalizzazioni della rete di monitoraggio e tener conto:

  della approvazione del DM 22/02/2013 relativo al formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria;

  della definitiva adozione della zonizzazione e classificazione di cui alla d.G.r. n° 44 del 24/01/2014;

  degli interventi sulla rete nel frattempo avviati;

  dell'intervenuta necessità di sostituzione di alcuni strumenti per obsolescenza o cattivo funzionamento;

  delle modifiche intervenute alle situazioni di contesto dei punti di misura;
- il programma adeguato, riportata in allegato al presente provvedimento, è stato formulato con il supporto di ARPAL e previo confronto con le Amministrazioni provinciali;

CONSIDERATO che in base a tale programma:

- il numero complessivo delle postazioni di misura sul territorio regionale risulta inferiore di 10 unità (si passa da 50 a 40) rispetto alla attuale rete di rilevamento;
- anche il numero degli strumenti richiesti per la misura dei diversi inquinanti risulta di molto inferiore rispetto alla attuale configurazione della rete, fatta eccezione per alcuni parametri;
- data la riduzione del numero complessivo di stazioni e parametri, si valuta che le risorse per la manutenzione e gestione della rete di misura e delle misurazioni, necessarie a garantire il flusso e la qualità delle misurazioni, nella nuova configurazione, siano minori rispetto a quelle nella configurazione attuale;
- si valuta inoltre che una ulteriore riduzione dei costi di manutenzione e gestione delle stazioni di misura possa conseguirsi mediante la sostituzione programmata nel tempo degli strumenti più vecchi, che richiedono frequenti manutenzioni straordinarie, e mediante una gestione quanto più unitaria delle reti;
- l'adozione del programma comporta tuttavia costi di investimento che orientativamente ammontano ad una cifra dell'ordine di 620.000 €, correlati all'esigenza di:

  procedere alla ricollocazione di cinque postazioni di rilevamento;

  acquisire alcuni nuovi strumenti in sostituzione di strumenti esistenti e ripristinare strumenti esistenti, per garantire la conformità al d.Lgs. 155/2010 con particolare riferimento ai requisiti di qualità delle misurazioni e alle metodiche da applicare alle misurazioni stabiliti dallo stesso decreto;
- si valuta che la riorganizzazione dei punti di misura della rete potrà richiedere un anno di tempo. Preliminarmente sarà comunque necessario procedere alla riorganizzazione della gestione della rete di misura dell'inquinamento atmosferico secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 5 del d.Lgs. 155/2010, ai fini di minimizzare gli oneri economici correlati all'attuazione del programma di valutazione ad alla gestione e manutenzione degli strumenti.

CONSIDERATO inoltre che nella Regione la situazione relativa alla gestione e controllo delle reti di rilevamento risulta disomogenea e da adeguare ai dettami dell'art. 5 comma 7 del D.lgs. 155/2010. Attualmente:

- le attrezzature delle reti sono di proprietà delle Province e gestite dalle stesse per Genova ed Imperia;
- per Savona la Provincia ha affidato in comodato d'uso gratuito la rete ad ARPAL, che ne cura la gestione;
- a La Spezia, in base ad uno specifico accordo tra Provincia, Comune, ARPAL e ENEL, la gestione è di ARPAL, mentre la proprietà risulta in capo ai proprietari originali;

RITENUTO che:

- sia necessario approvare il programma di valutazione della qualità dell'aria riportato in allegato al presente provvedimento;
- sia necessario e urgente individuare un percorso, con le amministrazioni provinciali competenti al monitoraggio e con Arpal, che, tenuto conto della ripartizione di competenze che verranno definite a seguito della costituzione dell'area metropolitana e della riforma delle Province, consenta:

di reperire le risorse necessarie ad attuare nel più breve tempo possibile il programma di valutazione;

di dare attuazione a quanto previsto all'art. 5 comma 7 del D.lgs. 155/2010 in merito alla gestione ed al controllo della rete di misura e dei dati, anche ai fini di minimizzare gli oneri economici correlati all'adozione del programma ed alla gestione e manutenzione degli strumenti;

di assicurare le risorse necessarie per la manutenzione e gestione della rete di misura e dei dati, al fine di mantenere le stazioni in grado di garantire le funzioni stabilite dal medesimo decreto,

di individuare e adottare le azioni ritenute funzionali a minimizzare i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di misura;

DATO ATTO che il presente atto è stato sottoposto alla verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario competente;

Su proposta dell'Assessore incaricato

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamati:

A) di approvare il programma di valutazione della qualità dell'aria riportato in allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

B) di stabilire che tale programma sia attuato nel più breve tempo possibile in relazione alle risorse che si renderanno disponibili;

C) di adottare i provvedimenti necessari a garantire la manutenzione e la gestione della rete di misura e dei dati, al fine di mantenere le stazioni in grado di garantire le funzioni stabilite dal medesimo decreto;

D) di dare mandato alla Struttura competente per materia di attivare un percorso, con le amministrazioni provinciali competenti al monitoraggio e con Arpal, che, tenuto conto della ripartizione di competenze che verranno definite a seguito della costituzione dell'area metropolitana e della riforma delle Province, consenta di:

a. dare attuazione a quanto previsto all'art. 5 comma 7 del D.lgs. 155/2010 in merito alla gestione e controllo della rete di misura e dei dati, anche ai fini di minimizzare gli oneri economici correlati all'adozione del programma ed alla gestione e manutenzione degli strumenti;

b. individuare e adottare le azioni ritenute funzionali a minimizzare i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di misura.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o alternativamente ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

14.11.2014 **N. 400**

Approvazione graduatoria della selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di esperto in monitoraggio gestione di habitat

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati

il Decreto Dirigenziale del n. 2320 del 6/08/2014 "*Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia 2007 – 2013 ALCOTRA – progetto ADM PROGRESS – Approvazione di una procedura di selezione per n. 2 co.co.co per il supporto tecnico*", con il quale si è stabilito, tra l'altro, di:

avviare una procedura di selezione per conferire due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del progetto "Natura 2000 – ADM – PROGRES";

approvare gli schemi di Avviso allegati e parte integrante del provvedimento stesso, pubblicati sul portale della Regione Liguria nella apposita sezione;

il Decreto del Direttore generale del dipartimento ambiente del 15/9/2014 n. 313 avente ad oggetto"Progetto ALCOTRA natura 2000 ADM PROGRESS avviso di interesse per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata continuativa per esperti in monitoraggio/gestione specie ed habitat - nomina della commissione "

Considerato che:

in risposta all'Avviso del Bando in oggetto per il collaboratore esperto in monitoraggio/gestione habitat, sono pervenute le seguenti 5 manifestazioni d'interesse complete di tutti i requisiti previsti dal bando:

PROPONENTE		REQUISITI DI AMMISSIONE					ESITO AMMESSO/NON AMMESSO AL COLLOQUIO
				ART 4 bando – lett. d, e, f			
ORDINE D'ARRIVO	NOME COGNOME	Ammesso (invio nei termini)	Documentazione richiesta (CI, CV,) E ART. 4 BANDO let. a, b, c - presente	Let d laurea attinente monitoraggio censimenti	Let e esperienza 3ennale m/c habitat e SI gestione dati nat	Lett f red.piani gest siti natura 2000 o parchi nat	

1	DENTE FULVIO	sì	si	si	si	si	***AMMESSO***
2	SOBRERO ROBERTO	sì	si	si	si	si	***AMMESSO***
3	DI TURI ALESSANDRA	sì	si	si	si	si	***AMMESSO***
4	MAGILLO FRANCESCA	sì	si	si	si	si	***AMMESSO***
5	MONTAGNANI CHIARA	*si*	si	si	si	si	***AMMESSO***

- pertanto tutti i candidati sono stati ammessi alla successiva fase di valutazione del curriculum;

Visto il verbale relativo alla valutazione dei curricula dei candidati e della loro competenza tramite colloquio svoltosi il giorno 30 ottobre 2014, redatto in sede di Commissione valutatrice nelle date: 30 settembre, 6, 13 e 30 ottobre 2014, sottoscritto dai membri della stessa e conservato agli atti di ufficio;

Dato atto dell'esito della valutazione dei 3 candidati di seguito indicati, i cui curricula hanno conseguito i punteggi più alti, come previsto nell'avviso d'interesse in oggetto:

NOME	CURRICULUM	COLLOQUIO	TOTALE
Francesca Magillo	36	16	52
Alessandra Di Turi	21	17	38
Roberto Sobrero	23	13	36
Fulvio Dente	12	--	--
Chiara Montagnani	11	--	--

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 7, comma 6 e 6bis
- la legge n. 311 del 30 dicembre 2004; ed in particolare l'articolo 1, comma 42,

Precisato che l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa sarà conferito, di concerto con il Servizio Amministrazione e Gestione Risorse Umane, tramite l'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale sulla base del presente Decreto;

Precisato inoltre che il suddetto incarico avrà durata massima di 15 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto con termine ultimo e definitivo al 31.12.2015 e non potrà essere in alcun modo rinnovato, e che il compenso complessivo previsto è pari ad Euro 26.000,00 lordi (oneri fiscali ed Iva inclusa), comprensivi delle spese di missione da sostenere nei 15 mesi nell'ambito del progetto, intera-

mente finanziato con fondi europei del Programma di Cooperazione transfrontaliera ALCOTRA Progetto Natura 2000 – ADM PROGRESS

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1224/2014 "Obiettivo 3 2007 – 2013 – programmi transfrontalieri Italia Francia - bando 2014 – modalità attuative dei progetti approvati"

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario competente

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di approvare la graduatoria sottostante per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un professionista esperto in monitoraggio/gestione di habitat, per 15 mesi sul progetto "Programma di Cooperazione Trasfrontaliera Italia Francia 2007/2013 ALCOTRA - ADM PROGRESS " non prorogabile

NOME	TOTALE
Francesca Magillo	52
Alessandra Di Turi	38
Roberto Sobrero	36

2. di procedere con l'affidamento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa tramite l'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nell'apposita sezione "ambienteinliguria" del Dipartimento Ambiente di Regione Liguria

avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Minervini

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

14.11.2014 **N. 401**

Approvazione graduatoria della selezione per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di esperto in monitoraggio gestione di specie.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati

- il Decreto Dirigenziale del n. 2320 del 6/08/2014 "Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia 2007 – 2013 ALCOTRA – progetto ADM PROGRESS – Approvazione di una procedura di sele-

zione per n. 2 co.co.co per il supporto tecnico", con il quale si è stabilito, tra l'altro, di:

1. avviare una procedura di selezione per conferire due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del progetto "Natura 2000 – ADM – PROGRES";
2. approvare gli schemi di Avviso allegati e parte integrante del provvedimento stesso, pubblicati sul portale della Regione Liguria nella apposita sezione;

• il Decreto del Direttore generale del dipartimento ambiente del 15/9/2014 n. 313 avente ad oggetto"Progetto ALCOTRA natura 2000 ADM PROGRESS avviso di interesse per il conferimento di due incarichi di collaborazione coordinata continuativa per esperti in monitoraggio/gestione specie ed habitat - nomina della commissione "

Considerato che:

• in risposta all'Avviso del Bando in oggetto per il collaboratore esperto in monitoraggio gestione di specie sono pervenute le seguenti 9 domande di cui una fuori termini, quattro prive del requisito prescritto dall'art. 4 lett. f)del bando,

PROPONENTE		REQUISITI DI AMMISSIONE					
				ART 4 bando – lett. d, e, f			
ORDINE D'ARRIVO	NOME COGNOME	Ammesso (invio nei termini)	Documentazione richiesta (CI, CV,) E ART.4 BANDO let. a, b, c - presente	Let d laurea attinente monitoraggio censimenti	Let e esperienza 3ennale m/c speciee cc	Lett f red.piani gest siti natura 2000 parchi nat	***ESITO AMMESSO/ NON AMMESSO AL COLLOQUIO***
1	CALVINI MARA	sì	si	si	si	si	***AMMESSO***
2	SOBRERO ROBERTO	sì	si	si	si	si	***AMMESSO***
3	BONGI PAOLO	sì	si	si	si	no	***NON AMMESSO***
4	ONETO FABRIZIO	sì	si	si	si	si	***AMMESSO***
5	SANETTI SARA	*si*	si	si	si	si	***AMMESSO***
6	SARTIRANA FABIANO	sì	si	si	si	no	***NON AMMESSO***
7	TORRETTA ELISA	sì	si	si	si	no	***NON AMMESSO***
8	SERAFINI MATTEO	sì	si	si	si	no	***NON AMMESSO***
9	OTTONELLO DARIO	no	-------	-------	-------	-------	***NON AMMESSO***

sono state ammesse alla valutazione del curriculum le rimanenti quattro domande di:

NOME
Fabrizio Oneto
Sara Sanetti
Mara Calvini
Roberto Sobrero

Visto il verbale relativo alla valutazione dei curricula dei candidati e della loro competenza tramite colloquio, svoltosi il giorno 30 ottobre 2014, per conferire l'incarico di co co co per esperto in monitoraggio gestione di specie, redatto in sede di Commissione valutatrice nelle date: 30 settembre, 6, 15 e 30 ottobre 2014, sottoscritto dai membri della stessa e conservato agli atti di ufficio;

Dato atto dell'esito della valutazione dei 3 candidati di seguito indicati, i cui curricula hanno conseguito i punteggi più alti, come previsto nell'avviso d'interesse in oggetto:

NOME	CURRICULUM	COLLOQUIO	TOTALE
Fabrizio Oneto	25	20	45
Sara Sanetti	26	18	44
Mara Calvini	25	16	41
Roberto Sobrero	21	--	--

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, recante " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, recante " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 7, comma 6 e 6bis
- la legge n. 311 del 30 dicembre 2004; ed in particolare l'articolo 1, comma 42,

Precisato che l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa sarà conferito, di concerto con il Servizio Amministrazione e Gestione Risorse Umane, tramite l'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale sulla base del presente Decreto;

Precisato inoltre che il suddetto incarico avrà durata massima di 15 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto con termine ultimo e definitivo al 31.12.2015 e non potrà essere in alcun modo rinnovato, e che il compenso complessivo previsto è pari ad Euro 21.000,00 lordi (oneri fiscali ed Iva inclusa), comprensivi delle spese di missione da sostenere nei 15 mesi nell'ambito del progetto, interamente finanziato con fondi europei del Programma di Cooperazione transfrontaliera ALCOTRA Progetto Natura 2000 – ADM PROGRESS

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1224/2014 "Obiettivo 3 2007 – 2013 – programmi transfrontalieri Italia Francia - bando 2014 – modalità attuative dei progetti approvati"

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto a verifica preventiva di legittimità da parte del funzionario competente

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente,

1. di approvare la graduatoria sottostante per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa all'esperto in monitoraggio gestione di specie, per 15 mesi sul progetto "Programma di Cooperazione Trasfrontaliera Italia Francia 2007/2013 ALCOTRA - ADM PROGRESS " non prorogabile

NOME	TOTALE
Fabrizio Oneto	45
Sara Sanetti	44
Mara Calvini	41

2. di procedere con l'affidamento dell'incarico e l'assunzione del relativo impegno di spesa tramite l'adozione di apposito provvedimento da parte della Giunta regionale;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e nell'apposita sezione "ambienteinliguria" del Dipartimento Ambiente di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Minervini

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

4.11.2014 **N. 4608**

Pratica: D/6383. Derivazione: Sorg.te trib. Rio della Presa (bac. T. Chiaravagna). Titolare: Gavoglio Grazia ed Altri. Concessione di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Genova. Domanda in data 06.12.2007.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Gavoglio Grazia, Cardini Enrico, Cardini Giovanni e Vallarella Giovanni, in solido, di derivare da una sorgente tributaria del Rio della Presa (bac.T. Chiaravagna), in località Presa del Comune di Genova, una portata non superiore a moduli 0,000499 (litri/secondo 0,0499) di acqua per uso irriguo;

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

14.11.2014 **N. 4609**

Pratica: D/6475. Derivazione: rio Treganega (bacino: torrente Recco).Titolare: Rovegno Remo. Certificato Di Collaudo Amministrativo di conformità delle opere di cui alla Concessione di derivazione acqua per uso Irriguo, in Comune di Recco, assentita a Rovegno Remo con provvedimento dirigenziale n. 2393 in data 10.06.2014. Comunicazione ultimazione lavori e richiesta di collaudo in data 14.10.2014.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) È approvato il certificato di collaudo in data 29.10.2014 delle opere di derivazione idrica di cui alla concessione assentita a Rovegno Remo (C.F. RVG RME 36B14 H212V) con proprio precedente provvedimento dirigenziale n. 2393 in data 10.06.2014.

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

14.11.2014 **N. 4611**

Pratica: D/3755. Derivazione: Sorg.te "Taraghetto" tributaria del T. Sturla (Bacino T. Entella). Titolare: Cella Marco e Curotto Giovanni Battista. Rinnovo della Concessione con subingresso di derivazione acqua per uso Irriguo in Comune di Borzonasca già assentita a Cella Ettore e Curotto Giovanni Battista con Decreto n. 581 in data 31.05.1985. Domanda in data: 14.03.2008.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Cella Marco e Curotto Giovanni Battista il rinnovo della concessione per derivare dalla sorgente "Taraghetto" tributaria del T. Sturla (Bacino T. Entella) sgorgante in località Taraghetto nel mappale n. 284 compreso nel foglio n. 49 del Comune di Borzonasca, una portata non superiore a moduli 0,0028 (l/s 0,28) di acqua per uso irriguo

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

14.11.2014 **N. 4612**

Pratica: D/6355. Derivazione: Torr. Ponzema (bac. torr. Stura). Titolare: Idroelettrica Murens s.r.l.. Concessione di derivazione acqua per uso Idroelettrico in Comune di Campoligure. Domanda in data 09/03/07.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso alla Idroelettrica Murens S.r.l. di derivare dal torrente Ponzema (bac. torrente Stura) in località Cautera del Comune di Campoligure, una portata non superiore a moduli 1,90 (litri/secondo 190) di acqua per uso idroelettrico per la produzione di una potenza nominale media pari a 83,79 kW;

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE UFFICIO DERIVAZIONI ACQUA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

03.12.2014 **N. 4928**

Pratica: D/6579. Derivazione: T. Cornia (bac. T. Entella) Titolare: Valentina Pozzi, Cambiaghi Edilia e Luca Ghigo. Concessione di derivazione acqua per uso Idroelettrico in Comune di Moconesi Domanda in data 19.07.2013.

IL DIRIGENTE
Omissis
DISPONE

ART. 1) che, salvi i diritti dei terzi, è concesso a Valentina Pozzi, Cambiaghi Edilia e Luca Ghigo di derivare dal T. Cornia (bac. T. Entella) in località Sottanego del Comune di Moconesi, una portata non superiore a moduli 0,62 (litri/secondo 62) di acqua per uso idroelettrico per la produzione della potenza installata massima di Kw 98,47 e potenza nominale media di Kw 71,82

Omissis
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Consorzio Rurale di Arzeno ha presentato, con nota pervenuta in data 15/12/2005, istanza di concessione di derivazione acqua dalla Sorgente "Campo Silvestrino" (bacino F. Entella) in località Arzeno per moduli 0,0044 (l/s 0,44) ad uso Irriguo, in Comune di Ne (pratica D/6243).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali eTrasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La Montanino S.R.L.ha presentato, con nota pervenuta in data 30.05.2014, istanza di concessione di derivazione acqua da un pozzo (bacino senza nome) in località La Cervara, per moduli 0,0835 (l/s 8,35) ad uso Igienico e assimilati, in Comune di Santa Margherita Ligure (pratica D/6616).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

La N.R.G. S.R.L. ha presentato, con nota pervenuta in data 07.05.2014, istanza di concessione di derivazione acqua dal T. Levà, trib. T. Sori (bacino T. Sori in località Levà, per moduli 0,14 (l/s 14) ad uso Idroelettrico, in Comune di Sori (pratica D/6611)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVINCIA DI GENOVA
Direzione Ambiente, Ambiti Naturali e Trasporti
Ufficio Acqua e Derivazioni Idriche

AVVISO DI DOMANDA

Il Sig. Pozzo Franco ha presentato, con nota pervenuta in data 01.02.2013, istanza di concessione di derivazione acqua da una Sorgente senza nome trib. Rio Gnacco (bacino T. Sturla) in località S. Desiderio per moduli 0,0001 (l/s 0,01) ad uso Irriguo, in Comune di Genova (pratica D/6567).

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Fontanella

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE – TERRITORIO – URBANISTICA UFFICIO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

4.12.2014 **N. H2/1346**

Variante al PRG vigente finalizzata alla costruzione di nuova area ecologica in Via Lagoscuro in Comune di Pompeiana. Prat. n. 33/2014. Proponente: Comune di Pompeiana.

IL DIRIGENTE

Premesso

- Che in data 03/12/2014 è stata avviata, presso l'autorità competente provinciale – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica / Ufficio Valutazione Ambientale Strategica – a seguito della trasmissione della relativa domanda con nota 50423 del 19/11/2014 da parte del Comune di Pompeiana, la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. 32/2012 per "Variante al PRG vigente finalizzata alla costruzione di nuova area ecologica in Via Lagoscuro in Comune di Pompeiana ";
- Che la variante non fa da quadro di riferimento per l'approvazione di progetti rientranti nel campo di applicazione della VIA, né prevede interventi di trasformazione all'interno di SIC e ZPS tali da far ritenere necessaria una valutazione di incidenza;

Tenuto conto

- Che le indicazioni applicative in materia di valutazione ambientale di piani e programmi, emanate dalla Regione Liguria ai sensi dell'art. 17 della L.R. 32/2012 con Deliberazioni della Giunta Regionale n° 331/2013 e n° 223/2014 forniscono, fra l'altro, puntuali indirizzi applicativi al fine di consentire all'autorità competente di verificare autonomamente le condizioni di assoggettamento alla verifica di assoggettabilità VA con lo scopo di semplificare e sveltire la definizione dei vari iter e favorirne la rapida conclusione ove ne sussistano le condizioni;
- Che fra le varie fattispecie individuate nelle citate deliberazioni, sono indicati al punto B.2 anche i casi soggetti a Verifica di Assoggettabilità nel caso in cui sussista anche una sola di un elenco di situazioni stabilendo conseguentemente che in tutte le fattispecie non rientranti nelle situazioni elencate, al fine dell'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale, è necessario che la documentazione di piano/variante sia corredata di una breve relazione che argomenti la non sussistenza delle criticità esposte;

Rilevato che

- Il progetto prevede la trasformazione di un'area adibita a parcheggio in un' "area ecologica" al fine di razionalizzare ed implementare il servizio di raccolta differenziata.
- L'area in questione ha superficie pari a circa 780 mq
- Il servizio prevederà lo svolgimento dell' attività di conferimento dei rifiuti speciali come carta, vetro, plastica, ferro, ecc prima del loro trasferimento presso i siti di lavorazione per il successivo riutilizzo.

Il centro sarà dotato di:

- Viabilità interna adeguata per i mezzi pesanti per la movimentazione dei cassoni scarrabili
- Pavimentazione in asfalto esistente
- Vasca di decantazione acque meteoriche di mc 1
- Barriera vegetale a protezione della recinzione in rete metallica a perimetro
- Cancello di larghezza di ml 4
- Illuminazione pubblica (torre faro)
- Cassoni scarrabili
- Piazzola per il ferro
- Ceste per RAEE

- Tettoia di m 7 x 4 schermata contenente vasca per rifiuti pericolosi
- Cartellonistica

Considerato

- Che l'istruttoria condotta dall'ufficio VAS si è concretizzata nella relazione tecnica di cui al documento allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Che dagli esiti dell'istruttoria, riportati nella suddetta relazione, risulta che la variante di piano in esame non rientri nei casi da assoggettare a Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012;

Visti

- Il D.lgs 3.4.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm. ed ii. e, segnatamente, all'articolo 6;
- Il disposto di cui alla L.R. 19 Agosto 2012 n. 32 "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla Legge Regionale 30 Dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale);
- Le delibere G.R. n. 223/2014 e n. 331/2013 "Indicazioni applicative ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 32/2013 in materia di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi";
- La Sentenza della Corte Costituzionale n. 178 in data 1 Luglio 2013 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt 3, c. 2 e 18, c. 2 e 4, nonché dell'Allegato A della Legge della Regione Liguria 10.8.2012 n. 32;

Visto

il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000;

Visto

lo Statuto provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 64 del 10.6.1991 e successive modifiche;

Visto

il Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 191 del 14.6.2001;

RITIENE

1. Che non sia necessaria l'attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 13 della L.R. 32/2012 nei confronti della "Variante al PRG vigente finalizzata alla costruzione di una nuova area ecologica in Via Lagoscuro in Comune di Pompeiana " presentata dal Comune di Pompeiana;
2. Che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Ing. Enrico Lauretti

PROVINCIA DI SAVONA
DECRETO DIRIGENZIALE

SETTORE: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO: GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA

11-11-2014 **M.5496**

CONCESSIONE PER DERIVARE AD USO IRRIGUO DA N° 1 POZZO UBICATO NEL BACINO DEL FIUME CENTA AL N.C.T. FOGLIO 9 MAPP. 252 IN LOCALITA' TECCIALLO DEL COMUNE DI CISANO SUL NEVA, CONCESSIONARIO; BUCCINA MARIA.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
OMISSIS
DECRETA

1. ai sensi del D.R. 11/12/1933 n° 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, alla Sig.ra Buccinà Maria è concesso di derivare da n°1 pozzo ubicato nel bacino del fiume Centa al N.C.T. foglio 9 map. 252 in Loc. Tecciallo del comune di Cisano sulla Neva, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,0083 (l/sec 0,83) e Moduli medi 0,0032 (l/sec 0,32) ad uso irriguo, al fine di irrigare mq 6.370 circa di terreno contraddistinto al N,C.T. a foglio 9- Mappali 252, 253, 254 ,255, 256, 257 del Comune di Cisano sul Neva per complessive **N°9 ore e 15 minuti** (periodo estivo 01/05 - 30/09: dalle ore 06,00 alle ore 10,00 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e dalle pre 18,15 alle ore 21,30 - periodo invernale 01/10-30/04: dalle ore 08,00 alle ore 17,15);

2. la suddetta concessione è accordata per **ANNI QUARANTA** successivi, continui e correnti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 13319 di repertorio in data 05/11/2014 e verso il pagamento del canone annuo dello stesso determinato all'art. 11 oktre ad eventuali arretrati, sovrainposte, sovracanoni o addizionali nonchè aggiornamenti previsti dallla legge

OMISSIS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE